



Dipartimento di Scienze Politiche

Cattedra di Diritto Internazionale

Lo Stato invisibile del Kurdistan

Autodeterminazione, *Remedial Secession* e *Earned Sovereignty* applicate al Kurdistan iracheno

RELATORE

Prof.ssa Agostina Latino

CANDIDATO

Alessandro Reali

Matr. 085462

Anno Accademico 2019/2020

«Il nostro ideale non dovrebbe perciò essere quello di un mondo senza frontiere, ma di un mondo nel quale tutte le frontiere siano riconosciute, rispettate e attraversabili, cioè un mondo in cui il rispetto delle differenze cominci con il rispetto degli individui, indipendentemente dalla loro origine o dal loro sesso.»

(Marc Augé, *Nonluoghi*)

INDICE

INTRODUZIONE.	7
1. I CURDI E LA LORO POSIZIONE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE.	10
<i>1.1 La demografia dei curdi.</i>	<i>10</i>
<i>1.2 La distribuzione geografica del Kurdistan e la sua importanza nel contesto geopolitico.</i>	<i>13</i>
<i>1.3 La definizione di popolo nel diritto all'autodeterminazione.</i>	<i>15</i>
<i>1.4 I curdi e i criteri per la definizione di popolo.</i>	<i>18</i>
2. L'ORIGINE DELLA QUESTIONE CURDA E L'APPLICABILITÀ DEL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE.	22
<i>2.1 Il mancato inserimento del Kurdistan nei progetti europei: l'Accordo Sykes-Picot.</i>	<i>22</i>
<i>2.2 Il cambio di strategia inglese e il progetto di uno Stato del Kurdistan.</i>	<i>25</i>
<i>2.3 Dalla promessa alla negazione di uno Stato: il Trattato di Sèvres e il Trattato di Losanna.</i>	<i>27</i>
<i>2.4 La State Security e la repressione dei curdi: il fallimento del multiculturalismo e dell'integrazione.</i>	<i>30</i>
<i>2.5 Il diritto all'autodeterminazione e la secessione.</i>	<i>31</i>
<i>2.6 Il diritto all'autodeterminazione e il principio di integrità territoriale.</i>	<i>35</i>

3. IL KURDISTAN IRACHENO.	40
3.1 <i>Storia del Kurdistan iracheno dal mandato britannico al Partito Ba'th.</i>	40
3.2 <i>Le campagne dell'Anfal.</i>	44
3.3 <i>Il passaggio dall'Anfal alla Costituzione del 2005, fino al Referendum per l'indipendenza del 2017.</i>	50
 4. LA REMEDIAL SECESSION E LA EARNED SOVEREIGNTY: IL CASO DEL KURDISTAN IRACHENO.	 54
4.1 Remedial Secession: <i>definizione.</i>	54
4.2 Remedial Secession: <i>caratteristiche e criteri.</i>	55
4.3 Remedial Secession: <i>problemi e applicabilità.</i>	57
4.4 Earned Sovereignty: <i>definizione.</i>	61
4.5 Earned Sovereignty: <i>caratteristiche ed elementi.</i>	63
4.6 Earned Sovereignty: <i>problemi e applicabilità.</i>	67
 CONCLUSIONI.	 72
 BIBLIOGRAFIA.	 78
 ABSTRACT.	 85

INDICE DELLE FIGURE

TABELLA 1: <i>DISTRIBUZIONE DEMOGRAFICA DEI CURDI IN IRAN, IRAQ, SIRIA E TURCHIA (2016).</i>	11
FIGURA 1: <i>DISTRIBUZIONE DELLE ZONE ABITATE DAI CURDI IN MEDIO ORIENTE.</i>	12
FIGURA 2: <i>RAFFIGURAZIONE DI IPOTETICI CONFINI PER LO STATO DEL KURDISTAN.</i>	14
FIGURA 3: <i>RAPPRESENTAZIONE SU MAPPA DEGLI ACCORDI SYKES-PICOT.</i>	23
FIGURA 4: <i>RAPPRESENTAZIONE SU MAPPA DELLE DECISIONI DEL TRATTATO DI SÈVRES DEL 1920.</i>	27
FIGURA 5: <i>RAFFIGURAZIONE DELLE VARIE PROPOSTE DI UNO STATO DEL KURDISTAN A PARTIRE DALLA CONFERENZA DI PACE DI PARIGI FINO ALLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE DI SAN FRANCISCO.</i>	73

INTRODUZIONE.

*«The dream of a Kurdish State is a legitimate right,
and will become reality»¹*

*«It is the legitimate right of the Kurdish nation to be
united and to build its independent State»²*

Con queste parole, il presidente curdo Masoud Barzani si rivolgeva ai giornalisti nel corso di due interviste fra il 2006 e il 2007. Dieci anni più tardi, il 25 settembre 2017, nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno si tenevano le votazioni per un referendum sull'indipendenza curda dall'Iraq.

Il periodo immediatamente successivo alla Prima Guerra mondiale vide l'emergere dei moderni Stati mediorientali, che nascevano dalle ceneri di un Impero ottomano ormai giunto al termine della sua esistenza. Il Medio Oriente andava incontro ad una nuova fase, che sarebbe stata caratterizzata dalla creazione di nuovi Stati e territori coloniali, tra cui Siria e Iraq. Disegnati i confini sulle mappe di Francia e Gran Bretagna, ora bisognava gestire quelle popolazioni che avrebbero dovuto pacificamente coesistere al loro interno. Quale che fosse la loro lingua, cultura o identità nazionale, i governi turchi, persiani o arabi (in Siria e Iraq) dovettero perseguire politiche di assimilazione verso quei gruppi etnici i quali, perlopiù involontariamente, si ritrovarono a vivere all'interno di quegli stessi nuovi Stati.

Oggi esiste una "questione curda" perché, in primo luogo, i curdi non sono riusciti nell'intento di creare un proprio Stato indipendente, complici le divisioni interne, e hanno assistito alla spartizione di un ipotetico Kurdistan in quattro diversi Stati. L'apparizione di un nazionalismo curdo sempre più acceso ha portato paure di secessionismo ad Ankara, Teheran, Baghdad e Damasco, capitali di Stati fragili appena nati, traumatizzati dalla caduta dei grandi imperi ottomano e persiano, e che vedevano i curdi come un pericolo da affrontare. La loro risposta al pericolo fu quella di negare l'«essere curdo», impedendo ai curdi di godere di qualunque spazio all'interno dei loro nuovi Stati.

¹ MASUD BARZANI visita ufficiale ad Amman, Giordania, *al-Hayat* [online], Londra, 22 marzo 2007.

² FAYAD MA'AD, "Interview with Iraqi Kurdistan Region President Masoud Barzani", *Asharq Alawsat* [online], 7 giugno 2006.

Il conflitto che vede interessate le popolazioni curde negli stati di Turchia, Iraq, Siria e Iran è probabilmente uno dei maggior scontri etnici della storia contemporanea, in termini numerici anche più rilevante di quello israelo-palestinese. I curdi rappresentano la più grande delle minoranze a cui viene negato il diritto ad avere un proprio Stato, oltre ad essere stata ed essere tuttora vittima di consistenti violazioni non solo di diritti delle minoranze, ma anche di diritti umani. Non è possibile immaginare una stabilizzazione della regione, quindi ad una pace duratura e stabile nel Medio Oriente, se prima non ci si occupa del passato sofferto, dei problemi presenti e delle aspirazioni future dei curdi. La questione curda, infatti, non solo interessa quattro Stati di cui due afflitti da guerre civili, ma è di grande rilevanza anche in termini demografici e sociali. Basti osservare che la popolazione del Medio Oriente si attesta approssimativamente intorno ai 400 milioni di persone, di cui tra i 35 e i 45 milioni curde, vale a dire il 10% circa del totale. Per questo motivo, la popolazione del c.d. Kurdistan si posizionerebbe dietro solo a Stati tra i maggiori popolati come Egitto, Turchia e Iran.

Il focus della trattazione sarà principalmente il caso del Kurdistan iracheno. Si è consapevoli della presenza di altri profili problematici del tema, come ad esempio la questione dei curdi in Turchia o la guerra civile in Siria che mette a dura prova la sopravvivenza dei curdi nel *Rojava*, tuttavia si è deciso di non occuparsene per le esigenze legate alla estensione massima del lavoro.

Il presente elaborato si articola in quattro capitoli. I primi due saranno principalmente dedicati ai curdi in via generale, mentre gli ultimi due analizzeranno più a fondo la questione del Kurdistan iracheno. Il primo capitolo è riservato ai tratti distintivi dei curdi, quindi la loro lingua, cultura, religione, gli aspetti demografici e sociali che li contraddistinguono in quanto gruppo etnico. Alla luce del profilo che ne emergerà, si inseriranno nel contesto del diritto internazionale per comprendere se essi possano rientrare nella definizione di popolo e, dunque, essere destinatari del diritto all'autodeterminazione.

Nel secondo capitolo si ripercorreranno i momenti salienti della storia dei curdi a partire dalla spartizione europea del Medio Oriente, l'Accordo Sykes-Picot, fino ai due trattati che segnarono il mancato realizzarsi di un Kurdistan unitario, ossia i Trattati di Losanna e Sèvres. L'analisi storica permetterà di comprendere le ragioni per le quali non si è venuto a formare uno Stato curdo e quali motivazioni spinsero gli Stati in cui i curdi si ritrovarono a perseguire politiche repressive. Nell'ultima parte del capitolo si studierà come un eventuale Stato curdo potrebbe prendere le mosse, pertanto si vedrà il diritto

all'autodeterminazione, partendo dalla sua definizione fino ad arrivare ai suoi aspetti per così dire critici, ossia il rapporto con la secessione e il principio di integrità territoriale.

Nel terzo capitolo si volgerà l'attenzione al Kurdistan iracheno. Anche in questo contesto, un accenno storico sarà utile per osservare i punti di svolta nella relazione fra i curdi e gli arabi iracheni, partendo dal mandato inglese sull'Iraq fino alle Campagne dell'Anfal del Partito Ba'th di Saddam Hussein. Proprio su quest'ultime si cercherà di far luce per capire se si possa trattare di genocidio o meno alla luce della Convenzione sul Genocidio del 1948, per cercare di comprendere se il c.d. crimine dei crimini possa rappresentare la base per una rivendicazione secessionista. Infine, si analizzerà l'autonomia della Regione del Kurdistan in relazione alla Costituzione federale irachena del 2005 e quali perplessità lascia in sospeso, quindi il referendum indetto unilateralmente dai curdi nel 2017.

L'ultimo capitolo sarà interamente dedicato all'aspetto giurisprudenziale della questione del Kurdistan iracheno. Si cercherà di comprendere se vi siano i presupposti per un'eventuale secessione della Regione del Kurdistan e quali conseguenze essa comporterebbe nel Medio Oriente. Verranno utilizzate le due teorie che sono ritenute le più plausibili in ottemperanza alla realtà dei fatti della relazione fra Baghdad e Erbil, quindi la *remedial secession* e la *earned sovereignty*. Per entrambe le teorie verrà proposto un esame teorico basato sulla letteratura giuridica presente in materia, per poi passare ad un'applicazione delle caratteristiche emerse al caso di studio proposto. Si cercherà di comprendere quale delle due teorie risulta più adeguata ed efficace, mettendo in risalto i punti di forza di ciascuna e i punti critici che ne comprometterebbero l'applicabilità. L'analisi giuridica cercherà di perdere il meno possibile il contatto con la realtà, fornendo una visione la più realistica possibile del funzionamento delle due teorie nel contesto della delicata situazione della Regione del Kurdistan.

Seguirà una conclusione in cui verranno analizzati i quesiti e le risposte ad essi proposte durante l'elaborato, per tracciare un bilancio finale e per proporre, dove possibile, alcuni spunti di riflessione.

1. I CURDI E LA LORO POSIZIONE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE.

1.1 La demografia dei curdi.

I curdi sono una delle numerose etnie che rientrano nella grande costellazione di popolazioni abitanti la regione mediorientale. Ai giorni nostri, quando ci si riferisce alla popolazione curda in realtà si dovrebbe tenere a mente come i curdi in quanto gruppo etnico siano il risultato di centinaia di anni di mescolanze fra tribù, come i Guti, i Kurti, i Mede, i Mard, ecc., e di migrazioni di gruppi indoeuropei verso l'alta Mesopotamia e le catene montuose persiane dei monti Zagros, la separazione naturale fra l'Iraq meridionale e l'Iran occidentale. Si è arrivati a stimare che vi siano state più di 800 tribù nella storia del Kurdistan antico³ e in particolare, si possono trovare fonti della loro esistenza in reperti sumeri, assiri, persiani, greci, romani, armeni e arabi.

Durante la conquista araba della Mesopotamia nel XVII secolo fu coniato il termine “curdo”, all'epoca utilizzato per riferirsi a quella popolazione nomade che abitava la regione. In realtà, alcuni studiosi fanno risalire l'etimologia della parola al sumero antico, quando con il termine *Kur* si indicava la montagna, quindi le tribù che vi si risiedevano⁴. Altri studiosi invece trovano una radice etimologica nella lingua persiana, quando ci si riferiva ad una persona coraggiosa, o un guerriero, appellandolo come *Kurd*⁵. Ciò deriva dal fatto che già all'epoca moltissimi popoli muovevano guerra contro i curdi senza mai di fatto riuscire ad eliminarli, oppure a separare definitivamente il loro legame. Infatti, come si osserverà in seguito, i curdi non vanno intesi come un corpo unico, bensì vanno considerate le molteplici divisioni interne che derivano dalle appartenenze antiche a diverse tribù o famiglie rivali⁶.

Nonostante i curdi siano abitanti da lungo tempo del Medio Oriente, essi non dispongono ancora di un proprio territorio sovrano in cui poter risiedere, sebbene si stima siano molto numerosi. Non esistono statistiche ufficiali o completamente affidabili sulla popolazione curda. Va inoltre considerato che i censimenti della popolazione totale in

³ McDOWALL DAVID, *A Modern History of the Kurds*, I.B.Tauris & Co Ltd, s.l., 1996, ed. 2004, pp. 3-4.

⁴ CUDA EMANUELE, “Kurdi: storia di un popolo (dis)unito”, *L'Indro* [online], 27 luglio 2017.

⁵ TRECCANI, s.v., “curdo” (<http://www.treccani.it/vocabolario/curdo>).

⁶ DE BIASI ANTONELLA et al., *Curdi*, a cura di De Biasi Antonella, collana Orizzonti geopolitici, s.l., Rosenberg & Sellier, 2018, p. 25 ss.

Turchia, Iraq, Iran e Siria, spesso non consentono l'identità etnica come legittima categoria di registrazione⁷. Quindi, le stime che si possono trovare sono calcolate sulla base dei censimenti che vengono svolti nei dipartimenti o governatorati in cui le maggioranze curde vivono.

Se ci si basa sulle statistiche pubblicate dall'Institute Kurd De Paris⁸, è possibile osservare, relativamente all'anno 2016, una differenza fra stima minima e stima attuale della popolazione curda compresa tra i 36 milioni e i 45 milioni di persone (Tabella 1).

Paese	Stima Minima	Stima Attuale	% minima del totale della popolazione	% attuale del totale della popolazione
Turchia	15 milioni	20,5 milioni	19,00%	25,00%
Iran	10 milioni	12,4 milioni	13,00%	17,50%
Iraq	8 milioni	8,5 milioni	25,00%	27,00%
Siria	3 milioni	3,6 milioni	12,50%	15,00%
TOTALE	36 milioni	45 milioni	/	/

Tabella 1: Distribuzione demografica dei Curdi (2016). Fonte: Institute Kurd De Paris. Traduzione dell'autore.

La stima attuale della popolazione curda in Turchia risulta essere di circa 20,5 milioni di persone, l'equivalente di un quarto della popolazione turca. I curdi turchi sono maggiormente dispersi sul territorio: infatti, sebbene la maggioranza della popolazione curda turca viva nell'Anatolia sudorientale, sono presenti anche numerose comunità curde nelle metropoli turche ad ovest del Paese, come Istanbul, Izmir, Ankara, Adana e Mersin. In particolare, proprio ad Istanbul, a causa delle numerose migrazioni interne, non di rado a seguito di sgomberi forzati eseguiti dalle forze di polizia turche⁹, risiede la più grande comunità curda del mondo, tant'è che nel 2015 durante le elezioni municipali, il Partito

⁷ YILDIZ KERIM, *The Kurds in Iraq: The Past, Present and Future*, 1a ed., Pluto Press, London, 2004, p.9.

⁸ INSTITUTE KURDE DE PARIS, "La Population Kurde", in *Fondation Institute Kurde de Paris* [online], 2016 (<https://www.institutkurde.org/info/la-population-kurde-1232550992>).

⁹ VAN BRUINESSEN MARTIN, "Forced Evictions and Destruction in Villages in Turkish Kurdistan", in the Netherlands Kurdistan Society, "Forced Evictions and Destruction of Villages in Dersim (Tunceli) and the Western Part of Bingöl, Turkish Kurdistan, September-November 1994", *Middle East Report*, 1995.

Democratico dei Popoli (in turco *Halkların Demokratik Partisi*, in curdo *Partiya Demokratik a Gelan*) fu in grado di ottenere 11 seggi nel consiglio municipale¹⁰.

Una percentuale simile a quella dei curdi turchi è riconducibile all'Iraq, dove sebbene continuo "solo" tra 8 e 8,5 milioni di persone, essi rappresentano una percentuale maggiore sul totale della popolazione (27%). Le stime ufficiali della Regione Federale del Kurdistan alla fine del 2016 riportavano 5,4 milioni di curdi nei tre governatorati di Erbil, Duhok e Suleimanieh, mentre ulteriori 3 milioni circa venivano riportati nei territori non ufficialmente riconosciuti all'interno del Kurdistan iracheno.

L'Iran è lo Stato che ospita la seconda più grande comunità di curdi, con una stima compresa fra i 10 e i 12,4 milioni di persone. Mentre in Siria, le perdite dovute alla guerra civile hanno completamente sconvolto il bilancio demografico nelle province di Djezirah, Koban e Afrin, il quale nel 2016 si assestava intorno ai 2,5 milioni di persone circa, a cui vanno aggiunti i curdi presenti nella capitale Damasco e Aleppo. La Figura 1 fornisce una buona idea visiva della distribuzione demografica dei curdi nei quattro Paesi.



Figura 1: la mappa raffigura la distribuzione delle zone abitate dai curdi. E' possibile inoltre notare (in rosso) la Regione autonoma del Kurdistan iracheno. Fonte: Institute Kurde de Paris (2016)

¹⁰ GUNTER MICHAEL M., *Routledge Handbook on the Kurds*, 1a ed., s.l., Routledge, 2018.

1.2 La distribuzione geografica del Kurdistan e la sua importanza nel contesto geopolitico.

Il termine Kurdistan, inteso come “terra dei Curdi”, apparve per la prima volta nel XII secolo, quando il principe turco Sljuk Saandjar creò una provincia con quel nome, oggi ricollocabile nel nord dell’Iran. Tuttavia, dopo essere diventata una provincia ormai consolidata intorno al XVI secolo, i suoi confini cominciarono a variare, pur rimanendo circoscritti alle zone montuose al confine dei quattro moderni Stati¹¹. Le pretese riguardo le dimensioni esatte del Kurdistan rimangono piuttosto soggettive, ma è possibile identificare una sorta di spina dorsale nelle catene montuose Taurus e Zagros. La regione poi si estende fino alla pianura mesopotamica a sud e, a nord e nord-est, fino alle steppe e agli altipiani di ciò che in passato era l’Anatolia armena. Va infatti considerato che vi sono delle piccole aree popolate dai curdi proprio all’interno dei confini dell’Armenia e dell’Azerbaijan, chiamato Kurdistan Rosso, popolato anche da comunità più piccole di cristiani, turcomanni, assiri e armeni. Per quanto riguarda gli “altri Kurdistan”, questi si identificano nella lingua curda con i nomi di *Bakur* (Turchia), *Rojava* (Siria), *Bashur* (Iraq), e *Rojhela* (Iran).

Se i territori appena citati, riprodotti dall’area evidenziata nella Figura 2, fossero uniti da un punto di vista politico, rappresenterebbero senza dubbio uno degli Stati più ricchi del Medio Oriente. Infatti, in quello che ipoteticamente potrebbe essere uno Stato del Kurdistan, vi trovano spazio alcuni dei più importanti pozzi petroliferi della regione, presenti in tutti e i quattro i territori curdi. Tuttavia, il petrolio estratto in queste zone non dispone di un accesso diretto al mare, motivo per il quale il suo trasporto avviene per mezzo di tre oleodotti che raggiungono il Mediterraneo, due passanti per la Siria e uno che attraversa il Libano. Non solo, le potenze regionali, tra cui Turchia e Iran, hanno compreso nel tempo l’importanza di avere i principali oleodotti e gasdotti sui propri rispettivi territori, che da un lato, quello turco, sfociano nel Mar Nero, e dall’altro, quello iraniano, giungono fino alle coste del Mar Caspio. A tal proposito, dunque, se il Kurdistan esistesse e fosse uno Stato indipendente, rivestirebbe un’importanza strategica rilevante, in quanto il gas naturale scorrerebbe all’interno dei suoi territori¹².

¹¹ DE BIASI A. et al., op. cit., p. 53 ss.

¹² FRANZA MARCO, “Kurdistan, lo Stato introvabile”, in *Limes : Turchia-Israele: la nuova alleanza*, 3/1999.



Figura 2: la mappa raffigura degli ipotetici confini per lo Stato del Kurdistan, comprendente i territori a maggioranza curda dei quattro Stati di Turchia, Siria, Iraq e Iran. Fonte: Yildiz (2004).

L'ultima grande risorsa strategica di cui gode il Kurdistan è il c.d. oro blu, ovvero l'acqua. Infatti, le risorse idriche curde non sono di certo comparabili alla scarsità di acqua che da secoli caratterizza la regione mediorientale. Oltre ai due fiumi su cui nacquero le prime civiltà del mondo, il Tigri e l'Eufrate, troviamo altri importanti bacini idrici tra cui il lago Van in Turchia, il lago Urmia in Iran, e numerose dighe per la produzione di energia idroelettrica che oltre ad alimentare l'agricoltura curda, ne arricchiscono l'economia, nonché, come si diceva, ne accrescono l'importanza strategica¹³. Il territorio curdo, per finire, rappresenta anche una terra di passaggio obbligatoria per numerose vie commerciali, per esempio quella che collega Iran, Iraq e Turchia. Se si osserva il Kurdistan più ampiamente, si può notare come esso giace esattamente su uno degli snodi principali dell'antica Via della Seta. Non a caso durante l'embargo statunitense nella Guerra del Golfo il Kurdistan raffigurava il punto nevralgico del contrabbando nella regione¹⁴.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Ibidem*.

1.3 La definizione di popolo nel diritto all'autodeterminazione.

Dopo aver osservato la demografia e la geografia del Kurdistan, si entrerà ora più nello specifico per ciò che concerne i curdi all'interno del diritto internazionale, in quanto gruppo di individui. Questo si rende doveroso alla luce dell'analisi che si svolgerà in seguito nei confronti della popolazione curda nei riguardi del diritto all'autodeterminazione dei popoli. Infatti, per prima cosa, la definizione di un diritto implica necessariamente l'individuazione dei soggetti destinatari dello stesso. Va inoltre ricordato che, a differenza di quei diritti umani la cui titolarità è individuale, ad esempio quelli contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, il diritto all'autodeterminazione può essere invocato specificatamente da una pluralità di individui.

Mentre nel capitolo successivo si analizzeranno alcuni degli aspetti teorici e pratici del diritto all'autodeterminazione, in questo capitolo si vuole mettere in evidenza *in primis* come questo sia passato dall'essere un principio all'essere un diritto; in secondo luogo come nonostante questa evoluzione, esso non presenti ancora una definizione ufficiale del suo titolare.

Generalmente parlando, per autodeterminazione si intende quel processo attraverso cui un particolare gruppo di persone è libero di potersi autoaffermare in quanto tale e detenere il potere politico, economico e socioculturale. Tale concetto diviene internazionalmente rilevante agli inizi del XX secolo, in particolare con i due leader comunisti Stalin¹⁵ e Lenin¹⁶, ma trova la sua completa affermazione come principio nei noti *Fourteen Points* del presidente americano Wilson durante le trattative per la pace di Versailles.

Tuttavia, il Patto che istituirà la Società delle Nazioni in seguito alle trattative di pace della Prima Guerra Mondiale non contiene alcun riferimento al principio dell'autodeterminazione. Bisognerà aspettare il termine della Seconda Guerra Mondiale, quando nella Carta delle Nazioni Unite del 1945 viene fatto un esplicito riferimento ad esso nel Preambolo, all'Articolo 1, e all'Articolo 55. Va ricordato però che, nonostante i riconoscimenti generali e programmatici, il fatto che nella Carta non appaiano meccanismi o procedure per la sua attuazione, ne impedisce l'implementazione. Ciò invece avverrà

¹⁵ Cfr. STALIN JOSEPH, "Marxism and the National Question" (1913), in J. Stalin, *Marxism and the National and Colonial Question. A Collection of Articles and Speeches*, Lawrence & Wishart, Londra, 1941, p. 19.

¹⁶ Cfr. LENIN VLADIMIR I., "Thesis on the Socialist Revolution and the Right of Nations to Self-Determination", in *Collected Works*, 4th English Edition, Vol. 22, Progress Publishers, Mosca, 1964, pp.143-156.

negli anni a seguire, quando iniziarono ad affermarsi i movimenti di liberazione nazionale dalle potenze coloniali in Africa e in Asia. A differenza di oggi, in quel contesto risultava più facile individuare coloro ai quali spettasse tale principio¹⁷.

Il principio dell'autodeterminazione dei popoli trova spazio successivamente anche all'interno del diritto pattizio, diventando a tutti gli effetti un diritto nell'ordinamento internazionale. Per fare alcuni esempi, possiamo citare *in primis* l'Articolo 1 comune al Patto sui Diritti Civili e Politici e al Patto sui Diritti Sociali, Economici e Culturali del 1966. Inoltre, tale diritto si può ritrovare anche nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Principi di Diritto Internazionale Concernenti le Relazioni Amichevoli e la Cooperazione tra gli Stati del 1970, nell'atto finale della Conferenza sulla Cooperazione e la Sicurezza in Europa del 1975 e nella successiva Carta di Parigi per una Nuova Europa del 1994, o ancora nella Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli del 1981.

Nonostante i numerosi richiami all'interno di convenzioni e trattati, vi è molta ambiguità intorno al diritto dell'autodeterminazione dei popoli, come viene messo in evidenza dal Centro Studi per i Diritti Umani dell'Università di Padova "Antonio Papisca"¹⁸:

“Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato. Ma in nessuna norma giuridica internazionale c'è la definizione di popolo. Questa reticenza concettuale non è dovuta al caso. Gli stati giocano sull'ambiguità, non essendo ancora disposti ad ammettere espressamente che i popoli hanno una propria soggettività internazionale. Per il concetto di popolo bisogna pertanto riferirsi a documenti ufficiali o semi-ufficiali privi di carattere giuridico.”

Con ogni probabilità, uno dei documenti ufficiali che più si avvicina alla definizione di “popolo” è il rapporto finale redatto al termine dell'”UNESCO International Meeting of Experts on further study of the concept of the rights of peoples” tenutosi a Parigi nel novembre del 1989. Il seminario, come si può intuire dal titolo, era stato pensato con

¹⁷ CENTRO STUDI DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA PER I DIRITTI UMANI “ANTONIO PAPISCA”, “Autodeterminazione, diritti umani e diritti dei popoli, diritti delle minoranze, territori transnazionali”, presentato alla Conferenza generale della Helsinki Citizens' Assembly, HCA Bratislava, 25 e 29 marzo 1992, aggiornato il 2 ottobre 2009.

¹⁸ *Ibidem*.

l'intento di sviluppare ulteriormente il concetto dei diritti dei popoli e si poneva diversi obiettivi. Tra questi, quello di trovare una serie di criteri che potessero in qualche modo essere di supporto nell'individuazione di un popolo in qualità di soggetto giuridico, onde evitare situazioni ambigue che avrebbero potuto minare i confini nazionali, la sovranità nazionale, e la pace e la sicurezza¹⁹. Tuttavia, il risultato fu soltanto una descrizione – e non una definizione – di “popolo”, il quale veniva indicato, non senza alcune persistenti ambiguità, in questi termini:

“A group of individual human beings who enjoy some or all of the following common features: a) a common historical tradition; b) racial or ethnic identity; c) cultural homogeneity; d) linguistic unity; e) religious or ideological affinity; f) territorial connection; g) common economic life.”

Da questo elenco non risulta ben chiaro quante di queste caratteristiche sia necessario dimostrare, poiché viene stabilito come sufficiente il possesso di solo alcune di esse, senza specificare se minimo due, tre, o tutte sette. La descrizione poi prosegue affermando che:

“The group must be of a certain number which need to be large (e.g. the people of micro States) but which must be more than a mere association of individuals within a State; The group as a whole must have the will to be identified as a people or the consciousness of being a people [...]; The group must have institutions or other means of expressing its common characteristics and will for identity.”

Alla luce di questi criteri, alcuni studiosi e accademici hanno separato la definizione di “popolo” in elementi oggettivi e elementi soggettivi²⁰. I primi includono «a common racial background, ethnicity, language, religion, history and cultural heritage»²¹, mentre i secondi includono la volontà di volersi identificare come un popolo.

¹⁹ “The definition of “peoples” is uncertain and that the notion of peoples’ rights could lead to dangerous proliferation of claims, undermining settled borders, national sovereignty and international peace and security”. UNESCO, “Final Report and Recommendations”, UNESCO International Meeting of Experts on further study of the concept of the rights of peoples” tenutosi a Parigi il 27-30 novembre 1989, Division of Human Rights and Peace, 1990, p. 8.

²⁰ HADJI PHILIP S., “The Case for Kurdish Statehood in Iraq”, *Journal of International Law*, 2009, Vol. 41 (2), Case Western University, p. 521.

²¹ PUBLIC INTERNATIONAL LAW & POLICY GROUP, “The Nagorno Karabagh Crisis: a Blueprint for Resolution”, *Public International Law & Policy Group and the New England Center for International Law & Policy*, 2000, p. 34.

1.4 I curdi e i criteri per la definizione di popolo.

Partendo dagli elementi oggettivi, David McDowall²² mette in evidenza come in passato la molteplicità di tribù e famiglie rivali esistenti impediva di considerare i curdi come un'entità etnica ben definita. Tuttavia, con il passare dei secoli, è possibile trovare diverse testimonianze di popolazioni di regni o Stati che spesso vengono identificati come predecessori dei curdi moderni. Con l'ascesa dell'Impero ottomano nel XVI secolo, i curdi furono in grado di mantenere le loro divisioni interne, ma a partire dal XIX secolo iniziarono a reclamare forme più ampie di autonomia e indipendenza, sistematicamente negate – e talvolta represses violentemente - dagli Ottomani²³. Come si vedrà più nello specifico nel capitolo seguente, da quel momento i curdi furono inseriti nei contesti statali di Turchia, Siria, Iraq e Iran, e da allora ogni parte della popolazione iniziò a pensare al proprio destino all'interno del proprio Stato di riferimento. Questo tuttavia non cancella di fatto il passato storico comune e le affinità socioculturali.

Per quanto riguarda l'unità linguistica, se si dovessero prendere le quattro popolazioni curde separatamente, si potrebbe tranquillamente affermare che ognuna delle quattro possieda una lingua comune, seppur a loro volta con alcune variazioni interne o dialetti²⁴. Invece, se si dovesse considerare una lingua unica per il Kurdistan, bisogna fare alcune considerazioni. Matteo Zola²⁵ chiarisce come non esista una vera e propria lingua curda, piuttosto al suo interno «esistono tre varietà di 'curdo' evolutesi parallelamente: il *kurmanji* parlato a settentrione (tra Turchia, Armenia, Kazakhstan), il *sorani*, parlato nell'area centrale (Iraq e Iran del nord) e il *pehlewani*, o curdo meridionale, nella provincia di Kermanshah, nell'Iran occidentale». Tuttavia, Zola spiega come «ciascuna di queste varianti rappresenta un elemento identitario imprescindibile per la comunità di parlanti che, tuttavia, si riconoscono parte di una grande nazione curda», motivo per il quale oggi il *kurmanji* viene ormai parlato dall'80% dei curdi. Yildiz²⁶ inoltre evidenzia come nonostante le lingue ufficiali statali abbiano avuto delle influenze sui dialetti curdi, ragione per cui si possono trovare alcune parole di turco nel dialetto dei curdi turchi o alcune parole

²² McDOWALL D., op. cit., pp. 3 ss.

²³ *Ivi*, p. 55 ss.

²⁴ *Ivi*, p. 9 s.

²⁵ ZOLA MATTEO, "Linguae: la Lingua Curda, all'origine di un popolo", *East Journal* [online], 9 ottobre 2019.

²⁶ YILDIZ K., op. cit., p. 8.

di arabo nel dialetto curdo in Iraq, e così via, questo non rappresenti comunque un impedimento nella comunicazione fra i vari gruppi.

Invece, Martin van Bruinessen²⁷, studioso di diverse culture orientali tra cui quella curda, mette in evidenza l'aspetto religioso e afferma come la maggioranza dei curdi²⁸ siano musulmani sunniti²⁹. Tuttavia, come nel caso dei dialetti locali, Bruinessen³⁰ e Yildiz³¹ spiegano che alcune influenze dei popoli confinanti e la libertà di religione nei territori a maggioranza curda, hanno contribuito a creare una costellazione di minoranze religiose all'interno della popolazione curda, in particolar modo il Cristianesimo (soprattutto nei dintorni dell'Armenia), il Giudaismo, l'Alevismo (in Turchia), l'Islam sciita (soprattutto nell'Iraq meridionale e in Iran), e infine lo Yazidismo (nello Sinjar iracheno, al confine con la Siria). Anche in questo caso, si potrebbe presumere che, se presi individualmente, i quattro gruppi risulterebbero maggiormente omogenei da un punto di vista religioso piuttosto che se considerati nel loro insieme. Ciò che è doveroso mettere in evidenza in questo contesto è che sebbene i curdi presentino alcune minoranze religiose al loro interno, essi invece condividono l'idea del ruolo che la religione dovrebbe avere nella vita di uno Stato. Infatti, a differenza di alcuni fanatismi religiosi mediorientali, i curdi sono sostenitori del secolarismo statale. Un riscontro di ciò è osservabile nel fatto che sia nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno, sia nel *Rojava*, le scuole devono essere religiosamente neutrali³², così come ad ogni gruppo religioso è consentito seguire la propria fede, come si evince da un rapporto della "United States Commission On International Religious Freedom"³³.

A questo punto, non resta che considerare gli elementi soggettivi, ovvero quelli che in precedenza sono stati definiti con il volersi identificare come un popolo. Se da un lato si potrebbe indagare sull'effettiva volontà di tutte e quattro le parti curde in tal senso,

²⁷ VAN BRUINESSEN MARTIN, "Religion in Kurdistan", first published in *Kurdish Times* (New York), Vol. 4 nos. 1-2 (1991), pp. 5-27, reprinted in Martin van Bruinessen, *Mullas, Sufis and Heretics: The Role of Religion in Kurdish Society. Collected articles*, The Isis Press, Istanbul, 2000, p. 2 ss.

²⁸ L'autore afferma essere una percentuale compresa fra i due terzi e i tre quarti.

²⁹ Van Bruinessen identifica i curdi sunniti come aderenti allo Sciafeismo, chiamato anche scuola shafi'ita, ovvero uno dei 4 *madhhab*, i.e. le scuole giuridico-religiose islamiche che si occupano delle problematiche connesse alla Legge Coranica. Lo Sciafeismo distingue i curdi per esempio dai loro vicini turchi e arabi iracheni sunniti, i quali invece seguono tendenzialmente lo Hanafismo.

³⁰ VAN BRUINESSEN MARTIN, op. ult. cit., p. 7 ss.

³¹ YILDIZ K., op. cit., p.8 ss.

³² AQRAWI-WHITCOMB PERI-KHAN, "Secularism: essential to Kurdish identity", *Kurdistan 24* [online], 22 novembre 2015 (<https://www.kurdistan24.net/en/news/60f92b44-a468-4940-8cab-2af2abe47f2d>).

³³ SMITH CRISPIN, SHADAREVIAN VARTAN, "Wilting in The Kurdish Sun: The Hopes and Fears of Religious Minorities in Northern Iraq", *United States Commission on International Religious Freedom*, 2016.

dall'altro ad oggi è difficile pensare ad un nazionalismo unitario con l'obiettivo di creare uno Stato curdo. Questo consente di comprendere perché non si possa parlare di una questione curda unica che interessi tutti e quattro i Kurdistan, con riferimento all'autodeterminazione, ma piuttosto di come essa si sia frammentata in quattro "sub-questioni".

Edmonds³⁴, analizzando i nazionalismi curdi e la storia delle loro rivolte nei quattro Stati, spiega come nel XIX secolo le divergenze dei capi tribù, interessati a vantaggi personalistici e feudali, ostacolarono lo sviluppo di un nazionalismo curdo unitario, il quale, come altri nazionalismi arabi o armeni dello stesso periodo, si andava sviluppando tra le popolazioni che si volevano liberare dal giogo dell'Impero ottomano³⁵. Kirisci e Winrow³⁶, svolgendo la stessa tipologia di analisi, aggiungono che nel momento in cui si andava formando la Repubblica turca³⁷, il nazionalismo curdo non riuscì a raggiungere il suo apice. Al contrario, i due autori descrivono l'esistenza di tre diversi gruppi di curdi che perseguivano obiettivi diversi: un primo gruppo che si identificava con il movimento di resistenza che lottava in Anatolia per la creazione di uno Stato curdo, svanito in seguito al Trattato di Losanna; un altro gruppo di nazionalisti che aspirava ad un'autonomia all'interno di uno Stato ottomano o turco; e infine un ultimo gruppo che includeva «powerful Kurdish tribal leaders who were mostly interested in creating their own 'kingdoms' over the parts of Kurdish-populated territories they controlled».

Kirisci e Winrow³⁸ spiegano inoltre come questi eventi abbiano evidenziato la complessità delle rivalità tra i leader delle tribù curde, impedendo alla popolazione di selezionare e supportare un'unica leadership che organizzasse una lotta nazionalista comune, concludendo che la redistribuzione dei curdi all'interno di altri Stati ha reso il prospetto di un'unità curda meno probabile. Per questo motivo, spiega Edmonds³⁹, il nazionalismo curdo si divide e oggi si evolve, e differisce negli obiettivi, a seconda della

³⁴ Cecil J. Edmonds (26 October 1889 – 11 June 1979) fu un ufficiale politico britannico che partecipò ai corpi di spedizioni in Mesopotamia e alla *Norperforve* nel Nord della Persia, per poi entrare a far parte all'autorità amministrativa civile del neonato Iraq.

³⁵ EDMONDS CECIL, "Kurdish Nationalism", in "Nationalism and Separatism", *Journal of Contemporary History*, Sage Publications Ltd., 1971, Vol. 6 (1), pp. 87 ss.

³⁶ KIRISCI KEMAL, WINROW GARETH, *The Kurdish Question and Turkey*, Routledge, 1a ed., Londra, 1997, p. 84 ss.

³⁷ Nel prossimo capitolo si studierà come, in seguito al Trattato di Sèvres, la nascita della Repubblica di Turchia coincideva con le speranze di parte della popolazione curda di vedere uno proprio Stato realizzarsi.

³⁸ *Ivi*, p. 87.

³⁹ EDMONDS C., op. cit., p. 106 s.

situazione politica e militare dello Stato in cui ci si trova. Van Bruinessen⁴⁰ sintetizza questo discorso sostenendo come la divisione politica e territoriale che segue la Prima Guerra Mondiale non abbia fatto altro che aumentare le differenze culturali e linguistiche, poiché «the Kurds of Iraq, without giving up their Kurdishness, gradually became more Iraqi and even to some extent Arabicised, those of Iran more Iranian, and the Kurds of Turkey more Turk». Quindi, nonostante la consapevolezza di essere parte di un'identità curda unica e di avere interessi in comune, non si è mai perseguita una strategia unitaria. Ciononostante, Romano⁴¹ sottolinea come i nuovi mezzi di comunicazione consentano ai curdi delle varie regioni di essere collegati tra di loro a discapito di frontiere e censure. Pertanto, non bisogna escludere che la sempre maggiore autonomia del *Rojava* e l'indipendenza *de facto* del Kurdistan iracheno non possano portare i curdi ad unirsi sotto un unico sforzo, sebbene sia prematuro fare una previsione sui suoi risultati.

Per concludere, è possibile affermare che oggi prevalgono gli interessi particolari delle varie popolazioni dei quattro Kurdistan, riflesso di un passato di rivalità famigliari e tribali, che impediscono di considerare i curdi come un solo popolo. Mentre a livello generale non è possibile parlare di una volontà collettiva per formare un unico Stato, lo stesso non si può sostenere a livello particolare, specialmente nel caso di Iraq, Turchia e Siria. Volendo trascurare il futuro del *Rojava*, il quale risulta incerto e soggetto a numerose dinamiche esterne relative alla guerra civile siriana, e i curdi in Turchia, nei prossimi capitoli si prenderà in considerazione la situazione dei curdi in Iraq, e le rispettive possibilità di formare uno Stato. Infatti, nonostante sia risultato difficile dimostrare l'esistenza di un unico popolo curdo a causa delle differenze accentuatosi nel tempo, questo non preclude l'analisi delle richieste particolari di autonomia e indipendenza dei curdi iracheni.

⁴⁰ VAN BRUINESSEN MARTIN, "Shifting National and Ethnic Identities," *Journal of Muslim Minority Affairs*, 1998, Vol. 18, p. 40.

⁴¹ ROMANO DAVID, "Modern Communications Technology in Ethnic Nationalist Hands: The Case of the Kurds", *Canadian Journal of Political Science*, 2002, Vol. 35 (1), pp. 127 ss.

2. L'ORIGINE DELLA QUESTIONE CURDA E L'APPLICABILITÀ DEL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE.

2.1 Il mancato inserimento del Kurdistan nei progetti europei: l'Accordo Sykes-Picot.

Dopo aver osservato i tratti generali della popolazione curda e le sue problematiche relative all'identificazione in qualità di popolo, e prima di entrare nello specifico del caso del Kurdistan iracheno, in questo capitolo si vogliono mettere in evidenza alcuni aspetti rilevanti della storia del Kurdistan e il suo collegamento con il diritto internazionale.

Nel capitolo precedente si è sottolineato come la mancata coesione delle molteplici tribù curde abbia impedito il perseguimento di un unico nazionalismo curdo che si ribellasse al dominio ottomano e giocasse le sue carte nel contesto della Prima Guerra mondiale. Se da un lato il destino dei curdi e le aspirazioni – di alcuni – ad avere un proprio Stato furono impediti da tale divisione, dall'altro la storia mostra come la loro separazione fu decisa perlopiù sui tavoli europei. A tal proposito, sono individuabili quattro passaggi fondamentali: l'Accordo Sykes-Picot del 1916, la Pace di Parigi del 1919, il Trattato di Sèvres del 1920, e il Trattato di Losanna del 1923.

Il primo di questi è l'accordo sull'Asia Minore, più comunemente conosciuto come Accordo Sykes-Picot del 1916⁴². Tale accordo trovò spazio all'interno del contesto della Prima Guerra mondiale, la quale viene spesso ricordata come la Guerra che causò la caduta dei tre grandi imperi dell'epoca. In particolare, è di interesse per questo elaborato osservare la spartizione dei territori conseguente la dissoluzione dell'Impero ottomano.

Nel novembre del 1917, a seguito della Rivoluzione russa, i Bolscevichi resero pubblici i dettagli dell'accordo Sykes-Picot del maggio 1916. L'accordo, frutto delle negoziazioni di due diplomatici, l'uno inglese (Mark Sykes) e l'altro francese (François Georges Picot),

⁴² Questo accordo è considerato da diversi storici come l'inizio del completo coinvolgimento dell'Occidente nelle questioni mediorientali. Gli europei, in particolare francesi e inglesi, erano dell'idea che una volta dissoltosi l'Impero ottomano, le popolazioni arabe non sarebbero state pronte per autogovernarsi. L'accordo Sykes-Picot viene tante volte citato riguardo al Conflitto Arabo-Israeliano, ma è tornato di recente nel dibattito accademico in relazione alla nascita dello Stato Islamico (ISIS). Infatti, la propaganda islamica ha più volte menzionato come uno dei suoi intenti fosse quello di distruggere quei confini artificiali che erano stati creati all'inizi del secolo scorso, ad indicare come quel periodo in cui gli arabi non erano capaci di governarsi da soli fosse finito. Cfr. BILGING PINAR, "What is the point about Sykes-Picot?", *Journal of Global Affairs*, 2016, Vol. 2 (3), pp. 355-359.

si poneva come obiettivo una divisione equa delle province mediorientali ottomane e una sottrazione ai turchi di diversi territori dell'Anatolia. In particolare, come si può osservare nella Figura 1, alla Russia sarebbe spettata Istanbul, la zona degli Stretti e le province orientali, quindi quei territori caucasici sui quali oggi sono tracciati i confini russi con gli Stati di Georgia, Armenia e Azerbaigian, l'Italia sarebbe stata ricompensata con il sud-ovest dell'Anatolia, mentre la Grecia avrebbe guadagnato la regione che si affacciava sul Mar Egeo, quindi nei dintorni della città di Izmir⁴³. Mentre per quanto riguarda Regno Unito e Francia, gli inglesi avrebbero avuto un controllo totale su un'area corrispondente alla Mesopotamia, che sarebbe iniziata a nord di Baghdad e che si sarebbe estesa, passando per Basra, fino alla costa orientale della penisola arabica; allo stesso modo, la Francia avrebbe ottenuto il controllo sulla parte occidentale della regione, quindi la costa del Mediterraneo da Haifa (oggi nel nord di Israele, nei pressi del confine con il Libano) fino alla Turchia meridionale, e che si estendeva nell'entroterra a nord fino al cuore dell'Anatolia e ad est fino a Mosul⁴⁴.

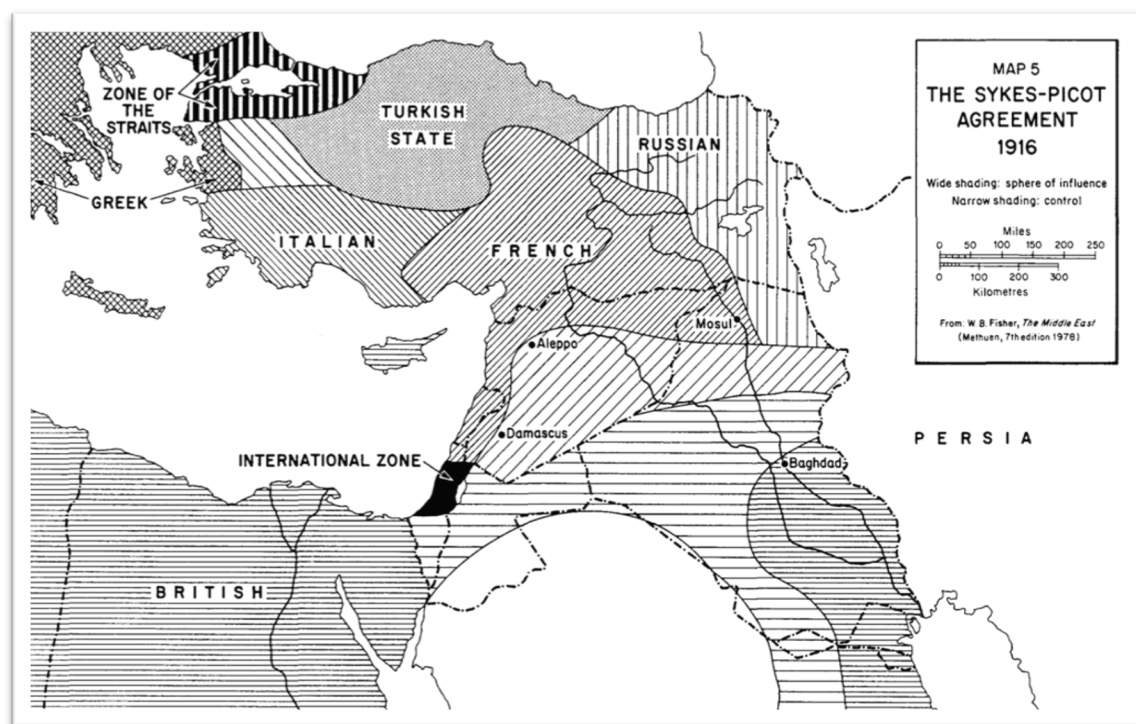


Figura 3: Una rappresentazione su mappa degli Accordi Sykes-Picot. Fonte: McDowall (2004).

⁴³ MCDOWALL D., op. cit., p. 115.

⁴⁴ OTTAWAY MARINA, "Learning from Sykes-Picot", *Middle East Program: Occasional Paper Series*, The Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2015, p. 3.

Su questi territori, Gran Bretagna e Francia avrebbero potuto sia amministrare direttamente con funzionari coloniali, o indirettamente tramite l'utilizzo di governanti locali di loro scelta. Inoltre, Francia e Gran Bretagna si assegnarono rispettivamente le zone di influenza, in cui sarebbero sorti Stati arabi indipendenti, o una confederazione da essi controllata. Infine, un'area comprendente all'incirca Israele e la Cisgiordania sarebbe stata dichiarata zona internazionale controllata congiuntamente da Gran Bretagna, Francia e Russia. La penisola arabica, ad eccezione della costa orientale rivendicata dalla Gran Bretagna, sarebbe rimasta sotto il controllo arabo. Il testo dell'accordo mostra chiaramente che la principale preoccupazione sia francese che inglese fosse quella di proteggere i loro interessi, motivo per il quale si discusse molto sull'accesso ai porti e sulle imposizioni di tariffe⁴⁵.

La problematica principale relativa all'accordo Sykes-Picot, ovvero il suo successivo fallimento, furono i numerosissimi interessi in gioco di una molteplicità di attori coinvolti⁴⁶. McDowall⁴⁷, analizzando il periodo storico fra il citato accordo e la Pace di Parigi, mette in evidenza i diversi punti di vista. Egli afferma come per i turchi la questione chiave fosse minimizzare le perdite territoriali, soprattutto in Anatolia, motivo per il quale gli statisti ottomani, in un consenso generale, furono a favore di un dialogo con gli Alleati. Per quanto riguarda gli armeni, essi si ritrovarono in una posizione simile a quella dei curdi, tant'è che a Istanbul i turchi temevano si formasse un fronte comune contro gli stessi ottomani da parte dei due gruppi⁴⁸. Infine, per la Gran Bretagna, negli eventi successivi all'intesa con la Francia, la questione del Kurdistan sembrava essere destinata a rimanere secondaria rispetto ad un accordo politico per i principali territori di interesse, ossia la Siria e la Mesopotamia⁴⁹, anche se come si vedrà la posizione inglese cambiò da lì a poco.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ EYTAN FREDDY, "The Failures of the International Community in the Middle East since the Sykes-Picot Agreement, 1916-2016", *Jerusalem Center for Public Affairs* [online], 2016. Disponibile a: <https://jcpa.org/the-failures-in-the-middle-east-since-the-sykes-picot-agreement/>

⁴⁷ MCDOWALL D., op. cit., p. 117.

⁴⁸ *Ivi*, p. 116.

⁴⁹ *Ibidem*.

2.2 Il cambio di strategia inglese e il progetto di uno Stato del Kurdistan.

Il secondo passaggio fu la Pace di Parigi. Come è risaputo, l'obiettivo delle trattazioni che seguirono la Prima Guerra mondiale fu quello di creare un nuovo ordine in Europa – e nel Medio Oriente – che garantisse una pace duratura, con l'ausilio di una nuova entità che avrebbe preso il nome di Società delle Nazioni, la *League of Nations*. I pilastri su cui si basò la Conferenza furono i già menzionati *Fourteen Points* del presidente americano Wilson, nei quali veniva richiamato il principio dell'autodeterminazione⁵⁰. In particolare, in riferimento anche al Kurdistan, il dodicesimo punto recitava:

«Point XII: The Turkish portion of the present Ottoman Empire should be assured a secure sovereignty, but the other nationalities which are now under Turkish rule should be assured an undoubted security of life and an absolutely unmolested opportunity of autonomous development, [...]»

Allain mette in evidenza che quando Wilson si esprimeva in merito alle *other nationalities*, intendeva *in primis* il destino degli armeni, vittime del genocidio commesso dai Giovani Turchi con l'assistenza dei curdi⁵¹. Infatti, le popolazioni curde in quest'area agirono in qualità di ausiliari delle truppe turche nelle loro operazioni di pulizia etnica, beneficiandone con l'acquisizione delle proprietà armene abbandonate⁵². Ciononostante, il primo ministro inglese Lloyd George insistette per inserire il Kurdistan all'interno del sistema del mandato, previsto dall'articolo 22 del Patto della Società delle Nazioni⁵³. Come

⁵⁰ ALLAIN JEAN, "Beyond Positivism: Denial of Kurdish Self-Determination", in ALLAIN J., *International Law in the Middle East: Closer to Power than Justice*, Routledge, 2017, p. 15.

⁵¹ *Ibidem*. Cfr. GEERDINK FRÉDERIKE, "Kurds in Turkey atone for their role in the Armenian genocide", *Public Radio International* [online], 2015. Disponibile a: <https://www.pri.org/stories/kurds-turkey-atone-their-role-armenian-genocide>.

⁵² Si stima che un milione di armeni morì nel 1915–16 nel tentativo dei Giovani Turchi di ripulire le regioni nord-orientali dell'Impero ottomano dalle sue popolazioni cristiane, percepite come potenziali alleati dell'invasione dell'esercito russo. MCDOWALL D., op. cit., p. 102 ss.

⁵³ Va specificato in questo contesto che il primo ministro inglese George non fosse del tutto a conoscenza della situazione in Anatolia. Infatti, la percezione comune di quella regione era la divisione secondo linee religiose fra i turchi musulmani e gli armeni-curdi cristiani, motivo per il quale nella bozza dell'articolo 22 non rientrava uno Stato curdo, il quale fu aggiunto successivamente. Sebbene non siano state sollevate obiezioni, quando il Patto della Società delle Nazioni fu considerato nel suo insieme, la modifica relativa al Kurdistan rimase assente dal progetto in lingua francese dell'articolo 22. Sembrerebbe che ciò fosse dovuto alla riluttanza della Francia a consentire l'introduzione del Kurdistan sotto la tutela della Gran Bretagna, e quindi a svantaggio francese. Quando l'articolo 22 dell'Alleanza fu finalmente accettato, il riferimento al Kurdistan, che doveva essere posto

afferma Jmor, questo avvenne non per ragioni di affinità con qualsiasi movimento nazionalista curdo, ma per ragioni di geopolitica. La Gran Bretagna vide nella creazione del Kurdistan uno Stato cuscinetto tra Turchia e Russia da un lato, e con la Mesopotamia (il futuro Iraq) dall'altro⁵⁴.

Il cambio di strategia del Regno Unito si spiega con gli eventi che seguirono l'accordo firmato con la Francia nel 1916. Come è possibile notare nella già osservata Figura 1, la Gran Bretagna non era interessata principalmente al Kurdistan. Tuttavia, il ritiro della Russia dagli accordi creò un vuoto che in qualche modo andava riempito, pena un equilibrio precario della regione⁵⁵. Inizialmente, questo spazio di terra sarebbe dovuto spettare agli Stati Uniti in quanto rientrante fra le Potenze vincitrici, ma il presidente Wilson sul piano interno trovò il Congresso riluttante a ratificare il Trattato di Versailles e ad accettare i mandati per l'Armenia e il Kurdistan⁵⁶. Dunque, la Gran Bretagna fu costretta a colmare questo vuoto per non rischiare di perdere da lì a breve gli altri territori guadagnati⁵⁷, ma non solo. Nei suoi successivi negoziati con la Francia, la Gran Bretagna, restia ad assumersi l'onere finanziario e militare di agire come garante di un "Grande Kurdistan", favorì il suo smembramento con l'obiettivo di includere nei territori inglesi in Iraq anche la provincia di Mosul, originariamente spettante alla Francia. Questo perché il *vilayet* di Mosul rappresentava già all'epoca un importante giacimento di petrolio. Il risultato di questi negoziati fu il successivo Trattato di Sèvres⁵⁸.

sotto il sistema mandatario della Società, fu omissis. JMOR SALAH, *L'Origine de la question Kurde*, Editions L'Harmattan, 1994, p. 99.

⁵⁴ *Ivi*, p. 13.

⁵⁵ McDOWALL D, op. cit., p. 116 ss.

⁵⁶ L'opposizione del Senato al Trattato di Versailles era dovuta all'Articolo 10 del Trattato stesso, che riguardava la sicurezza collettiva della Società delle Nazioni. Questo articolo, sostenevano gli oppositori, cedeva i poteri di guerra del governo degli Stati Uniti al Consiglio della Società. In una votazione finale del 19 marzo 1920, il Trattato di Versailles non fu ratificato per soli sette voti. Di conseguenza, il governo degli Stati Uniti firmò un trattato a parte, il Trattato di Berlino, il 25 agosto 1921. Nella fattispecie, il trattato di pace separato con la Germania stabilì che gli Stati Uniti avrebbero goduto di tutti i "diritti, privilegi, indennità, risarcimenti o vantaggi" conferitigli dal Trattato di Versailles, ma tralasciando qualsiasi menzione alla Società delle Nazioni, a cui gli Stati Uniti non aderirono mai. Cfr. Archivio del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (<https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/wwi/89875.htm>).

⁵⁷ ALLAIN J., op. cit., p. 17.

⁵⁸ Cfr. ESKANDER SAAD, "Britain's Policy in Southern Kurdistan: The Formation and the Termination of the First Kurdish Government, 1918-1919", *British Journal of Middle Eastern Studies*, 2000, Vol. 27 (2), pp. 139-163.

2.3 Dalla promessa alla negazione di uno Stato: il Trattato di Sèvres e il Trattato di Losanna.

Il passaggio successivo, dunque, fu il Trattato di Sèvres del 1920, il quale intendeva stabilire la pace tra gli Alleati, principalmente Francia e Regno Unito, e la Turchia⁵⁹. Il Trattato fu di particolare rilevanza anche per i curdi, i quali per la prima volta videro una concreta proposta, inserita nelle trattative, di ottenere un proprio Stato. Tuttavia, questo nasceva già con forti limitazioni rispetto al progetto presentato dai delegati curdi alla conferenza di Parigi, e rappresentava solamente il 20% del territorio su cui risiedevano effettivamente i curdi. Torelli spiega che le delimitazioni territoriali erano principalmente conseguenza del fatto che gli Stati europei non volevano che il Kurdistan fosse annesso a nessuno dei territori su cui essi esercitavano il mandato⁶⁰. Pertanto, nel Trattato di Sèvres fu deciso che questo territorio era da considerarsi, perlomeno inizialmente, come parte della Turchia, nonostante i proclami europei di voler liberare quei popoli per anni dominati dagli ottomani⁶¹ (Figura 4).



Figura 4: Una rappresentazione su mappa delle decisioni del Trattato di Sèvres del 1920. Fonte: Federica Campanelli (2019)

⁵⁹ TORELLI, op. cit., p. 29.

⁶⁰ TORELLI S., op. cit., p. 29 s.

⁶¹ ALLAIN J., op. cit., p. 17.

Il Trattato, firmato il 10 agosto 1920 a Sèvres, in Francia, stabiliva all'art. 62 la creazione di una commissione interalleata che avrebbe dovuto elaborare uno schema di autonomia locale per le zone curde «ad est dell'Eufrate, a sud del confine meridionale del nuovo Stato Armenia, e a nord della frontiera della Turchia con la Siria e la Mesopotamia». L'art. 64 invece stabiliva che entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato, i popoli curdi che rientravano nella precedente definizione avrebbero potuto rivolgersi al Consiglio della Società delle Nazioni per dimostrare che la maggioranza di queste aree desiderasse l'indipendenza dalla Turchia. Quest'ultima avrebbe dovuto di conseguenza concedergliela senza alcun tipo di opposizione.

Se ad una prima osservazione risulta un buon risultato, Torelli definisce il Trattato di Sèvres come una “vittoria mutilata” per i curdi⁶². Prima di tutto, si è già visto come il Kurdistan cui si fa riferimento a Sèvres fosse un territorio già di molto ristretto, in quanto il Kurdistan meridionale sarebbe rientrato nel “britannico” Iraq, e il Kurdistan orientale sarebbe rimasto sotto l'autorità iraniana. In secondo luogo, volendo tralasciare per un attimo la divisione interna alla leadership curda⁶³, il Trattato fu firmato con l'Impero ottomano (il c.d. Governo di Costantinopoli) che di fatto ormai risultava delegittimato, motivo per il quale non fu mai ratificato⁶⁴. Infatti, si stava già formando in quei giorni ad Ankara un governo turco “parallelo” guidato dal generale turco che aveva precedentemente sconfitto gli alleati a Gallipoli durante la Grande Guerra, Mustafa Kemal detto Atatürk⁶⁵. Da questo momento, Atatürk sarebbe divenuto il vero interlocutore delle potenze alleate per la stabilizzazione della regione, che si sarebbe in seguito raggiunta, perlomeno sulla carta, con il Trattato di Losanna.

Il quarto e ultimo passaggio infatti è rappresentato dalla Conferenza che si tenne a Losanna nel 1923. Successivamente alla presa di potere da parte di Atatürk ad Ankara, nessuna delle Potenze europee voleva assumersi la responsabilità di sfidare il generale turco, il quale aveva al suo seguito gran parte dell'esercito⁶⁶. Dunque, fu solo la Grecia, in cerca di nuovi territori da occupare, a sfidare il generale. Tuttavia, a causa della netta superiorità turca, l'esercito ellenico riportò una pesante sconfitta, costringendo gli europei

⁶² TORELLI S., op. cit., p. 30.

⁶³ Cfr. TORELLI S., op. cit., p. 32 ss.; McDOWALL D., op. cit., p. 131 ss.

⁶⁴ TORELLI S., op. cit., p.30.

⁶⁵ ALLAIN J., op. cit., 18 s.

⁶⁶ *Ibidem*.

a trovare un nuovo accordo di pace⁶⁷. Come spiega Torelli, «nel momento in cui le potenze europee si trovarono a dover contrattare con lo stesso Atatürk per cristallizzare la nuova situazione in Medio Oriente e contribuire alla stabilizzazione dell'area, sacrificarono senza troppe esitazioni la causa curda alla nuova pace mediorientale»⁶⁸.

Gli Alleati invitarono formalmente sia il governo di Ankara sia quello di Istanbul a presenziare alla Conferenza di Losanna. A quel punto, nulla poteva impedire al generale turco di deporre il Sultano e far nascere la Repubblica di Turchia (c.d. "kemalista")⁶⁹. Il Trattato di Losanna, firmato il 24 luglio 1923, di fatto sostituì il precedente trattato, e non menzionava alcuna indipendenza o autonomia per i curdi, né menzionava alcuna forma particolare di protezione⁷⁰. I turchi riuscirono ad ottenere quasi tutte le richieste formulate, ad eccezione della provincia di Mosul che già era stata oggetto discusso da francesi e inglesi⁷¹. Dopo aver richiesto l'intervento della Società delle Nazioni e stipulato successivi accordi bilaterali, Gran Bretagna e Turchia decisero che Mosul sarebbe rimasta incorporata all'Iraq. Ai curdi venne concesso congiuntamente dal governo inglese e iracheno di poter risiedere all'interno dei confini dell'Iraq e di formare un proprio governo⁷². Tuttavia, una volta stabilito tramite un ulteriore trattato, il Trattato di Angora del 1926, la questione del confino turco-iracheno, il Regno Unito minimizzò la sua protezione per i curdi, talvolta reprimendo con la violenza alcune proteste nei pressi di Mosul⁷³.

Nasceva quindi la questione curda: mentre la Turchia si trovava a dover gestire le minoranze curde nel nuovo contesto etnico-culturale, i curdi iracheni venivano inseriti nel nuovo Iraq a maggioranza araba - sunnita e sciita, mentre i curdi inclusi nel territorio francese a sud della Turchia rientrarono nei confini siriani. Infine, i curdi in Iran, con l'aiuto dell'Unione Sovietica, misero in atto un tentativo di indipendenza fondando la c.d. Repubblica di Mahabad (1946), che fallì dopo qualche mese⁷⁴.

⁶⁷ *Ibidem*. Cfr. FROMKIN DAVID, 'The Alliances Come Apart', *A Peace to End All Peace: Creating the Modern Middle East, 1914–1922*, 1989, pp. 530–539.

⁶⁸ TORELLI S., op. cit., p. 30.

⁶⁹ MCDOWALL D., op. cit., p. 142.

⁷⁰ FALK RICHARD, "Problems and Prospects for the Kurdish Struggle for Self-Determination After the End of the Gulf and Cold Wars", *Michigan Journal of International Law*, 1994, Vol. 15 (2), p. 601.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² ALLAIN J., op. cit., p. 21. Cfr. YILDIZ K., op. cit., p. 10 ss.

⁷³ JMOR S., op. cit., p. 229 ss.

⁷⁴ TORELLI S., op. cit., p. 31.

2.4 La *State Security* e la repressione dei curdi: il fallimento del multiculturalismo e dell'integrazione.

Come si è visto, il periodo immediatamente successivo alla Prima Guerra mondiale vide da un lato il collassare dell'Impero ottomano, e dall'altro l'emergere di due moderni Stati, Turchia e Iran, e la creazione di due nuovi Stati coloniali, Iraq e Siria. Romano e Gurses⁷⁵ mettono in evidenza come le *élite* statali di tutti e quattro i Paesi abbiano tentato, a vari livelli, di perseguire quella che i due autori identificano come «the national strategy of the French Republic», ossia una politica di assimilazione aggressiva e forzata guidata dallo Stato centrale che conducesse alla creazione di una Nazione⁷⁶. Sia che si basasse sulla lingua, sulla cultura o religione, o sulla storia costruita intorno alle identità nazionali turche, persiane o arabe (nel caso di Iraq o Siria), i quattro Stati perseguirono politiche di assimilazioni simili rivolte ai vari gruppi etnici che si erano ritrovati all'interno dei loro nuovi confini⁷⁷. Nell'Iran più multietnico, la dimensione dei curdi li ha collocati secondi solo dopo gli azeri⁷⁸, mentre nel caso di Turchia, Iraq e Siria, i curdi si sono distinti come l'unica significativa minoranza etnica da assimilare⁷⁹.

Romano e Gurses⁸⁰ evidenziano come spesso questi tentativi di assimilazione si siano rivelati fallimentari, trasformandosi in repressioni violente. I governi di questi Paesi hanno usato la minaccia delle rivolte curde o timori di movimenti secessionisti per giustificare la creazione di *mukhabaraat*, “Stati di sicurezza”⁸¹, alimentando meccanismi di repressione, autoritarismo e raccolta di informazioni per silenziare il dissenso generale.

⁷⁵ ROMANO D. e GURSES M., “Introduction: The Kurds as Barrier or Key to Democratization”, in ROMANO D. e GURSES M., *Conflict, Democratization, and the Kurds in the Middle East: Turkey, Iran, Iraq, and Syria*, Palgrave MacMillan, New York, 2014, p. 4 s.

⁷⁶ I due autori fanno l'esempio di come al tempo della Rivoluzione francese nel 1789, meno della metà dei "francesi" parlasse francese. Oggi invece, al di là del fattore linguistico, praticamente tutta la popolazione si identifica come francese, anche se rimangono importanti distinzioni tra baschi, bretoni, corsici, ecc. Mentre la retorica ufficiale della Francia e della maggior parte degli altri Stati moderni oggi insiste sul fatto che chiunque sia nato entro i confini dello stato appartiene alla nazione, alcuni chiaramente “appartengono” più di altri. ROMANO D. e GURSES M., op. cit., p. 4.

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ Gli azeri hanno ampiamente mantenuto una coesistenza pacifica con il regime iraniano, mentre le relazioni dei curdi con lo Stato centrale sono state caratterizzate da numerose violente rivolte risalenti ai primi anni '20. Cfr. STANSFIELD GARETH, “The Evolution of the Political System of the Kurdistan Region of Iraq”, in GÜRBAY GÜLISTAN, HOFMANN SABINE, SEYDER FERHAD IBRAHIM, *Between State and Non-State: Politics and Society in Kurdistan-Iraq and Palestine*, Palgrave MacMillan, 2016, Part II, cap. 4, pp. 61-77.

⁷⁹ ROMANO D. e GURSES M., op. cit., p. 5.

⁸⁰ *Ivi*, p. 6.

⁸¹ *Ibidem*.

Inoltre, Kirstin J. H. Brathwaite, studiando i conflitti etnici su scala generale e prendendo in considerazione alcune delle maggiori rivolte e ribellioni che hanno caratterizzato i curdi in Turchia, Iraq, Siria, e Iran, dal 1961 al 2003, mette in evidenza come quando un determinato gruppo etnico transfrontaliero – come potrebbe essere il caso di una popolazione curda a scelta in uno dei quattro Stati – sia in conflitto con il proprio Stato, per così dire, “ospitante”, gli Stati confinanti percepiscono allo stesso modo una minaccia dai membri di quel gruppo etnico residente nel proprio territorio, portando lo Stato a intraprendere un’azione repressiva preventiva⁸². Brathwaite argomenta che, a sua volta, questa repressione cambia lo *status* di sicurezza del gruppo etnico internamente, provocando un’ulteriore ondata di violenze⁸³.

Gli sforzi di assimilazione forzata in tutti e quattro i Paesi, sottolinea David Mason⁸⁴, hanno generato tra i curdi un forte senso di identità etnica condivisa. Questo ha fatto sì che si mobilitasse una resistenza collettiva contro quelle politiche viste come minaccia alla loro identità e alla loro sopravvivenza culturale. La resistenza collettiva cui fa riferimento Mason ha generato molteplici ribellioni da parte della popolazione curda prima e dopo la fine della Seconda Guerra mondiale. Tuttavia, queste si sono rivelate fallimentari, almeno nel senso che in nessuno di questi casi i curdi sono stati in grado di allontanarsi dallo Stato ospitante e stabilire uno proprio Stato indipendente.

2.5 Il diritto all’autodeterminazione e la secessione.

In questo capitolo si è osservato, innanzitutto, come gli eventi politici abbiano determinato la creazione di nuovi Stati, e di conseguenza nuovi confini, entro cui si sono ritrovati ampi gruppi di persone di etnia curda, e, da ultimo, si è messo in luce come i tentativi statali di assimilare entro la nazione ospitante questi gruppi abbiano avuto risultati

⁸² BRATHWAITE KIRSTIN J. H., “Repression and the Spread of Ethnic Conflict in Kurdistan”, *Journal of Studies in Conflict & Terrorism*, 2014, Vol. 37 (6), p. 473.

⁸³ È interessante notare in questo contesto come il caso siriano sia differente. L’autrice spiega che tre elementi hanno contraddistinto e impedito l’emergere di conflitti etnici interni alla Siria, a differenza degli altri Stati. *In primis*, la maggior dispersione geografica degli abitanti curdi favorita anche da politiche statali, come ad esempio il “Cordone Arabo” al confine con l’Iraq e la Turchia per evitare contatti con altri curdi. In secondo luogo, il ritardo con cui hanno iniziato a formarsi i primi movimenti curdi per una serie di fattori, tra cui il fatto che erano sotto il controllo francese e non inglese. Infine, il governo siriano ha sempre mantenuto uno stretto controllo sull’aspetto politico e partitico del Paese fino a prima della Guerra civile, stroncando eventuali ribellioni sul nascere. Cfr. BRATHWAITE K., op. cit., p. 486 s.

⁸⁴ MASON DAVID T., “Democracy, Civil War, and the Kurdish People Divided between Them”, in ROMANO D. E GURSES M., *Conflict, Democratization, and the Kurds in the Middle East: Turkey, Iran, Iraq, and Syria*, Palgrave MacMillan, New York, 2014, p. 112.

controproducenti. Alla luce di questa analisi si ritiene ora opportuno concentrarsi sull'aspetto giurisprudenziale della questione curda, mettendo in luce il diritto all'autodeterminazione in relazione alla secessione e al principio dell'integrità territoriale.

Sebbene le istanze curde siano rimaste più o meno intensamente una costante all'interno dei quattro Stati, di recente sono riemerse sulla scena internazionale a causa di alcuni eventi, come ad esempio l'avanzata dello Stato Islamico (ISIS), la guerra civile in Siria e il referendum per l'indipendenza del Kurdistan iracheno. La strada del multiculturalismo sembra essersi rivelata non perseguibile con sufficienti risultati, mentre il richiamo a beneficiare di un proprio Stato o una regione autonoma non sembra essersi affievolito. A questo punto, risulta ragionevole chiedersi quali possano essere i risvolti di queste situazioni che si potrebbero definire in equilibrio precario. Tuttavia, va considerato che, al di là delle tematiche strettamente politiche, alla luce del diritto internazionale risulterebbe complicato, perlomeno idealmente, perseguire l'idea di realizzare uno Stato curdo unitario, in quanto intaccherebbe una serie di confini nazionali consolidatisi ormai da decenni. Nel primo capitolo si è fatto riferimento al diritto all'autodeterminazione dei popoli, il quale viene spesso accostato alla questione curda. È bene però fare alcune precisazioni su tale diritto.

Per prima cosa, Gaetano Arangio-Ruiz illustra come il concetto di autodeterminazione abbia portata universale e che la tesi che esso sia a beneficio esclusivo dei popoli sotto dominazione coloniale o oppressione sia da ritenersi infondata⁸⁵. Inoltre, la Carta delle Nazioni Unite, dove si è già detto apparire per la prima volta tale principio, non giustifica tale restrizione, al contrario Arangio-Ruiz sottolinea che «nel paragrafo 2 dell'art. 3 come nell'art. 55 si parla di “uguaglianza dei diritti” e “autodecisione dei popoli”, senza specificazione di sorta: e la lettura di queste due disposizioni in senso universalistico trova conferma nella *ratio* delle norme e nel quadro storico nel quale hanno preso vita»⁸⁶.

In secondo luogo, il diritto all'autodeterminazione dei popoli rappresenta uno dei limiti incisivi alla libertà dello Stato all'interno del proprio ordinamento⁸⁷, motivo per il quale è di interesse nella questione curda. Infatti, se da un lato il diritto internazionale e tutti i suoi strumenti pongono molta attenzione alla *domestic jurisdiction*, ribadita anche nell'articolo

⁸⁵ ARANGIO-RUIZ GAETANO, “Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale: Dalla Carta delle Nazioni Unite all'Atto di Helsinki (CSCE)”, *Rivista di Studi Politici Internazionali*, Vol. 50 (4), 1983, par. 6 ss.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ RONZITTI NATALINO, *Introduzione al Diritto Internazionale*, Giappichelli Editore, Torino, 2016, quinta ed., p. 348.

2, paragrafo 7, della Carta delle Nazioni Unite⁸⁸, dall'altro lo stesso consente il diritto all'autodeterminazione di penetrare questa sorta di barriera ideologica che è il dominio riservato⁸⁹.

Inoltre, tale diritto viene distinto tra dimensione interna e dimensione esterna. L'autodeterminazione interna – con le parole di Ronzitti – conferisce ad ogni popolo il diritto di avere un ordinamento rappresentativo e democratico, ed investe dunque i rapporti tra popolo e organizzazione statale⁹⁰. Arangio-Ruiz spiega come «dal punto di vista interno, ogni Stato è tenuto [...] ad assicurare al popolo non solo la possibilità effettiva di darsi una costituzione ma anche, in tale quadro, la possibilità di modificare la costituzione scelta, così come il proprio regime economico, sociale, culturale»⁹¹. La dimensione interna dell'autodeterminazione mette in luce diversi aspetti del diritto stesso, tra cui il suo carattere permanente e inalienabile⁹², e i conseguenti diritti dell'uomo e libertà fondamentali che ne derivano. Infatti, «uno Stato nel quale gli uomini non godano – e pienamente – di quei diritti e di quelle libertà incorre *ipso facto* nella violazione del principio dell'autodecisione»⁹³.

L'autodeterminazione esterna, invece, comprende il diritto di ogni popolo a godere della forma statale che esso preferisce nell'ambito della comunità internazionale⁹⁴. La risoluzione 1541 (XV) dell'Assemblea Generale, sviluppando il concetto di autodeterminazione comparso originariamente nella risoluzione 1514 (XV) in merito alla concessione dell'indipendenza ai popoli coloniali, indica tre modi per la realizzazione della stessa. Questi sono la nascita di uno Stato indipendente, la libera associazione ad uno Stato indipendente, e l'integrazione in uno Stato indipendente, cui se ne aggiunge un quarto con la risoluzione 2625 (XXV) sulle Relazioni Amichevoli, riguardante l'acquisizione di ogni altro *status* politico liberamente deciso dal popolo⁹⁵.

⁸⁸ Il testo recita: “nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII”. Carta delle Nazioni Unite (<https://www.un.org/en/charters-united-nations/>).

⁸⁹ RONZITTI N., op. cit., p. 76 ss.

⁹⁰ RONZITTI p. 348

⁹¹ ARANGIO-RUIZ G., op. cit., par. 15.

⁹² *Ivi*, par. 12; RONZITTI N., op. cit., p. 350.

⁹³ ARANGIO-RUIZ G., op. cit., par. 15.

⁹⁴ RONZITTI N., op. cit., p. 348

⁹⁵ *Ibidem*. ARANGIO-RUIZ G., op. cit., par. 17.

Ronzitti specifica inoltre che le minoranze, non essendo popoli, non sono titolari di un diritto ad un'autodeterminazione esterna e che dunque potrebbero perseguire solamente l'autodeterminazione interna mediante la concessione di autonomia. Tuttavia, la difficoltà di distinguere tra un popolo e una minoranza rende problematica l'applicazione di questo concetto⁹⁶. Anche Arangio-Ruiz fa una menzione particolare al tema di "autodecisione" delle minoranze e delle singole etnie di Stati plurinazionali, asserendo che «in entrambi i casi [...] l'obbligo posto allo Stato non viene inteso, di regola, come obbligo di acconsentire alla secessione»⁹⁷. Arangio-Ruiz prosegue concludendo che lo Stato invece ha i due seguenti obblighi:

«a) di assicurare alle collettività di cui trattasi l'autodecisione interna, vale a dire, insieme con ogni altro diritto o libertà fondamentale, la partecipazione al regime rappresentativo in piena uguaglianza con il resto della popolazione;

b) di consentire alle collettività medesime la preservazione delle loro caratteristiche razziali, delle loro tradizioni, della lingua, ecc.»⁹⁸

A livello più generale, viene comunque specificato che il diritto all'autodeterminazione esterna non sia da interpretarsi come un diritto alla secessione⁹⁹, e anzi i due sono da tenere ben separati. Sul tema della secessione, il diritto internazionale assume una posizione neutrale, inteso che né la favorisce né la nega. In particolare, è bene citare a riguardo le parole del giurista uruguayano *Special Rapporteur* Gros Espiell, per cui:

«The right to secession from an existing State Member of the United Nations does not exist as such in the instruments or in the practice followed by the Organization, since to seek to invoke it in order to disrupt the national unity and the territorial

⁹⁶ L'esempio che più viene citato nella letteratura giuridica è la Risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relative al Kosovo. Infatti, il testo della risoluzione si rivolge ai kosovari come un popolo, e non una minoranza. RONZITTI N., op. cit., p. 351. Si vedrà meglio questo aspetto al paragrafo 4.2.

⁹⁷ ARANGIO-RUIZ G., op. cit., par. 18.

⁹⁸ *Ibidem*.

⁹⁹ CARLEY PATRICIA, "Self-Determination: Sovereignty, Territorial Integrity, and the Right to Secession", *United States Institute of Peace*, Report from a roundtable held in conjunction with the U.S. Department of State's Policy Planning Staff, *Peaceworks* no. 7, 1996, p. vi.

integrity of a State would be a misapplication of the principle of self-determination contrary to the purposes of the United Nations Charter.»¹⁰⁰

Tale considerazione viene confermata dalla successiva Dichiarazione sui Principi di Diritto Internazionale sulle Relazione Amichevoli fra Stati¹⁰¹. In questa risoluzione dell'Assemblea Generale, la numero 2625 del 1970, viene infatti ribadito come qualunque azione compiuta sulla base del principio di autodeterminazione dei popoli che abbia come fine la secessione da uno Stato sia da considerarsi illegittima. Non solo, il diritto internazionale garantisce la possibilità allo Stato, ergo il governo al potere dello stesso, di reprimere un movimento secessionista¹⁰². Tuttavia, la risoluzione pone delle particolarità per questa eventualità, ossia la sua applicabilità solo qualora lo Stato «se conduisant conformément au principe de l'égalité de droits et du droit des peuples [...] et doué ainsi d'un gouvernement représentant l'ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur»¹⁰³. In altre parole, il diritto internazionale non legittima la secessione ma, argomentando *a contrario*, la protezione dell'integrità territoriale va considerata nella misura in cui lo Stato, quindi il suo governo, sia rappresentativo della totalità della sua popolazione¹⁰⁴.

2.6 Il diritto all'autodeterminazione e il principio di integrità territoriale.

La secessione e il principio di integrità territoriale sono i due aspetti del diritto internazionale che più si correlano al diritto all'autodeterminazione. In particolare, quest'ultimo deve essere temperato con il principio di integrità territoriale degli Stati¹⁰⁵. La nozione di integrità territoriale viene impiegata in diversi strumenti di diritto internazionale. L'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite in particolare ne

¹⁰⁰ GROS ESPIELL HÉCTOR, "The Right to Self-Determination: Implementation on United Nations Resolutions", studio preparato da Hector Gros Espiell, Special Rapporteur della Sub-Commissione sulla Prevenzione della Discriminazione e Protezione delle Minoranze, E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1, New York, 1990, par. 90.

¹⁰¹ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Risoluzione 2625 (XXV), 24 ottobre 1970, A/RES/2625(XXV), Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations. Disponibile a: <http://www.un-documents.net/a25r2625.htm>

¹⁰² RONZITTI N., op. cit., p. 350.

¹⁰³ ARANGIO-RUIZ G., op. cit., par. 10.

¹⁰⁴ RONZITTI N., op. cit., p. 351.

¹⁰⁵ *Ivi*, p. 349.

sottolinea l'importanza accostandola al divieto dell'uso della forza, altro caposaldo del diritto internazionale, stabilendo che «all Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations»¹⁰⁶.

Gli altri due importanti strumenti che ne evidenziano l'importanza sono *in primis* il già menzionato Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, noto anche come Atto finale di Helsinki, il quale sostanzialmente riformula l'articolo appena citato della Carta delle Nazioni Unite¹⁰⁷. Tuttavia, l'Atto Finale di Helsinki non impone incondizionatamente il mantenimento assoluto dell'integrità territoriale, affermando al Capitolo 1 che le «frontiere possono essere cambiate, in conformità con il diritto internazionale, con mezzi pacifici e previo accordo»¹⁰⁸. In secondo luogo, questa “Clausola di Salvaguardia”, così come definita da Arangio-Ruiz¹⁰⁹, è ritrovabile nel paragrafo 7 della Dichiarazione sui Principi di Diritto Internazionale sulle Relazione Amichevoli fra Stati, dove viene ribadito che «rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou encourageant une action quelle qu'elle soit qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement, l'intégrité territoriale ou l'unité politique de tout État souverain et indépendant»¹¹⁰.

Come precedentemente osservato, il diritto all'autodeterminazione viene esercitato dai popoli nel quadro degli Stati già esistenti, dunque coerentemente con il mantenimento dell'integrità territoriale di tali Stati. Tuttavia, nonostante la teoria tradizionale si appelli ad un'eccezionalità ben definita della secessione unilaterale, la pratica statale ha mostrato che i limiti dell'integrità territoriale sul diritto all'autodeterminazione siano stati spesso trascurati, come ad esempio nel caso del riconoscimento di indipendenza del Bangladesh (dal Pakistan), di Singapore (dalla Malesia), e del Belize (dal Guatemala)¹¹¹. La Corte Internazionale di Giustizia ha sottolineato che la pratica degli Stati non punta alla creazione

¹⁰⁶ Si può sottolineare in primo luogo come il principio, e il suo rispettivo obbligo, così formulato sarebbe diretto agli Stati e non agli individui o popoli. Cfr. URRUTIA INIGO, “Territorial Integrity and Self-Determination: The Approach of the International Court of Justice in the Advisory Opinion on Kosovo”, *Revista d'Estudis Autonòmics i Federals*, no. 16, 2012, p. 109.

¹⁰⁷ Testualmente, l'Atto Finale recita che “the participating States will refrain in their mutual relations, as well as in their international relations in general, from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State [...]”.

¹⁰⁸ URRUTIA I., op. cit., p.109.

¹⁰⁹ ARANGIO-RUIZ G., op. cit., par. 10.

¹¹⁰ *Ibidem*.

¹¹¹ URRUTIA I., op. cit., p. 110

nel diritto internazionale di una nuova norma che vieti la dichiarazione di indipendenza in tali casi, quindi sostenendo non vi sia un divieto emergente di secessione derivante dal principio di integrità territoriale¹¹².

Un caso divenuto ormai celebre nel diritto internazionale per la sua eccezionalità e per il precedente che ha creato è la secessione unilaterale della provincia del Kosovo dalla Serbia. La Corte Internazionale di Giustizia, chiamata in causa ad esprimersi sull'evento, non ha di fatto contestato la concezione tradizionale secondo cui la regola dell'integrità territoriale non sia indirizzata alle entità non statali, anzi ha rinforzato tale visione¹¹³. Infatti, l'argomentazione portata avanti dalla Serbia nel corso delle udienze fu che il diritto internazionale garantiva il rispetto dell'integrità territoriale degli Stati, derivante dal principio di sovranità e uguaglianza tra Stati¹¹⁴. La posizione serba afferma che l'integrità territoriale «requires that the very territorial structure and configuration of a State must be respected», aggiungendo che oltre a costituire uno degli elementi chiave del concetto di uguaglianza di sovranità, essa «has been seen as essential in the context of the stability and predictability of the international legal system as a whole»¹¹⁵.

Altri Stati, tra cui gli Stati Uniti, si opposero a tale visione, affermando che la dichiarazione unilaterale di indipendenza non violava il principio generale di integrità territoriale, operando su un piano diverso. La posizione statunitense infatti affermava che «that basic principle calls upon States to respect the territorial integrity of other States. But it does not regulate the internal conduct of groups within States, or preclude such internal groups from seceding or declaring independence»¹¹⁶. La conclusione della Corte Internazionale di Giustizia nel caso del Kosovo rispecchia questa visione, per la quale il principio di integrità territoriale è considerato «an important part of the international legal order», ma la sua portata è limitata alla sfera delle relazioni tra Stati, dunque non applicabile all'interno dello Stato¹¹⁷.

¹¹² *Ibidem*. Cfr. CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA, "Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo (Advisory Opinion)", Lista Generale No. 141, 22 luglio 2010, par. 79.

¹¹³ URRUTIA I., op. cit., p. 110

¹¹⁴ *Ibidem*.

¹¹⁵ Serbia, CR 2009/24, udienza del 1° dicembre 2009, par. 4.

¹¹⁶ Stati Uniti d'America (Mr. Harold Hongju Koh), CR 2009/30, udienza del 8 dicembre 2009, par. 20.

¹¹⁷ URRUTIA I., op. cit., p. 111 s.; CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA, *supra* nota 112, par. 80.

Tuttavia, nonostante i due casi siano spesso accostati¹¹⁸, quello del Kosovo e quello del Kurdistan, il parere consultivo della CIG del 22 luglio 2010 non sembrerebbe utile al fine di analizzare il diritto all'autodeterminazione dei curdi per almeno tre motivi.

In primis, al paragrafo 51 la Corte afferma che il quesito sollevato dall'Assemblea Generale risulta essere «narrow and specific», in quanto viene richiesto semplicemente un'opinione riguardo la conformità al diritto internazionale della dichiarazione di indipendenza del Kosovo del 17 febbraio 2008¹¹⁹. Pertanto, la Corte non indaga sulle conseguenze giuridiche dell'atto, ovvero se il Kosovo possa essere considerato uno Stato, valutando dunque la validità del riconoscimento da parte di alcuni Stati della comunità internazionale. Anzi, la Corte limitandosi a considerare la dichiarazione non in violazione del diritto internazionale, di fatto esclude gli atti di riconoscimento degli Stati terzi dagli obblighi previsti agli articoli 40 e 41 dell'Articolato della Commissione di Diritto Internazionale sulla Responsabilità dello Stato¹²⁰. Dunque, la Corte non fornisce alcuna indicazione sui possibili risvolti della situazione, rendendo impossibile utilizzare questo parere consultivo come base per analizzare un'eventuale secessione delle province del Kurdistan iracheno o, compatibilmente e in altri contesti, turco, siriano e iraniano.

In secondo luogo, al paragrafo 56 la Corte sottolinea marcatamente la differenza con l'altro elemento giurisprudenziale rilevante in materia di secessione, la sentenza della Corte Suprema del Canada nei confronti della secessione del Québec¹²¹. Infatti, come già affermato, la Corte Internazionale di Giustizia si concentra sull'esistenza di un'eventuale violazione del diritto internazionale, oltretutto modificando la portata del parere sul quesito di conformità, mentre la Corte Suprema canadese indagava più che altro l'esistenza di un diritto alla secessione. Così facendo, la Corte da un lato ammette delle conseguenze dubbie riguardo tale materia, riaffermando in un certo senso il principio *Lotus* per il quale gli Stati sovrani possono agire liberamente fintanto che non sono in contravvenzione a qualche norma esplicita, dall'altro, limitandosi esclusivamente a formulare un parere specifico sul

¹¹⁸ Ha fatto in particolar modo molto discutere il riconoscimento dello Stato del Kosovo da parte della Turchia, accusata di aver tenuto un comportamento con “double standards”. Cfr. SYLVIE GANGLOFF, “Turkish Policy Towards the Conflict in Kosovo: The Pre-Eminence of National Political Interests”, *Balkanologie*, 2004, Vol. VIII (1), pp. 105-122.

¹¹⁹ CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA, *supra* nota 112, par. 51.

¹²⁰ In particolare, ci si riferisce al comma 2 dell'articolo 41, che recita «No State shall recognize as lawful a situation created by a serious breach within the meaning of article 40, nor render aid or assistance in maintaining that situation». COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE, Articolato sulla Responsabilità dello Stato, 2001.

¹²¹ CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA, *supra* nota 112, par. 56.

caso, non amplia le vedute del diritto internazionale sul tema, ergo non consente di valutare – con ogni probabilità volutamente - altre situazioni simili, come nel caso del Kurdistan.

Infine, per le motivazioni espresse nel punto precedente, la Corte non si esprime sulla c.d. *remedial secession*, poiché questo rientrerebbe nella valutazione dell'esistenza di un diritto alla secessione che non è l'oggetto del parere richiestogli¹²². Per questo motivo, la Corte riconferma il suo atteggiamento, per così dire, agnostico in materia di secessione, lasciando un vuoto, sia astratto che concreto, su un possibile bilanciamento fra il principio di integrità territoriale e il principio di autodeterminazione¹²³.

Per concludere, in questo capitolo si è osservato come il passato geopolitico del Medio Oriente non abbia favorito la nascita di uno Stato unitario del Kurdistan, creando invece nuove entità statali, e quali limiti e obiezioni questo incontrerebbe – o non incontrerebbe - oggi nel diritto internazionale.

¹²² *Ivi*, parr. 82-83.

¹²³ Si vedrà meglio questo discorso nel quarto capitolo.

3. IL KURDISTAN IRACHENO.

3.1 Storia del Kurdistan iracheno dal mandato britannico al Partito Ba'th.

Con l'inizio del mandato britannico nel nascente Stato iracheno, l'obiettivo primario per gli inglesi fu quello di portare avanti quanto prima quel processo definito come *state-building*. Questo includeva la creazione di istituzioni governative efficaci, oltre che un sistema di *governance* capace di rappresentare nel suo sistema costituzionale i molteplici gruppi residenti in Iraq¹²⁴. Tuttavia, le intenzioni inglesi non riflettevano quelli che erano gli interessi e le problematiche domestiche del "popolo iracheno", piuttosto si concentravano sull'implementazione di un'agenda volta alla gestione dei propri territori imperiali in un momento di grave debolezza finanziaria e militare, che seguiva la fine della Prima Guerra mondiale¹²⁵. In queste condizioni, la costituzione di un governo arabo in grado di proteggere gli interessi britannici al minor costo possibile per il contribuente britannico era vista come la strategia più praticabile¹²⁶. A riprova di questo, si può sottolineare la scelta di porre al potere l'emiro hashemita Faisal, collaboratore degli inglesi durante la rivolta araba contro l'Impero ottomano, che godeva dunque di una grande stima popolare¹²⁷. Il problema principale fu il fatto che l'Iraq era – e rimane tutt'oggi - un Paese a maggioranza sciita, mentre Faisal, essendo un hashemita, era sunnita¹²⁸.

Mentre la questione settaria in Iraq fu principalmente un problema di mancanza di rappresentazione degli sciiti all'interno degli organi dello Stato, per i curdi la situazione risultava più complicata trattandosi di una questione etnica. Mentre quest'ultimo problema si incanalò nella via dello scontro armato, il primo trovava invece una soluzione nell'idea di essere "iracheni", quindi l'istituzione di una monarchia araba nella composizione e nell'orientamento¹²⁹, che favorisse in un qualche senso un processo di arabizzazione.

¹²⁴ YESILTAS OZUM, "Iraq, Arab Nationalism, and Obstacles to Democratic Transition", in Romano D. e Gurses M., *Conflict, Democratization, and the Kurds in the Middle East: Turkey, Iran, Iraq, and Syria*, Palgrave MacMillan, New York, 2014, p. 41.

¹²⁵ YESILTAS O., op. cit., p. 43.

¹²⁶ *Ibidem*.

¹²⁷ SEYDER FERHAD IBRAHIM, "The Iraqi Kurds: Historical Backgrounds of a Nonstate Nation", in Gürbey Gülistan, Hofmann Sabine, Seyder Ferhad Ibrahim, *Between State and Non-State: Politics and Society in Kurdistan-Iraq and Palestine*, Palgrave MacMillan, 2016, p. 27.

¹²⁸ YESILTAS O., op. cit., p. 44.

¹²⁹ *Ibidem*.

Gli inglesi, in generale, erano più sensibili alle esigenze culturali e politiche curde rispetto al governo arabo, tuttavia erano spinti principalmente dall'interesse per i guadagni derivanti dalle concessioni petrolifere, ovvero l'importanza economica delle aree curde¹³⁰. Quando i curdi si dimostrarono riluttanti ai piani inglesi, essi vennero percepiti come un ostacolo alla creazione di uno Stato iracheno unitario che includesse anche il *vilayet* di Mosul, storicamente curdo ma “troppo ricco” in termini petroliferi per essere lasciato da parte. Per questo motivo, la loro percezione negativa favorì diverse politiche di sfollamento forzato e politiche di “arabizzazione” del nord dell'Iraq, promosse dal governo iracheno con il consenso della Gran Bretagna¹³¹.

Il mandato inglese in Iraq, come affermato da Yesiltas, ebbe un impatto rilevante sullo sviluppo politico del Paese, favorendo appunto quella che venne definita come “arabizzazione”. La strategia britannica, il cui intento era un'integrazione fra le diverse correnti religiose ed etnie, provocò paradossalmente un inasprimento delle divisioni sociali lungo le linee etno-settarie, dovute ad un senso di legittimazione di un particolare gruppo, i sunniti, sul resto della popolazione, ossia gli sciiti e i curdi¹³². Si venne a creare una *élite* sunnita dominante che non riuscì ad integrare, almeno in un primo istante, il sud sciita e in particolare il nord curdo nella politica centrale dello Stato. Dunque, per governare le province venne fatto ampio uso di un esercito forte, consolidatosi proprio in quel periodo, gettando le basi per la nascita di un potere autoritario nei decenni a venire¹³³.

Durante il periodo monarchico iracheno (1921-1958), i curdi, etnicamente alienati dal resto della società, continuarono a organizzarsi in rivolte contro le autorità centrali¹³⁴. Nel 1946, Mustafa Barzani¹³⁵ fondava la prima organizzazione politica moderna curda, il Kurdistan Democratic Party (KDP), che avrebbe segnato da quel momento fino ad oggi la politica irachena, motivo per il quale lo stesso Barzani fu costretto all'esilio prima in Iran, e successivamente in Russia¹³⁶. Il suo ritorno fu consentito solamente dalla rivoluzione irachena che cambiò la forma di Stato, con l'allontanamento del re e l'istituzione di una repubblica presidenziale¹³⁷. Venne varata una nuova Costituzione, comprendente diverse

¹³⁰ *Ivi*, p. 45.

¹³¹ *Ivi*, p. 44.

¹³² *Ivi*, p. 45.

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ SEYDER, op. cit., p. 27.

¹³⁵ Sulla vita politica di Mustafa Barzani, si veda YILDIZ K., op. cit., p. 17.

¹³⁶ Durante il suo periodo in Iran, Barzani fu uno dei più grandi sostenitori della nascita della Repubblica di Mahabad, motivo per il quale fu allontanato dal Paese. Cfr. SEYDER, op. cit., p. 27.

¹³⁷ SEYDER, op. cit., p. 28.

libertà alla popolazione curda, tra cui quelle linguistiche e culturali¹³⁸, e si affermò un nazionalismo iracheno basato sulla fratellanza arabo-curda¹³⁹. Tuttavia, il sentimento nazionalista curdo, unito ad una crescente influenza del movimento comunista in Iraq, intensificò rapidamente la lotta di potere al governo. L'agenda pro-curda di sinistra fu attaccata sia indirettamente dal blocco anticomunista guidato dagli Stati Uniti, ma anche direttamente dalle fazioni militari irachene panarabe e dagli altri Stati arabi della regione¹⁴⁰. La strategia di assimilazione fu sostituita da una nuova ondata di arresti e chiusure delle organizzazioni curde, nonché da una rinnovata enfasi sul nazionalismo arabo¹⁴¹. I primi anni '60 videro un susseguirsi di momenti di dialogo fra le posizioni curde e quelle del governo di Baghdad, e momenti di aperta guerriglia fra le due parti.

Nel 1965 si registrò la più grande sconfitta, perlomeno in termini numerici, dell'esercito iracheno ai danni dei *peshmerga*¹⁴², le truppe curde guidate da Barzani. È in questo frangente che si aprì l'ultima finestra di opportunità per trovare una soluzione democratica alla questione curda, prima che il Partito Ba'th facesse il suo ultimo ritorno nel 1968 per governare il Paese per i successivi 35 anni¹⁴³. Infatti, nel 1966 venne eletto alla guida del governo Abd al-Rahman al-Bazzaz, il primo civile a ricoprire la carica di primo ministro iracheno dal crollo della monarchia nel 1958¹⁴⁴.

Il 29 giugno 1966, al-Bazzaz presentò ai curdi un'offerta in 12 punti, nota come “Dichiarazione Bazzaz”, che riconosceva da un lato il carattere “binazionale” dello Stato iracheno, includendo i curdi nella Costituzione al pari degli arabi, e dall'altro conteneva alcune disposizioni per un sistema di governo decentrato con garanzie di rappresentanza proporzionale, non solo nell'apparato legislativo, ma anche nel governo, nel corpo diplomatico e nel comando dell'esercito¹⁴⁵. La Dichiarazione Bazzaz fu un'iniziativa cruciale in termini di convergenza dei diversi interessi in gioco, nonché per la risoluzione

¹³⁸ YILDIZ K., op. cit., p. 17.

¹³⁹ YESILTAS O., op. cit., p. 48.

¹⁴⁰ *Ibidem*.

¹⁴¹ ALLAIN J., op. cit., p. 33 s.

¹⁴² Il termine *peshmerga* in curdo significa “qualcuno che affronta la morte”. Cfr. Yildiz, op. cit., p. 16 s.

¹⁴³ Il Partito Ba'th giunse al potere per la prima volta nel febbraio del 1963, deponendo il Generale Abd al-Karim Qasim. Tuttavia, a causa di alcune divergenze interne, non riuscì a consolidare la sua posizione, motivo per il quale nel novembre dello stesso anno venne richiamato al potere un ufficiale dell'esercito, Marshal Abdul Salam Arif. Il Partito Ba'th si ispirava ad un'ideologia araba socialista e secolare, che influenzò l'Iraq per diversi anni fino alle Guerre del Golfo. Cfr. YILDIZ K., op. cit., p. 17.

¹⁴⁴ Abd al-Rahman al-Bazzaz era il fratello del Presidente Arif. YESILTAS O., op. cit., p. 48 s.

¹⁴⁵ ALLAIN J., op. cit., p. 33.

della questione curda in Iraq: essa prevedeva l'autonomia per i curdi e la creazione di una democrazia parlamentare¹⁴⁶.

Ciò nonostante, il trionfo di al-Bazzaz fu di breve durata, mancando l'appoggio degli altri membri del gabinetto¹⁴⁷, perlopiù militari, costringendo il Presidente a richiederne le dimissioni. Ne derivò una situazione di stallo, nella quale Barzani consolidò la sua base di potere nel nord, mentre il Partito Ba'th riprendeva nuovamente il controllo del governo nel luglio del 1968¹⁴⁸. Il ritorno del Partito Ba'th fu accompagnato dall'instaurazione di una dittatura monopartitica fortemente repressiva, ma i negoziati con i curdi non si fermarono. Nel 1970 Barzani raggiunse un nuovo accordo, denominato Manifesto di Marzo, nella sostanza uguale alla Dichiarazione Bazzaz, con l'esponente più moderato del Partito Ba'th: Saddam Hussein¹⁴⁹. Tuttavia, Barzani, dubbioso dell'effettiva sincerità della proposta, decise di aspettare un'offerta migliore, forte del supporto di Stati terzi, tra cui in un primo momento l'Unione Sovietica, poi l'Iran e gli Stati Uniti¹⁵⁰.

Nel 1974, il governo di Baghdad, intenzionato a sistemare definitivamente la questione, passò unilateralmente una legge per l'autonomia curda comprendente i governatorati settentrionali di Erbil (oggi capitale del Kurdistan iracheno), Sulamaniya e Dohuk, ma escludendo Kirkuk e Mosul, i due giacimenti petroliferi, costituendo così un *casus belli* per Barzani. Tuttavia, le posizioni curde si erano largamente indebolite: da un lato, l'URSS e il governo di Baghdad firmarono un patto d'intesa nel 1972, mentre lo *Shah* iraniano preferì togliere l'appoggio ai curdi in cambio di un accordo bilaterale con l'Iraq che gli garantisse l'accesso al Golfo Persico¹⁵¹, siglato ad Algeri nel 1975¹⁵².

La sconfitta militare di Barzani garantì al Partito Ba'th la negazione di ogni ulteriore concessione di autonomia curda. Venne creato un *cordon sanitaire* largo trenta chilometri

¹⁴⁶ YESILTAS O., op. cit., p. 49.

¹⁴⁷ Il rifiuto dei governanti militari di qualsiasi concessione alle richieste curde si deve ai timori che la pace con i curdi avrebbe dimezzato le spese militari, aprendo la strada ad al-Bazzaz di modificare a suo piacimento la struttura democratica irachena. Cfr. YESILTAS O., op. cit., p. 49.

¹⁴⁸ ALLAIN J., op. cit., p. 33.

¹⁴⁹ McDOWALL D., op. cit., p. 324.

¹⁵⁰ "Barzani had enjoyed the backing of the Soviet Union up until the signing of a friendship pact between Moscow and Baghdad in 1972, by which time Barzani began to shift his trust away from the Russians to the opposite ideological pole. [...] Iran under the Shah was Iraq's major rival, and the Shah found that backing the Kurds financially and militarily was a useful means of putting pressure on Baghdad." YILDIZ K., op. cit., p. 22.

¹⁵¹ "In return for dropping support for the Kurds, the Shah was to gain sovereignty over half of the disputed waterway. In addition, Iraq would abandon its claim to Khuzistan, one of Iran's oil-rich regions. Within 48 hours, Iran withdrew its military support of the Kurds. A two-week ceasefire negotiated by the Iranians on behalf of the Kurds was not adhered to and Kurds fled across the border in groups of tens of thousands. The Iraqi military began a vicious campaign of reprisal; killing thousands, not only peshmerga but also civilians." *Ivi*, p. 23.

¹⁵² ALLAIN J., op. cit., p. 34.

lungo i confini iraniano e turco, in cui furono razziati e rasi al suolo oltre un migliaio di villaggi, provocando lo sfollamento di più di mezzo milione di curdi in *resettlement camps*¹⁵³.

Una delle caratteristiche del periodo tra il 1970 e il 1974 fu l'intensificarsi della politica di arabizzazione¹⁵⁴. L'obiettivo del regime era infatti quello di apportare cambiamenti demografici nel nord del Paese, "sostituendo" gli abitanti curdi dei villaggi distrutti con cittadini arabi, allo scopo di garantire una maggioranza araba in aree chiave ricche di petrolio e creare una zona cuscinetto tra le città controllate dal governo e quelle controllate dalle forze di opposizione curde¹⁵⁵.

Lo scoppio di una nuova guerra fra Iraq e Iran nel 1980, successivamente alla deposizione dello *Shah* iraniano e l'instaurazione di una teocrazia, ristabilì l'alleanza curdo-iraniana¹⁵⁶, fornendo ai primi una nuova opportunità per consolidare le loro posizioni dopo la sconfitta del 1975¹⁵⁷. Il governo di Baghdad percepì la mossa come un "cavallo di Troia" per una vittoria iraniana, quindi decise di rispondere creando vaste aree "a fuoco libero" nel Kurdistan. Non solo, nel marzo 1987 Saddam Hussein nominò suo cugino, il generale Hasan al-Majid, come governatore del nord Iraq, garantendogli carta bianca nell'affrontare la questione dei "curdi traditori"¹⁵⁸. Questa decisione ebbe risvolti tragici.

3.2 Le campagne dell'Anfal.

Nel 1988, in Iraq si assistette a quelle che furono denominate le Campagne dell'Anfal, in cui diverse migliaia di curdi, *peshmerga* e civili, furono deportati e uccisi. Recentemente, alcuni Stati hanno formalmente riconosciuto tali eventi come "genocidio dei curdi", o "genocidio dell'Anfal", nello specifico, in ordine cronologico, Norvegia (21 novembre

¹⁵³ McDOWALL D., op. cit., p. 339.

¹⁵⁴ La politica di arabizzazione del governo prese di mira principalmente i curdi, ma non si è limitato a loro. Il regime infatti si rivolse successivamente alle popolazioni turkmene e assire, nel tentativo di eliminare ogni presenza non araba nel nord dell'Iraq. La politica di oppressione e discriminazione si estese anche agli abitanti arabi di lunga data della regione, cioè a coloro i quali risiedevano in quelle zone da prima della migrazione dei "nuovi arrivati arabi". Cfr. YESILTAS O., op. cit., p. 50.

¹⁵⁵ Funzionari di etnia curda del governo regionale furono trasferiti in aree esterne ai governatorati controllati dai curdi stessi, venendo successivamente sostituiti con funzionari e lavoratori arabi, mentre i nomi dei quartieri, delle scuole e dei mercati furono cambiati dal curdo all'arabo. Ibidem.

¹⁵⁶ L'intento strategico era quello di aprire un secondo fronte settentrionale che avrebbe distolto le truppe irachene dal principale teatro di guerra nel sud.

¹⁵⁷ YESILTAS O., op. cit., p. 50.

¹⁵⁸ ALLAIN J., op. cit., p. 34 s.

2012), Svezia (5 dicembre 2012), Regno Unito (1° marzo 2013) e Corea del Sud (13 giugno 2013). Tuttavia, la comunità internazionale risulta ancora piuttosto divisa sull'argomento. Un ulteriore caso in cui le Campagne dell'Anfal furono identificate come genocidio fu durante la sentenza della Corte olandese del 23 dicembre 2005 e il giudizio della Corte d'Appello dello stesso Paese del 9 maggio 2007¹⁵⁹ nel caso *Frans van Anraat*¹⁶⁰, l'imprenditore che vendette materie prime per la produzione di armi chimiche utilizzate dall'esercito iracheno contro la popolazione curda. Invece, il Parlamento Europeo il 26 marzo 2013 commemorò il 25esimo anniversario dell'attacco a Halabja e le Campagne dell'Anfal¹⁶¹, tuttavia manca ancora di un riconoscimento ufficiale.

Nonostante alcuni riconoscimenti ufficiali, l'identificazione delle Campagne dell'Anfal come genocidio risulta complessa dal punto di vista del diritto internazionale e della relativa Convenzione sul Genocidio del 1948.

Prima di tutto, per Campagne dell'Anfal¹⁶² si intendono una serie di azioni militari messe in atto dall'esercito iracheno fra il 23 febbraio e il 6 settembre del 1988¹⁶³, anche se altri attacchi minori alla popolazione curda si verificano ben prima, nel 1987¹⁶⁴. Le Campagne, in totale otto, si inseriscono nel contesto della guerra fra Iraq e Iran (1980-1988). Tuttavia, tali operazioni militari non sono direttamente da intendere in funzione di

¹⁵⁹ La sentenza è disponibile a:

http://www.asser.nl/upload/documents/DomCLIC/Docs/NLP/Netherlands/vanAnraat_Judgment_23-12-2005_EN.pdf; il giudizio invece è disponibile a:

http://www.asser.nl/upload/documents/DomCLIC/Docs/NLP/Netherlands/vanAnraat_Appeal_Judgment_09-05-2007_EN.pdf

¹⁶⁰ Frans Cornelis Adrianus van Anraat è un uomo d'affari olandese il quale, dal 1984 al 1988, acquistò grandi quantità di tiodiglicole chimico dagli Stati Uniti e dal Giappone. Questa sostanza chimica fu quindi rivenduta, attraverso diverse società situate in diversi Paesi, al governo iracheno di Saddam Hussein. Il tiodiglicole è un componente essenziale nella produzione di gas mostarda, anche chiamato iprite, che come detto fu impiegato in attacchi contro militari e civili iraniani nella guerra Iran-Iraq e contro la popolazione curda nel nord del Nord Iraq. L'utilizzo di queste sostanze chimiche fu devastante, migliaia di persone furono uccise e molte altre migliaia furono ferite con effetti a lungo termine, tra cui cecità e cancro. La causa dinanzi al Tribunale Distrettuale dell'Aia fu portata avanti dal procuratore olandese contro lo stesso Van Anraat, il quale fu assolto dall'accusa di complicità al genocidio poiché non fu dimostrato che all'epoca egli sapesse che la sostanza chimica sarebbe stata utilizzata contro la popolazione civile curda. Fu tuttavia condannato per complicità in crimini di guerra e costretto a 15 anni di reclusione. La Corte d'Appello dell'Aia confermò sia l'assoluzione della Corte Distrettuale sull'accusa di complicità al genocidio sia la sua condanna della complicità ai crimini di guerra, aumentando la pena di Van Anraat a 17 anni di reclusione.

¹⁶¹ UNREPRESENTED NATIONS AND PEOPLE ORGANIZATION (UNPO), "Iraqi Kurdistan: European Parliament Commemorates Genocide", *UNPO official website* [online], 26 marzo 2013. Disponibile a: <https://unpo.org/article/15705>

¹⁶² Anfal era il nome in codice usato dal governo iracheno nelle dichiarazioni pubbliche e nei memorandum interni al Partito Ba'th per indicare queste specifiche operazioni militari. *Anfal* è una parola araba che indica letteralmente "il Bottino", ed è il titolo dell'ottava sūra (in arabo: سورة) del Corano.

¹⁶³ HUMAN RIGHTS WATCH, "Genocide In Iraq: The Anfal Campaign Against The Kurds", *Middle East Watch Report*, 1993, p. 1. Disponibile a: <https://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/>

¹⁶⁴ Cfr. KIRMANJ SHERKO e RAFAAT ARAM, "The Kurdish genocide in Iraq: The Security-Anfal and the Identity-Anfal", *National Identities*, 2020, Vol. 1, pp. 1-21.

una vittoria militare irachena nei confronti dell'Iran, piuttosto il contesto di guerra e il precedente coinvolgimento dei *peshmerga* con l'esercito iraniano rappresentarono l'occasione perfetta per completare la già più volte citata politica aggressiva di arabizzazione del Partito Ba'th¹⁶⁵. Sebbene sia in dubbio se esse possano rientrare nella definizione di genocidio del diritto internazionale, ciò che invece è certo sono le numerose violazioni di diritti umani e crimini di guerra e contro l'umanità, tra i quali sparizioni, rapimenti, arresti arbitrari, deportazioni, detenzioni in condizioni disumane, esecuzioni, uccisioni di massa, uso di armi chimiche¹⁶⁶.

In secondo luogo, è necessario fare una distinzione interna alle Campagne dell'Anfal, così come messo in risalto nel lavoro di Kirmanj e Rafaat. Saddam Hussein concesse ad al-Majid «power over life and death» con il fine di raggiungere due obiettivi¹⁶⁷, come affermato dallo stesso al-Majid: «to solve the Kurdish problem and slaughter the saboteurs [i *Peshmerga*, i combattenti curdi]»¹⁶⁸. Il primo obiettivo dunque era quello di completare il processo di arabizzazione iniziato tempo prima, modificando la demografia etnica del Kurdistan, specialmente in quelle province, Kirkuk e Mosul, più ricche dal punto di vista petrolifero¹⁶⁹. Questo sarebbe potuto avvenire solamente in concomitanza con il raggiungimento del secondo obiettivo, ossia porre fine una volta per tutte al movimento nazionale curdo, rivitalizzatosi negli anni '80 e in controllo di vaste zone del nord Iraq¹⁷⁰.

¹⁶⁵ HUMAN RIGHTS WATCH, p. 1.

¹⁶⁶ Nel report dedicato alle Campagne dell'Anfal di Human Rights Watch (pp. 1-2), viene fornita sulla base delle prove e testimonianze raccolte la seguente lista (non esaustiva): «mass summary executions and mass disappearance of many tens of thousands of non-combatants, including large numbers of women and children, and sometimes the entire population of villages; the widespread use of chemical weapons, including mustard gas and the nerve agent GB, or Sarin, against the town of Halabja as well as dozens of Kurdish villages, killing many thousands of people, mainly women and children; the wholesale destruction of some 2,000 villages, which are described in government documents as having been "burned," "destroyed," "demolished" and "purified," as well as at least a dozen larger towns and administrative centers (nahyas and qadhas); the wholesale destruction of civilian objects by Army engineers, including all schools, mosques, wells and other non-residential structures in the targeted villages, and a number of electricity substations; looting of civilian property and farm animals on a vast scale by army troops and pro-government militia; arbitrary arrest of all villagers captured in designated "prohibited areas" (manateq al-mahdoureh), despite the fact that these were their own homes and lands; arbitrary jailing and warehousing for months, in conditions of extreme deprivation, of tens of thousands of women, children and elderly people, without judicial order or any cause other than their presumed sympathies for the Kurdish opposition. Many hundreds of them were allowed to die of malnutrition and disease; forced displacement of hundreds of thousands of villagers upon the demolition of their homes, their release from jail or return from exile; these civilians were trucked into areas of Kurdistan far from their homes and dumped there by the army with only minimal governmental compensation or none at all for their destroyed property, or any provision for relief, housing, clothing or food, and forbidden to return to their villages of origin on pain of death. In these conditions, many died within a year of their forced displacement; destruction of the rural Kurdish economy and infrastructure».

¹⁶⁷ KIRMANJ e RAFAAT, op. cit., p. 7.

¹⁶⁸ HUMAN RIGHTS WATCH, p. 58 e p. 345.

¹⁶⁹ KIRMANJ e RAFAAT, op. cit., p.7.

¹⁷⁰ *Ibidem*.

Per questo motivo, le Campagne dell'Anfal vengono divise in *Security-Anfal* e *Identity-Anfal*¹⁷¹.

Le due tipologie di operazioni, differendo negli obiettivi, si differenziarono anche nei mezzi e nelle modalità adoperate. Nella *Security-Anfal* alla popolazione curda, così come ai *peshmerga*, fu concessa la possibilità di ritirarsi, quindi di fuggire nei Paesi limitrofi¹⁷². Queste operazioni possono essere considerate come un tentativo di *counterinsurgency* ben pianificata e portata a termine con mezzi semi-convenzionali, ma brutali. Esse iniziarono con la designazione della maggior parte delle aree rurali del Kurdistan come "aree proibite"¹⁷³, dove era consentito ai soldati iracheni di sparare a vista senza costrizioni legali. Agli abitanti di queste aree fu chiesto di scegliere di «[to] abandon their homes and livelihoods and accept compulsory relocation in a squalid camp [collective centers] under the eye of the security forces», oppure di perdere la propria cittadinanza irachena e «being regarded without exception as deserters», quindi andare incontro alla pena di morte se catturati¹⁷⁴. Entrambi i casi riconducevano alla perdita della vita.

Invece, l'approccio della *Identity-Anfal* fu quello della "de-curdificazione", quindi l'eliminazione di ogni aspetto della vita, della lingua, della cultura e dell'identità curda in quelle zone che dovevano essere ripopolate in chiave araba¹⁷⁵. Le truppe irachene in questo caso circondarono completamente le aree da colpire prima di passare all'attacco, non lasciando ai civili quindi altra opzione se non quella di arrendersi¹⁷⁶. Dopo la resa, o cattura, i curdi di sesso maschile in età compresa fra i 15 e i 60 anni furono separati dal resto della popolazione e portati in luoghi di esecuzione, per essere fucilati e sepolti in fosse comuni nelle aree desertiche del sud Iraq¹⁷⁷. I restanti, quindi anziani, donne e bambini, sarebbero

¹⁷¹ Le operazioni di *Security-Anfal* furono la prima, e poi dalla quinta all'ottava, mentre le operazioni di *Identity-Anfal* furono la seconda, la terza e la quarta. Cfr. KIRMANJ e RAFAAT, op. cit., p. 15

¹⁷² Ad esempio, nell'ottava operazione, circa 80.000 civili, tra cui centinaia di *Peshmerga*, riuscirono a fuggire in Turchia e in Iran. Cfr. HUMAN RIGHTS WATCH, op. cit. p. 276

¹⁷³ KIRMANJ e RAFAAT, op. cit., p. 15. Si veda anche HUMAN RIGHTS WATCH, p. 13 ss.

¹⁷⁴ HUMAN RIGHTS WATCH, p. 10.

¹⁷⁵ «It is relevant to enquire as to why specific areas were singled out for extermination during the Identity-Anfal. The answer lies in that, historically, the key issue of disagreement between the Kurdish leadership and the Iraqi authorities revolved around the fate of Kirkuk [...]. The Kurds have always claimed that Kirkuk and its surrounding areas have been historically part of Kurdistan and should be included in any new autonomous or federal region of Kurdistan. However, successive Iraqi governments have feared that Kirkuk's inclusion in Kurdistan would lead to its separation from Iraq. In an interview in the late 1990s, Tariq Aziz, former Iraqi Foreign Minister, asserted that 'Kirkuk must not be a part of the autonomous area because if it is incorporated it will be the first stage for [Kurdish] secession' [...]. The Iraqi government believed that for the Kurds to abandon Kirkuk and its surrounding oil-rich areas they needed to be driven out of it. The Identity-Anfal was designed and implemented to serve this purpose». Cfr. KIRMANJ e RAFAAT, op. cit., p. 13 s.

¹⁷⁶ *Ivi*, p. 15.

¹⁷⁷ HUMAN RIGHTS WATCH, p. 220 ss.

stati poi deportati in campi di concentramento, costretti a condizioni di vita disumane e degradanti, dove vennero lasciati morire in preda a fame e malattie, non potendo lasciare per alcun motivo la prigionia, se non direttamente giustiziati arbitrariamente¹⁷⁸.

Per comprendere se tali avvenimenti possano rientrare nella definizione di genocidio, occorre partire dalla Convenzione sul Genocidio approvata dalla Assemblea Generale nel 1948¹⁷⁹. L'articolo 2 della Convenzione stabilisce che alcuni comportamenti¹⁸⁰, tra i quali l'uccisione o la costrizione a condizioni di vita intese alla distruzione fisica, costituiscono genocidio se commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale. Infatti, il crimine di genocidio si contraddistingue per la presenza di due elementi soggettivi: l'*actus reus*, o intento generale, riguardante tutti gli elementi oggettivi della definizione di un atto criminale, comprendente dunque l'intenzione in qualità di elemento volitivo e la consapevolezza in qualità di elemento cognitivo¹⁸¹, e il *dolus specialis*, o intento speciale, in questo caso quello di eliminare il gruppo¹⁸². Seppur in presenza di un *actus reus*, se non fosse soddisfatto il requisito del *dolus specialis* non si concretizzerebbe il crimine di genocidio. Il problema, sia in via generale sia anche in questo caso, giace proprio nel fatto che non è immediato stabilire se vi sia tale intenzionalità o meno.

L'Alto Tribunale iracheno, dopo aver stabilito che i curdi sono da considerarsi un gruppo etnico o nazionale protetto nell'ambito di applicazione della Convenzione¹⁸³,

¹⁷⁸ *Ibidem*.

¹⁷⁹ ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, Risoluzione 260 A (III), 9 dicembre 1948, A/RES/260A(III), Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Entrata in vigore il 12 gennaio 1951, come predisposto dall'articolo 13.

¹⁸⁰ L'articolo recita: «In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: (a) Killing members of the group; (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; (d) Imposing measures intended to prevent births within the group; (e) Forcibly transferring children of the group to another group.»

¹⁸¹ Questo aspetto è definito nell'articolo 30 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, il quale recita: «Salvo diversa disposizione, una persona non è penalmente responsabile e può essere punita per un crimine di competenza della Corte solo se l'elemento materiale è accompagnato da intenzione e consapevolezza.

Ai sensi del presente articolo, vi è intenzione quando: a) trattandosi di un comportamento, una persona intende adottare tale comportamento; b) trattandosi di una conseguenza, una persona intende causare tale conseguenza o è consapevole che quest'ultima avverrà nel corso normale degli eventi.

Vi è consapevolezza ai sensi del presente articolo quando una persona è cosciente dell'esistenza di una determinata circostanza o che una conseguenza avverrà nel corso normale degli eventi. "Intenzionalmente" e "con cognizione di causa" vanno interpretati di conseguenza.»

¹⁸² AMBOS KAI, "What does 'intent to destroy' in genocide mean?", *International Review of the Red Cross*, Vol. 91 (876), 2009, p. 834 ss.

¹⁸³ ALTO TRIBUNALE IRACHENO, Giudizio della Camera sul Processo della Campagna dell'Anfal, 24 giugno 2007, pp. 489 s.

respinse l'argomentazione degli imputati secondo cui i presunti atti erano da considerarsi legittimi nell'ambito di operazioni volte a terminare le insurrezioni¹⁸⁴, basandosi, tra le altre prove¹⁸⁵, sul fatto che la popolazione civile fu ampiamente e sistematicamente coinvolta¹⁸⁶.

Inoltre, il Tribunale condannò le operazioni con l'intento di genocidio sulla base della ripetitività, dell'armonizzazione e della sistematizzazione con cui avvennero gli attacchi. Non solo, a riprova di ciò si possono sottolineare ancora gli ordini militari impartiti da al-Majid, già esaminati precedentemente nell'analisi sulle due tipologie di *Anfal*¹⁸⁷, in cui si attribuiva ai militari la facoltà, senza alcuna restrizione di legge, di sparare a vista nelle zone proibite e di deportare tutto il resto della popolazione. Infine, va certamente messo in primo piano l'utilizzo di armi chimiche in diversi attacchi, anche nei confronti di civili, per il quale è difficile considerare tale impiego se non ai fini di eliminazione del gruppo¹⁸⁸.

Le Campagne dell'*Anfal* si conclusero con un'amnistia generale, anche se il regime comunque non consentì il reinserimento dei curdi nella società e il godimento dei diritti civili e politici, tantomeno una possibilità di impiego senza che prima l'*Amn*, la Direzione Generale della Sicurezza dell'Iraq, avesse garantito la loro completa lealtà al regime¹⁸⁹. Nonostante il termine sulla carta delle operazioni e l'amnistia, le esecuzioni e la detenzione arbitraria continuarono¹⁹⁰.

¹⁸⁴ *Ivi*, p. 357, e p. 478 ss.

¹⁸⁵ Decisive in questo contesto furono alcune registrazioni dello stesso al-Majid, in cui si esprimeva nei riguardi dei curdi come di classe inferiore e a cui andassero inflitte numerose perdite nel corso di attacchi ripetuti. Si veda *ivi*, pp. 496-499.

¹⁸⁶ *Ivi*, p. 380, p. 486, p. 500, p. 639, p. 836, p. 841, p. 858.

¹⁸⁷ Come si legge nel report di Human Rights Watch: «In June 1987, al-Majid issued two successive sets of military orders that were central to the destruction of the Kurdish population. These orders governed the conduct of Iraq's security forces towards Iraqi Kurds. In the first order, the term 'saboteurs' was redefined to include all Kurds in rural areas by which it legally qualified their execution and that of persons directly related to them. Order SF/4008 dated 20 June 1987, leading up to the Anfal campaign, deemed 'prohibited zones' in areas where Kurdish homes and lands were located and applied a shoot-to-kill policy against any person found in these zones. Order SF/4008 entailed summary executions of Kurdish adult males on the basis of their 'military age'. Thousands of men between these ages were captured *en masse* and executed by the national authorities or disappeared and were never seen again. The Anfal operation also targeted women and children. Like their male counterparts, women and children were rounded up and disappeared or held in detention camps under conditions of cruel and inhumane treatment and humiliation before they were killed in cold blood. In determining who lived and who died, a selection process was put into place where factors taken into account included what ethnic group the person belonged to, their place of surrender, political stance, and whether the military had encountered armed resistance by them. » Si veda HUMAN RIGHTS WATCH, "Aftermath", cap. 12.

¹⁸⁸ L'appendice C del report di HUMAN RIGHTS WATCH è interamente dedicata all'aspetto delle armi chimiche.

¹⁸⁹ *Ivi*, p. 9.

¹⁹⁰ "Those who were released from prisons such as Nugra Salman, Dibs and Salamiyeh, as well as those who returned from exile under the amnesty, were relocated to complexes with no compensation and no means of support. Civilians who tried to help them were hunted down by *Amn*. The *mujamma'at* that awaited the survivors of the Final Anfal in Badinan were places of residence in name alone; the *Anfalakan* [i curdi deportati nei campi] were merely dumped on the barren earth of the Erbil plain with no infrastructure other than a perimeter fence and military guard towers. Here, hundreds perished from disease, exposure, hunger or malnutrition, and the after-

3.3 Il passaggio dall'Anfal alla Costituzione del 2005, fino al Referendum per l'indipendenza del 2017.

Le Campagne dell'Anfal vengono descritte e considerate da molti studiosi come il culmine della discriminazione araba nei confronti dei curdi¹⁹¹, segnando un punto di svolta nella politica curdo-irachena. Senza dubbio, si può affermare che il momento chiave dello sviluppo strutturale del sistema politico curdo si concretizzò poco più avanti, nel 1991¹⁹². In seguito alla Prima Guerra del Golfo, in seguito all'invasione di Saddam Hussein ai danni del Kuwait, la già delicata situazione nel nord Iraq raggiunse una nuova fase di proteste e rivolte. In risposta, Hussein ordinò una serie di rappresaglie che causarono lo sfollamento di centinaia di migliaia di curdi iracheni, motivo per il quale la c.d. *Coalition of the Willing* a guida americana lanciò l'operazione *Provide Comfort* con l'obiettivo di difendere i civili in fuga¹⁹³. Nell'aprile 1991, quando, in seguito all'adozione della Risoluzione 688 del Consiglio di sicurezza, gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia istituirono una *no-fly zone* a nord, l'autorità di Baghdad sembrava destinata a svanirsi nel Kurdistan iracheno, a tal punto che gli amministratori e le forze militari del Partito Ba'th di stanza nei governatorati di Duhok, Erbil e Sulaymaniyah si ritirarono nell'ottobre 1991¹⁹⁴. I curdi iracheni colsero immediatamente l'occasione per eleggere il loro primo parlamento e governo nel 1992, aprendosi la strada per una duratura autonomia. Nonostante le difficoltà

effects of exposure to chemical weapons. [...] They were to be deprived of political rights and employment opportunities until *Amn* certified their loyalty to the regime. They were to sign written pledges that they would remain in the *mujamma'at* to which they had been assigned--on pain of death. They were to understand that the prohibited areas remained off limits and were often sown with landmines to discourage resettlement; directive SF/4008, and in particular clause 5, with its order to kill all adult males, would remain in force and would be carried out to the letter. Arrests and executions continued, some of the latter even involving prisoners who were alive, in detention, at the time of the amnesty. Middle East Watch has documented three cases of mass executions in late 1988; in one of them, 180 people were put to death. Documents from one local branch of *Amn* list another eighty-seven executions in the first eight months of 1989, one of them a man accused of "teaching the Kurdish language in Latin script." The few hundred Kurdish villages that had come through Anfal unscathed as a result of their pro-government sympathies had no guarantees of lasting survival, and dozens more were burned and bulldozed in late 1988 and 1989. Army engineers even destroyed the large Kurdish town of Qala Dizeh (population 70,000) and declared its environs a "prohibited area," removing the last significant population center close to the Iranian border." *Ibidem*.

¹⁹¹ Cfr, STANSFIELD GARETH, "The Evolution of the Political System of the Kurdistan Region of Iraq", in Gürbey Gülistan, Hofmann Sabine, Seyder Ferhad Ibrahim, *Between State and Non-State: Politics and Society in Kurdistan-Iraq and Palestine*, Palgrave MacMillan, 2016, p. 61 ss.

¹⁹² *Ivi*, p. 70.

¹⁹³ PALANI KAMARAN, KHIDIR JAAFAR, DECHESNE MARK e BAKKER EDWIN, "Strategies to Gain International Recognition: Iraqi Kurdistan's September 2017 Referendum for Independence", *Ethnopolitics*, 2019, Vol. 18 (1), p. 5.

¹⁹⁴ *Ibidem*.

iniziali¹⁹⁵, con il passare degli anni la cultura politica curda iniziò a compiere il passaggio da un mero partitismo a una visione più ampia, con al centro un progetto nazionale curdo da intendersi non solo nei circoli delle élite, ma da estendere alle “masse”¹⁹⁶.

Gunes esamina come la *no-fly zone*, pensata per proteggere i curdi e gli iracheni sciiti, mise in moto quel processo che portò all’istituzione di una autonomia *de facto* in Iraq alla fine del 1991, mentre le pesanti sanzioni economiche imposte dalle Nazioni Unite sul regime di Saddam Hussein deteriorarono l’economia irachena¹⁹⁷. Al contrario, l’isolamento della regione curda, che come si è detto si dotava anche di un proprio sistema legislativo-governativo, favorì lo sviluppo di un’economia funzionante e indipendente, favorita anche dal supporto finanziario del programma ONU *Oil-for-food*¹⁹⁸. Entrambi questi fattori facilitarono l’autonomia *de facto* curda. Successivamente, al momento dell’emanazione e approvazione della Costituzione del 2005, nonostante il nuovo assetto prevedesse il reintegro del Kurdistan in Iraq, ciò avveniva secondo termini certamente favorevoli ai curdi¹⁹⁹, ma non solo: l’autonomia della neo-denominata Regione del Kurdistan veniva *de iure* riconosciuta nel nuovo assetto federale iracheno dall’articolo 117 della Costituzione.

¹⁹⁵ Il primo problema si presentò in seguito alle elezioni per il parlamento, quando ci fu quasi perfetta parità di voti (49% e 51%) ottenuti rispettivamente dai due principali partiti, il Patriotic Union of Kurdistan (PUK) di Jalal Talabani e il Kurdistan Democratic Party (KDP) di Barzani, i quali si accordarono in seguito per un’equa divisione di seggi (50 a partito). Questa divisione tuttavia portò alla spartizione dei governatorati tra PUK e KDP, spesso anche con scontri fra *peshmerga* sostenitori dell’uno o dell’altro partito, fino a quando nel 2003 i due partiti decisero di unirsi per candidarsi in seguito con una lista unica alle elezioni federali irachene del 2005. Sull’argomento, si veda GUNES CENGIZ, “Approaches to Kurdish Autonomy in the Middle East”, *Nationalities Papers*, 2019, p. 5. In secondo luogo, i curdi dovevano prestarsi ad un nuovo tipo di attività, quella politica, che poteva presentare ostacoli in quanto, come affermato dallo stesso Talabani, «we came from the mountains, we were trained as fighters, and now we had to run cities». STANSFIELD GARETH, “The unravelling of the post-First World War state system? The Kurdistan Region of Iraq and the transformation of the Middle East”, *International Affairs*, 2013, Vol. 89 (2), 123.

¹⁹⁶ STANSFIELD G., op. cit., p. 70 s. Cfr. GUNES CENGIZ, *The Kurds in a New Middle East: The Changing Geopolitics of a Regional Conflict*, Palgrave MacMillan, 2019, p. 21 ss.

¹⁹⁷ GUNES G., op. ult. cit., p. 28.

¹⁹⁸ La citazione è di VOLLER YANIV, *The Kurdish Liberation Movement in Iraq: From Insurgency to Statehood*, Routledge, Londra e New York, 2014, p. 77 ss., ma viene riportata da GUNES G., *The Kurds in a New Middle East: The Changing Geopolitics of a Regional Conflict*, op. cit., p. 29.

¹⁹⁹ «The Kurds managed to secure some of the key political positions in the Iraqi state, including the presidency and foreign ministry. [...] The Kurdish language is constitutionally recognised as one of the two official languages of Iraq (article 4) and as citizens of Iraq, Kurds are represented in federal level institutions such as the Council of Representatives. The Iraqi federal government has authority in areas of foreign policy, national security and fiscal policy (article 110). The management of oil and gas resources is carried out jointly by the federal government and the governorates and the regional governments (article 112) and the policy in the areas of regulation of electric energy, customs, environment policy, development planning, public health, education and management of internal water resources is jointly determined by the federal and regional governments (article 114). The article 121 of the Iraqi constitution stipulates that the ‘regional powers shall have the right to exercise executive, legislative, and judicial powers in accordance with this Constitution’. The competencies of the KRG include ‘allocating the Regional budget, policing and security, education and health policies, natural resources management and infrastructure development’. It has complete control over and responsibility for its own internal security and the organisation of its police and security forces, and its own military forces, the peshmerga, which

In merito alla decisione di adottare un sistema federale, Gunes mette in mostra nel suo articolo sui diversi approcci alle autonomie nel Medio Oriente come i sistemi federali siano stati ampiamente utilizzati in diverse occasioni per accogliere la diversità etnica e culturale all'interno degli Stati. Infatti, questi sistemi decentralizzano il potere politico, distribuendolo tra i governi centrali e regionali, e offrono pertanto un quadro più adeguato alla gestione dell'autonomia di una minoranza nazionale e la salvaguardia dei suoi diritti di gruppo²⁰⁰.

Tuttavia, come appreso dal capitolo precedente e da questo capitolo, concessioni di autonomia o garanzie costituzionalmente riconosciute non hanno precluso politiche di repressione, se non addirittura di sterminio. Questo sia durante i primi anni del regime di Saddam Hussein, sia nel periodo post-Seconda Guerra del Golfo. Infatti, in Iraq, il progetto di regolazione dello *status* finale dei territori contesi – *i.e.* Kirkuk e Mosul – non venne implementato correttamente, mentre l'autonomia territoriale non pose fine all'emarginazione dei curdi, in quanto il meccanismo di condivisione del potere a livello federale fu spodestato dal nuovo autoritarismo di Nouri al-Maliki²⁰¹. Questa esclusione vissuta dagli attori politici curdi intensificò i desideri secessionisti²⁰², che emersero, abbastanza all'unisono, nel referendum sull'indipendenza del 25 settembre 2017²⁰³.

Il quesito che veniva posto all'elettorato curdo era il seguente:

«Do you want the Kurdistan region and the Kurdistan areas outside the region's administration to become an independent state? »

are outside the command of the Iraqi military forces. » Cfr. GUNES C., *The Kurds in a New Middle East: The Changing Geopolitics of a Regional Conflict*, op. cit., p. 29 s.

²⁰⁰ GUNES C., "Approaches to Kurdish Autonomy in the Middle East", op. cit., p. 2.

²⁰¹ O'DRISCOLL DYLAN, "Autonomy impaired: Centralisation, authoritarianism and the failing Iraqi state.", *Ethnopolitics*, 2017, Vol. 16 (4), p. 320 ss. Si è già visto in precedenza come il governo di Baghdad e gli attori politici arabi percepiscano i tentativi di riformare l'autonomia e risolvere la questione curda come una concessione a quest'ultimi, fattore che li rafforzerebbe nel loro eventuale tentativo di secessione. Cfr. Gunes, "Approaches to Kurdish Autonomy in the Middle East", op. cit., p. 11.

²⁰² GUNES C., "Approaches to Kurdish Autonomy in the Middle East", op. cit., p. 11.

²⁰³ Sul referendum e i problemi relativi a una costituzione percepita come frettolosa e divisiva, si veda NOURI BAMO, "Iraq's rushed and divisive constitution was always doomed to fail", *The Conversation* [online], 31 ottobre 2017. Sia il governo federale sia la Corte Suprema Federale irachena immediatamente considerarono illegittimo il referendum e ribadirono l'impossibilità della Regione del Kurdistan a secedere dallo Stato centrale. Si veda RASHEED AHMED, "Iraq court rules no region can secede after Kurdish referendum bid", *Reuters* [online], 6 novembre 2017.

Il referendum riportò il 93% dei voti a favore, anche se senz'altro esso non costituisce una dichiarazione di indipendenza, così come quest'ultima non costituisce la formazione di uno Stato. Tuttavia, il referendum rappresenta un'intenzione, condivisa dal governo della Regione e gran parte della sua popolazione, di procedere verso una separazione *de iure* dall'Iraq²⁰⁴.

Nel prossimo capitolo si analizzerà dunque la questione della secessione della Regione del Kurdistan alla luce di due differenti teorie della letteratura del diritto internazionale, ossia la *remedial secession* e la *earned sovereignty*.

²⁰⁴ GRANT THOMAS D., "Kurdistan After the Referendum of September 25, 2017: Statehood, Recognition, and International Law", *The Georgia Journal of International and Comparative Law*, 2018, Vol. 46, p. 370.

4. LA REMEDIAL SECESSION E LA EARNED SOVEREIGNTY: IL CASO DEL KURDISTAN IRACHENO.

4.1 Remedial Secession: definizione.

Nel secondo capitolo si è distinto il concetto di autodeterminazione esterna dalla secessione, nello specifico come il primo non sia da intendersi come un diritto alla seconda. Tuttavia, come si è messo in evidenza nello stesso capitolo in tema di integrità territoriale, il diritto internazionale e con sé la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) risultano agnostici in tema di secessione. In particolare, si è visto nell'*Advisory Opinion* della CIG sul caso del Kosovo come la Corte abbia mancato di “intraprendenza interpretativa” sulla c.d. *remedial secession*, limitandosi a considerare il fatto come lecito ma senza allargare la giurisprudenza internazionale in merito.

Alcuni accademici, tuttavia, sposano l'idea di un'autodeterminazione che in taluni casi preveda la secessione, senza per questo presumere la presenza di un diritto. Ci si riferisce appunto alla teoria della *remedial secession*. Questi studiosi mettono in evidenza come il diritto internazionale tolleri una situazione del genere sia in casi di autodeterminazione esterna, sia in casi eccezionali - i.e. Bangladesh, Eritrea e da ultimo il caso Kosovo. Sebbene quest'ultimo sia considerato *sui generis*, esso è stato utilizzato come base per diverse aspirazioni indipendentiste²⁰⁵.

La dottrina della *remedial secession* si basa sul principio giurisprudenziale dell'*ubi ius ibi remedium*, applicato al diritto all'autodeterminazione dei popoli. Ciò significa che se esiste tale diritto, allora deve sussistere anche un rimedio a questo diritto che funga da strumento di tutela dello stesso. In altre parole, Ryngaert e Griffioen affermano:

«What if a State persistently denies a people the fundamental right of internal self-determination? What if a people does not have free choice but is repressed and suffers from gross violations of basic human rights, and all possible remedies for a

²⁰⁵ Sterio riporta i casi di Ossezia del Sud, Abcasia, e Russia nell'annessione della Crimea. Cfr. STERIO MILENA, “Do Kurds Have the Right to Self-Determination and/or Secession?”, *Opinio Juris* [online], 28 settembre 2017

peaceful solution to the conflict have been exhausted? Should that people not be allowed a “self- help remedy” in the form of external self-determination? »²⁰⁶

Per questo motivo, si potrebbe concludere che secondo questa teoria, laddove sussista una violazione del diritto all'autodeterminazione interna dei popoli e/o violazioni di diritti umani basilari, la *remedial secession* potrebbe sorgere come rimedio a tali violazioni. In questo modo, il popolo interessato potrebbe godere del diritto all'autodeterminazione, questa volta esterna.

Tuttavia, per attivare questo processo vi deve essere alla base un motivo sufficientemente rilevante. Infatti, la secessione sembrerebbe legittima solo se dimostrabile che un popolo sia vittima di un'ingiustizia a cui solo la secessione può porre rimedio²⁰⁷. Esistono due opinioni distinte a riguardo: una limitata a quei gruppi che hanno subito gravi ingiustizie e violazioni dei diritti umani, o ingiusta annessione da parte di uno Stato; l'altra che include anche la violazione di specifici diritti collettivi quali ad esempio la mancanza di un riconoscimento costituzionale delle minoranze da parte dello Stato²⁰⁸. Per praticità, si considera ora solamente il primo caso.

4.2 *Remedial Secession*: caratteristiche e criteri.

Sebbene il tema della *remedial secession* sia terreno di dibattito per diversi studiosi, quello su cui tutti sembrano convergere è il fatto che bisogna individuare specifiche circostanze per la sua applicabilità. Cassese identifica nelle seguenti condizioni una giustificazione alla secessione:

«when the central authorities of a sovereign State persistently refuse to grant participatory rights to a religious or racial group, grossly and systematically trample

²⁰⁶ RYNGAERT CEDRIC E GRIFFIOEN CHRISTINE. “The relevance of the right to self-determination in the Kosovo matter: In partial response to Agora papers.” *Chinese Journal of International Law*, 2009, par. 6.

²⁰⁷ BRANDO NICOLÁS E MORALES-GÁLVEZ SERGI, “The Right to Secession: Remedial or Primary?”, *Ethnopolitics*, 2019, Vol. 18 (2), p. 108.

²⁰⁸ *Ibidem*.

upon their fundamental rights, and deny any possibility of reaching a peaceful settlement within the framework of the State structure. »²⁰⁹

Pertanto, Cassese conclude che debbano sussistere gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, e, al tempo stesso, sia esclusa ogni possibilità per una eventuale soluzione pacifica della questione²¹⁰.

Ryngaert e Griffioen, invece, presentano quattro condizioni in maniera differente:

«first of all, the group invoking the right is a “people”. The “people” has a distinct identity, and represents a clear majority within a given territory. A minority is not necessarily a “people”. Second, massive violations of basic human rights and systematic discrimination at the hands of a repressive regime have taken place. Third, violations cannot be prevented and remedied because the “people” is excluded from political participation, and is not given internal self-determination (e.g., through devolution or federalism). Finally, negotiations between the “repressive” regime and the “people” lead nowhere. »²¹¹

Da ultima, la visione sulla *remedial secession* di Dugard e Raič sembra essere quella più ampia e dettagliata:

«(a) There must be a people which, though forming a numerical minority in relation to the rest of the population of the parent State, forms a majority within a part of the territory of that State. (b) The State from which the people in question wishes to secede must have exposed that people to serious grievances (carence de souveraineté), consisting of either (i) a serious violation or denial of the right of internal self-determination of the people concerned (through, for instance, a pattern of discrimination), and/or (ii) serious and widespread violations of fundamental

²⁰⁹ CASSESE ANTONIO, *Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal*, Cambridge University Press, 1a ed. 1995, 2008, p. 119.

²¹⁰ *Ivi*, p. 120.

²¹¹ RYNGAERT E GRIFFIOEN, op. cit., par. 6.

human rights of the members of that people; (c) There must be no (further) realistic and effective remedies for the peaceful settlement of the conflict. »²¹²

Per sintetizzare²¹³, si potrebbe concludere che i teorici della *remedial secession* si ritrovano su tre principali criteri: il gruppo secessionista sia identificabile come popolo; debba sussistere un'evidente violazione dei diritti umani, tra i quali l'autodeterminazione interna; la *remedial secession* è da intendersi come *extrema ratio*.

4.3 Remedial Secession: problemi e applicabilità.

In concomitanza al concetto di *remedial secession*, sorgono due problemi che ne compromettono l'applicabilità al caso del Kurdistan iracheno.

Il primo problema, di natura giuridica, si presenta come un quesito di carattere interpretativo. Infatti, rifacendosi all'ultima definizione data, tutti e tre i criteri risultano in un certo senso ambigui. *In primis*, si suggerisce che la *remedial secession* debba essere perseguita da un popolo, ma si è già ampiamente discusso nel primo capitolo come tale concetto sia di difficile inquadramento. Mentre Ryngaert e Griffioen precisano che una minoranza non sia necessariamente da intendersi come un popolo, sia i due autori, sia Dugard e Raič, sottolineano invece che quest'ultimo debba rappresentare la maggioranza della popolazione all'interno del territorio coinvolto nella secessione dallo Stato centrale²¹⁴.

Se da un lato sembrerebbe più immediato stabilire quest'ultimo aspetto in riferimento alla Regione del Kurdistan, dall'altro non risulta ben chiaro se i curdi iracheni vadano intesi come popolo o semplicemente come minoranza. Prendendo come riferimento la definizione di minoranza fornita nel 1977 dallo *Special Rapporteur* della sottocommissione delle Nazioni Unite per la lotta contro le misure discriminatorie e la protezione delle

²¹² DUGARD JOHN, AND DAVID RAIČ, "The role of recognition in the law and practice of secession", in KOHEN MARCELO G. (a cura di), *Secession: International Law Perspectives*, Cambridge University Press, 2006, p. 109.

²¹³ Ulteriori criteri e definizioni per la *remedial secession* vengono identificati in BRANDO E MORALES-GÁLVES, op. cit., pp. 108 ss.; oppure si veda BUCHANAN ALLEN, "Theories of secession". *Philosophy and Public Affairs*, 1997, Vol. 26 (1), pp. 37 ss.

²¹⁴ Ad esempio, contrariamente al caso dell'Iraq, i curdi in Siria e Turchia presentano un più elevato grado di dispersione geografica, il che creerebbe diverse difficoltà sia nello stabilire se essi rappresentino la maggioranza in quei territori, sia tracciare dei confini al territorio da considerare. Cfr. GUNES C., "Approaches to Kurdish Autonomy in the Middle East", op. cit., p. 11.

minoranze, Francesco Capotorti²¹⁵, l'unica differenza sostanziale con la definizione data di popolo al primo capitolo risiede nella formulazione della quantità di persone cui si fa riferimento. Mentre per essere un popolo si rende necessario « [to] be of a certain number which need to be large (e.g. the people of micro States) but which must be more than a mere association of individuals within a State [...] », una minoranza viene identificata come «a group numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non-dominant position [...]». Se si riosserva la tabella 1 nel primo capitolo sulla popolazione curda in Iraq, e se si considera che i curdi ufficialmente residenti nel 2016 nei confini della Regione del Kurdistan erano circa 5,4 milioni²¹⁶ (su un totale di 36 milioni di iracheni in Iraq²¹⁷), non risulta del tutto chiaro se questi ricadano in una o nell'altra definizione.

In secondo luogo, il significato di evidenti violazioni dei diritti umani può sembrare troppo ampio e vago. Nel secondo capitolo si era detto che il diritto internazionale non legittimava la secessione, ma proteggeva l'integrità territoriale solo nella misura in cui lo Stato si rendeva rappresentativo della totalità della popolazione. Se su questo aspetto gli autori citati nel precedente paragrafo sembrano convergere, dall'altro lato essi si limitano a considerare «grossly and systematically trample upon their fundamental rights», oppure «massive violations of basic human rights» e sistematica discriminazione di un regime repressivo, o ancora «serious and widespread violations of fundamental human rights of the members of that people». Hannum propone che la secessione debba essere legalmente accettata «only when the very existence of a group is threatened»²¹⁸, quindi, in altri termini, quando «the physical existence of a territorially concentrated group is threatened by violations of fundamental human rights»²¹⁹.

Sebbene le precisazioni suggerite da Hannum non risolvano completamente il quesito, si può affermare con convinzione che il genocidio rientri nella categoria di *grossly* o

²¹⁵ La definizione recita come segue: «a group numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non-dominant position, whose members - being nationals of the State - possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion or language ». Cfr. ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I DIRITTI UMANI, *Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation*, Nazioni Unite, HR/PUB/10/3, 2010, p. 2.

²¹⁶ L'Institut Kurde de Paris riporta: «by 2016 there were 5.4 million Kurds in the three governorates (Erbil, Duhok, Suleimanieh) in the Federated Kurdistan Region and about 3 million Kurds in the adjoining Kurdish territories not officially located in the Kurdistan region. The Kurdish population in Iraq thus amounts to 8.4 million, or 26.5% of the total population of Iraq. »

²¹⁷ Il dato della popolazione irachena è disponibile sul sito della World Bank a: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=IQ>

²¹⁸ HANNUM HURST, "Rethinking Self-Determination", *Virginia Journal of International Law*, 1993, Vol. 34 (1), p. 46.

²¹⁹ *Ivi*, p. 47.

massive violazione dei diritti umani. Ma essendo le Campagne dell'Anfal una questione controversa in riferimento al genocidio nel diritto internazionale, non è chiaro se sia sufficiente concludere, con le dovute osservazioni, che la politica di arabizzazione fosse diretta alla sistematica esclusione e repressione dei curdi, oppure che le tensioni recenti fra il governo centrale e il governo regionale²²⁰ siano in violazione dei diritti umani dei curdi tale da giustificare una *remedial secession*.

Infine, anche il terzo criterio, che comprende la *remedial secession* come *ultima ratio*, può assumere significati vaghi. Ryngaert e Griffioen affermano che ciò avviene quando il gruppo, essendo escluso dalla vita politica, non può realizzare la propria autodeterminazione interna, come ad esempio nel caso del federalismo. Invece, sia Cassese, sia Dugard e Raič, si concentrano sull'aspetto della realistica ed effettività di una risoluzione pacifica della questione.

In merito all'autodeterminazione interna, nel paragrafo 3.3 si metteva in evidenza come il federalismo sia considerato un mezzo efficace per consentire la partecipazione del gruppo etnico alla vita politica dello Stato, ed è innegabile che la Costituzione irachena preveda ciò. Al contrario, più volte nel corso degli anni la leadership curda ha lamentato un'assenza di trattative con il governo federale per risolvere lo *status* finale della Regione del Kurdistan. Palani, Khidir, Dechesne e Bakker, studiando le strategie per il riconoscimento internazionale degli Stati *de facto*, analizzano 68 discorsi e dichiarazioni pubbliche del Primo Ministro curdo Masoud Barzani²²¹ tra l'annuncio del referendum (7 giugno 2017) e il giorno del referendum, sottolineando come quest'ultimo più volte affermi che il governo di Baghdad sia incapace di rispondere alle esigenze del popolo curdo, da ultimo la sua sicurezza nazionale in riferimento alle conquiste dell'ISIS²²². Il dubbio pertanto resta se una situazione di questo tipo, contornata da un referendum passato con il 92% dei voti a favore, possa essere considerata come il punto di arrivo di trattative fallite.

²²⁰ Dal referendum per l'indipendenza del Kurdistan in poi, il governo di Erbil e quello di Baghdad sono più volte arrivati a confrontarsi anche militarmente, seppur mai innescando un vero e proprio conflitto. Cfr. ZUCCHINO DAVID E COKER MARGARET, "Iraq Escalates Dispute With Kurds, Threatening Military Action", *The New York Times* [online], 27 settembre 2017; CHMAYTELLI MAHER (copertura di) E STONESTREET JOHN (revisione di), "Iraq threatens to resume military operations against Kurds", *Reuters* [online], 1 novembre 2017; CALDA FERDINANDO, "Iraq: Bagdad e curdi (di nuovo) ai ferri corti", *Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)* [online], 7 maggio 2020.

²²¹ Masoud Barzani è il figlio del fondatore del PDK, Mustafa Barzani, e fratello del Presidente della Regione del Kurdistan, Nechirvan Barzani.

²²² Cfr. PALANI et. al., op. cit., p. 7 ss.

Il secondo problema, di natura principalmente politica, si può scomporre in due componenti. Anzitutto, qualora la Regione del Kurdistan dichiarasse la sua indipendenza dall'Iraq, ciò incontrerebbe diverse difficoltà in tema di riconoscimento. Anche se la secessione risultasse non in contravvenzione al diritto internazionale, questo non garantirebbe che la comunità internazionale accolga un Kurdistan indipendente. Infatti, il riconoscimento di uno Stato, sebbene sia materia di diritto internazionale, è soggetto a considerevole discrezione, che spesso ha a che fare con dinamiche politiche. Come suggerisce Grant,

«a Kurdistan that has emerged against the will of the incumbent State, Iraq, and that has done so in breach of Iraq's constitutional rules and in the absence of meaningful negotiation, would face serious difficulties in obtaining the recognition that is necessary for full participation in a range of international relations. The risk thus would arise that Kurdistan, though independent and a State, would exist in practical isolation»²²³.

Detto ciò, parallelamente all'isolamento e alla mancanza di riconoscimento, vi sarebbero numerose opposizioni ad un Kurdistan indipendente. Dapprima quegli Stati direttamente coinvolti come Iraq²²⁴, Iran e Turchia²²⁵, ma anche Stati Uniti e Regno Unito²²⁶ hanno espresso timori in merito. La forte opposizione delle potenze regionali e della comunità internazionale alla creazione di uno Stato curdo suggerisce che una secessione tramite una dichiarazione unilaterale non sia l'approccio più realistico alla risoluzione della questione nel clima politico attuale.

²²³ GRANT T., op. cit., p. 386 s. Grant sottolinea anche che la chiusura degli aeroporti civili nella Regione del Kurdistan da parte del governo federale subito dopo il referendum e l'interruzione delle esportazioni di petrolio tramite gli oleodotti sono un suggerimento dell'isolamento cui andrebbe incontro un Kurdistan indipendente. Cfr. SOLOMON ERIKA E MANSON KATRINA, "Iraq Closes Kurdish Airspace as it Raises Pressure on KRG", *Financial Times* [online], 29 settembre 2017; ASSOCIATED PRESS, "Iran Says Ceased Trading Oil with Kurdish Region", *Associated Press* [online], 29 settembre 2017.

²²⁴ Si veda la nota 203.

²²⁵ «[Iran e Turchia] will say that the independence of Kurdistan increases the risk that Kurdish people in Iran and Turkey will seek to separate from those countries. » GRANT T., op. cit., p. 376.

²²⁶ Entrambi gli Stati presero immediatamente posizione contro il referendum, incoraggiando ulteriori negoziazioni ed esprimendo preoccupazioni concernenti i reciproci rapporti, i rapporti con gli Stati confinanti, e questioni di sicurezza internazionale, considerato che in quel periodo l'ISIS avanzava proprio in quei territori. Cfr. HEATHER NAUERT (Department Spokesperson), "Iraqi Kurdistan Regional Government's Referendum", *U.S. Department of State*, 25 settembre 2017; JOHNSON BORIS (Foreign Secretary), "Foreign Secretary's statement on Kurdish referendum", *Foreign & Commonwealth Office*, 25 settembre 2017.

Per concludere, sebbene i curdi iracheni possano godere di un diritto all'autodeterminazione ai sensi del diritto internazionale, e pur accettando la dottrina della *remedial secession*, un'immediata secessione dall'Iraq non sarebbe il modo migliore per garantire stabilità nella regione e ottenere un sufficiente appoggio nella comunità internazionale per il riconoscimento. A questo punto, si analizzerà la teoria della *earned sovereignty*, un'opzione politica più praticabile basata sulla sua probabilità di successo a lungo termine e sulla riduzione al minimo della violenza a breve termine²²⁷.

4.4 *Earned Sovereignty*: definizione.

In precedenza si faceva riferimento al caso del Kosovo in relazione alla *remedial secession*, tuttavia non è l'unica teoria che viene applicata in quel contesto. Altri studiosi preferiscono invece considerare l'indipendenza del Kosovo alla luce della *earned sovereignty*, ad esempio Bolton e Visoka, i quali sostengono che «[the] doctrine of remedial secession was insufficiently ripe, in political and legal terms, to be used in 1999 to support Kosovo's independence»²²⁸.

La *earned sovereignty* viene identificata come un processo di risoluzione dei conflitti, ampiamente impiegato, specie negli ultimi anni. Utilizzando le parole di Williams e Heymann, questa teoria mira a creare «an opportunity for the parties to agree on basic requirements that the emerging entity must meet during an intermediate phase in order to attain or discuss final status»²²⁹. La peculiarità di questo approccio risiede nel non forzare le parti negoziali a determinare durante le trattative se l'entità c.d. emergente possa essere o meno in grado di esistere come Stato indipendente. Al contrario, essa consente alle due parti di effettuare, durante lo svolgimento del processo, delle valutazioni sull'effetto di un'eventuale indipendenza, grazie a determinati parametri di riferimento prestabiliti²³⁰. Williams e Pecci portano diversi esempi dell'utilizzo fatto della *earned sovereignty* nella pratica internazionale, tra i quali Timor Est, Serbia e Montenegro, Irlanda del Nord,

²²⁷ HADJI P., op. cit., p. 527.

²²⁸ BOLTON GRACE E VISOKA GEZIM, "Recognizing Kosovo's Independence: Remedial Secession or earned sovereignty?", *South East European Studies at Oxford*, 2010, occasional paper n. 11/10, p. 1.

²²⁹ WILLIAMS PAUL R. E HEYMAN KAREN, "Earned Sovereignty: An Emerging Conflict Resolution Approach", *ILSA Journal of International & Comparative Law*, 2004, Vol. 10 (437), p. 438. 437-445.

²³⁰ *Ibidem*.

Bougainville e Papua Nuova Guinea, Bosnia, Sudan, e la *roadmap* promossa dal Quartetto per Israele e Palestina²³¹.

L'emergere della *earned sovereignty* si inserisce all'interno del più ampio dibattito riguardante i mezzi tradizionali per la risoluzione dei conflitti c.d. *sovereignty-based*. Questi vengono solitamente categorizzati come *sovereignty first*²³², basato sui principi di sovranità, integrità territoriale e indipendenza politica, oppure *self-determination first*²³³, basato sui principi di autodeterminazione e protezione dei diritti umani. Non sempre queste due proposte si sono rivelate funzionali a risolvere pacificamente i conflitti sulla sovranità di un territorio, in quanto spesso hanno creato situazioni di stallo politico e continui scontri violenti²³⁴. Infatti, l'approccio *sovereignty first* viene talvolta invocato dagli Stati per giustificare l'uso della forza nel reprimere i movimenti secessionisti e proteggersi dall'azione internazionale in difesa delle violazioni dei diritti umani²³⁵, mentre l'approccio *self-determination first*, al contrario, viene utilizzato dai gruppi indipendentisti per comprovare l'uso della forza a scopo di difesa del proprio popolo contro le forze armate e dell'ordine dello Stato²³⁶.

Per questi motivi, da entrambe le parti del dibattito, ci sono perplessità in merito alla *earned sovereignty*. In particolare, chi preferisce il primo approccio critica il fatto che questa teoria, promuovendo la secessione, potrebbe potenzialmente destabilizzare l'attuale

²³¹ WILLIAMS PAUL R. AND JANNOTTI PECCI FRANCESCA, "Earned Sovereignty: Bridging the Gap Between Sovereignty and Self-Determination", *Stanford Journal of International Law*, 2004, Vol. 40 (1), p. 10 ss.

²³² «The predominant "sovereignty first" approach is generally relied upon by states wishing to preserve their territorial integrity, or by third-party states that fear that the creation of too many new states may undermine international stability or set a precedent that may be used by secessionist movements within their state. In this approach, sovereignty is regarded as the essential element of the political existence of a state, and forms the basis for international relations. A core attribute of sovereignty is the exclusive jurisdiction of a state to exercise political power and authority within its own borders and to exercise all rights necessary to preserve its territorial integrity from external and internal threats. Mediators adopting the "sovereignty first" approach often find themselves in a position of accommodating, and in some instances appeasing, aggressor regimes», *ivi*, p. 6.

²³³ «The "self-determination first" approach is frequently relied upon by secessionist movements, and has been sympathetically received by small states without significant minority populations.[...] Under this approach, all self-identified groups with a coherent identity and connection to a defined territory are entitled to collectively determine their political destiny in a democratic fashion and to be free from systematic persecution. Self-government is generally attained through the creation of an autonomous province within the parent state, although it may in some limited circumstances be attained through secession. », *ibidem*.

²³⁴ L'avvenimento che più si presta a questa affermazione, secondo Williams e Pecci, è il caso della Jugoslavia. *Ivi*, p. 8.

²³⁵ Williams e Pecci fanno l'esempio delle Campagne dell'Anfal o anche dei curdi in Turchia. *Ivi*, p. 7.

²³⁶ I due autori spiegano che questa attitudine spesso cela vere e proprie azioni terroristiche, come nel caso del Partito dei Lavoratori Curdi (PKK) in Turchia, o anche il Moro Islamic Liberation Front nelle Filippine e il Jammu Kashmir Liberation Front in India. *Ivi*, p. 8. Hadji spiega che le azioni terroriste del PKK potrebbero consentire alla Turchia di continuare i bombardamenti aerei contro le postazioni curde nel Nord Iraq, il che destabilizzerebbe sicuramente la regione. HADJI, op. cit., p. 529.

ordine internazionale, mentre chi preferisce il secondo percepisce la *earned sovereignty* come un ulteriore ostacolo da superare sulla strada dell'indipendenza²³⁷.

Tuttavia, Hadji sostiene che la *earned sovereignty* cerchi in qualche modo di correggere i difetti intrinseci dei due approcci²³⁸. Il vantaggio di perseguire questa teoria nel Nord Iraq potrebbe rivelarsi nell'impedire alla maggioranza araba in Iraq – e Turchia – di utilizzare la motivazione dell'integrità territoriale e della sovranità statale per ritorcere contro i curdi, come già avvenuto in diverse occasioni²³⁹. Inoltre, Hadji evidenzia che un dialogo basato su questi termini potrebbe anche condurre ad una riduzione degli scontri fra il Partito dei Lavoratori Curdi (PKK) e la Turchia²⁴⁰.

4.5 *Earned Sovereignty*: caratteristiche ed elementi.

Per prima cosa, va sottolineato come la teoria della *earned sovereignty* abbia modificato il concetto di sovranità statale nel diritto internazionale, percepita dagli Stati come «[the] ticket of general admission to the international arena»²⁴¹. Il diritto internazionale infatti nasce e opera in funzione di sistema normativo volto a regolare la coesistenza fra enti sovrani, quali appunto gli Stati²⁴². Secondo la visione convenzionale, un'entità veniva qualificata come uno Stato sovrano se possedeva una popolazione stabile, un territorio definito, un governo e la capacità di instaurare relazioni internazionali con gli altri Stati (*i.e.* il riconoscimento)²⁴³. In particolare, è importante notare in questo contesto e in relazione alla definizione precedente, come lo Stato si dotava di sovranità territoriale nel momento in cui esercitava un *imperium ius excludendi alios* su un determinato territorio, ovvero la potestà di governo ad esclusione di altri soggetti di diritto

²³⁷ WILLIAMS P. E PECCI F., p. 4 s.

²³⁸ HADJI P., op. cit., p. 529.

²³⁹ *Ibidem*.

²⁴⁰ *Ibidem*. I legami fra il PKK, inserito nella lista delle organizzazioni terroriste sia da Turchia che da altri Paesi come gli Stati Uniti, e le Kurdish People's Protection Units (YPG) hanno fornito nel 2019 alla Turchia un pretesto per condurre l'Operazione *Peace Spring* nel Nord della Siria, che si inserisce in un contesto di conflitto iniziato negli anni '80 e che ha causato più di 40.000 vittime. URAS UMUT, "Turkey's Operation Peace Spring in northern Syria: One month on", *Al Jazeera* [online], 8 novembre 2019.

²⁴¹ La citazione è di ROSS FOWLER MICHAEL E BUNCK JULIE MARIE, *Law, Power, and the Sovereign State: The Evolution and Application of The Concept of Sovereignty*, Pennsylvania State University Press, 1a ed., 1995, ma viene riportata da WILLIAMS P. E HEYMANN K., op. cit., p. 442.

²⁴² RONZITTI N., op. cit., p. 15.

²⁴³ Questa definizione di Stato sovrano deriva dall'articolo 1 della Convenzione di Montevideo sui diritti e doveri degli Stati del 1933. Cfr. *ivi*, p. 19.

internazionale²⁴⁴. Se ciò non avveniva, ossia un'entità non si qualificava come uno Stato sovrano, essa veniva considerata come territorio dipendente o subordinato di un altro Stato sovrano, dunque non esisteva un concetto di *status* intermedio, come quello suggerito dalla *earned sovereignty*, fra essere o non essere un'entità sovrana²⁴⁵.

La *earned sovereignty* presenta tre elementi essenziali – condivisione del potere sovrano, *institution building*, e *status* finale - che formano la struttura di questo processo, e tre elementi opzionali, due per lo *status* intermedio – sovranità graduale e sovranità condizionata, e uno per lo *status* finale – sovranità limitata. Williams e Heymann spiegano che:

«an emerging state will gain varying external and internal powers as it progresses in institution building throughout intermediate status where sovereign rights are shared with the parent state or third party, which will finally lead to a pre-determined or future determined final status»²⁴⁶.

Il primo elemento essenziale si identifica con la sovranità condivisa fra Stato e sub-Stato su uno territorio definito. Questa condizione ha lo scopo di «[to] disperse the often-violent tension associated with sovereignty-based conflicts and to ease the parties onto a path for the long-term resolution of the conflict»²⁴⁷. In altri termini, Hooper e Williams lo definiscono come un periodo entro cui esercitare un diritto di recesso («cooling-off period») tra le due entità²⁴⁸. In alcuni casi, le organizzazioni internazionali possono anche esercitare l'autorità e le funzioni sovrane in aggiunta o in sostituzione dello Stato c.d. genitore, mentre in ipotesi più rare, la comunità internazionale eserciterà la sovranità condivisa con uno Stato internazionalmente riconosciuto²⁴⁹. Un esempio appropriato di sovranità condivisa è il caso di Timor Est²⁵⁰.

²⁴⁴ *Ivi*, p. 75.

²⁴⁵ WILLIAMS P. E HEYMANN K., op. cit., p. 442.

²⁴⁶ *Ivi*, p. 438.

²⁴⁷ HOOPER JAMES III E WILLIAMS PAUL, "Earned Sovereignty: the Political Dimension", *Denver International Journal of Law & Policy*, 2003, Vol. 31 (3), p. 361.

²⁴⁸ *Ibidem*.

²⁴⁹ *Ivi*, p. 356.

²⁵⁰ «East Timor came under United Nations supervision after it rejected via referendum a proposal, which would have provided for autonomy within Indonesia. In light of the violent response by Indonesian military forces and paramilitary groups in East Timor, Indonesia was forced to recognize the right of East Timor to independence, and the United Nations replaced Indonesia as the authority responsible for the management of sovereignty during the transition to full independence for East Timor. During the period of shared sovereignty, United Nations

Durante il periodo di sovranità condivisa, il sub-Stato, con l'aiuto delle organizzazioni o comunità internazionale, inizia il processo di instaurazione di nuove istituzioni – o modifica di quelle già esistenti – al fine di raggiungere l'autogoverno²⁵¹. Mentre in molti esempi questo processo di *institution building* comincia durante la sovranità condivisa, «in some instances the sub-State entity may begin to create institutions of self-government prior to the period of agreed shared sovereignty²⁵²», come nel caso della Regione del Kurdistan. La creazione di queste istituzioni permette il graduale sviluppo della capacità del sub-Stato di assumere effettivamente l'autorità sovrana sul territorio²⁵³. Un esempio di ciò si riscontra nella *roadmap* proposta per la questione israelo-palestinese²⁵⁴.

Il terzo e ultimo elemento essenziale è l'eventuale determinazione dello *status* finale del sub-Stato e la sua relazione con lo Stato genitore. Questo risultato può avere diversi risvolti, che variano da una sostanziale autonomia all'interno dello Stato genitore a una totale indipendenza²⁵⁵. In alcuni casi viene stabilito tramite referendum, in altri con un negoziato tra le due parti, spesso facilitato dalla mediazione internazionale. In entrambe le circostanze, esso rimane soggetto al consenso della comunità internazionale sotto forma di riconoscimento internazionale²⁵⁶. La prima possibilità è riconducibile all'esempio di Timor Est, in cui lo *status* finale venne deciso all'inizio del processo, mentre la seconda è rappresentata dagli avvenimenti in Kosovo, quando lo *status* finale venne deciso dopo un periodo di sovranità condivisa e *institution building*²⁵⁷.

officials headed the ministries of Internal Security, Justice, Political Affairs, Constitutional and Electoral Affairs, and Finance, while East Timorese headed the ministries of Internal Administration, Infrastructure, Economic Affairs, Foreign Affairs, and Social Affairs. The National Consultative Council was chaired by the United Nations Transitional Administrator and comprised of three United Nations officials and over a dozen East Timorese appointed by the United Nations Administrator. » WILLIAMS P. E HEYMANN K., op. cit., p.439.

²⁵¹ WILLIAMS P. E PECCI F., op. cit., p. 9.

²⁵² HOOPER J. E WILLIAMS P., op. cit., p. 366.

²⁵³ WILLIAMS P. E PECCI F., op cit., p. 9.

²⁵⁴ «The suggested Roadmap for Peace in Israel and Palestine is centered on the need for institution building. The Roadmap requires comprehensive institution building prior to any further discussions of Palestinian provisional statehood. The Roadmap provides that the Quartet will assist the Palestinians in constructing a number of institutions necessary for assuming greater attributes of sovereignty. In particular the Roadmap provides for the restructuring of security services, the establishment of an Interior Ministry, the appointment of an interim prime minister or cabinet with executive decision-making capacity, the adoption of a Palestinian constitution, and the creation of an election commission. » HOOPER J. WILLIAMS P., op. cit., p. 367.

²⁵⁵ WILLIAMS P. E PECCI F., op. cit., p. 19.

²⁵⁶ WILLIAMS P. E HEYMANN K., op. cit., p. 440.

²⁵⁷ «Kosovo and East Timor represent both routes for determining final status. In the Rambouillet Accords, the final status of Kosovo was to be determined three years later by an international conference, which would take into consideration the will of the people for independence. On the other hand, the East Timorese rejection by referendum of the proposal for autonomy within Indonesia settled the question of final status in favor of total independence for East Timor. » *Ibidem*.

Passando invece agli elementi opzionali, il primo di questi, la sovranità graduale, consiste nella «[the] measured devolution of sovereign functions and authority from the parent state or international community to the sub-state entity during the period of shared sovereignty»²⁵⁸. In altre parole, per migliorare la relazione tra i primi due elementi obbligatori, il sub-Stato accumulerà solo gradualmente l'autorità sovrana dallo Stato genitore per un periodo di tempo prestabilito prima della determinazione dello *status* finale²⁵⁹. Questa transizione più graduale può risultare utile in quei contesti dove le rivendicazioni delle parti sono contraddittorie e non consentono l'immediata devoluzione dei poteri. I tempi e l'estensione del trasferimento della sovranità possono inoltre essere correlati allo sviluppo istituzionale e/o condizionati al rispetto di determinati parametri di riferimento, ad esempio standard di democrazia e rispetto dei diritti umani²⁶⁰.

Il secondo elemento facoltativo, la sovranità condizionata, differisce dal primo elemento facoltativo per il fatto che si basa sul rispetto di determinati parametri di riferimento piuttosto che su una tempistica prestabilita²⁶¹. In altre parole, «[the] conditional sovereignty essentially acts as a set of benchmarks that a sub-state entity must meet before determination of final status»²⁶². Alcuni accordi di pace, in particolare, prevedono la cessione di sovranità condizionatamente a livelli soddisfacenti di buon governo e garanzie legali, che possono includere protezione dei diritti umani e delle minoranze, il disarmo e la smobilitazione, istituzione dello stato di diritto e meccanismi democratici. Necessariamente, le condizioni varieranno a seconda del contesto del conflitto e avranno come obiettivo cardine la rimozione di quello che viene identificato come ostacolo principale alla pace²⁶³.

²⁵⁸ WILLIAMS P. E PECCI F., op. cit., p. 20.

²⁵⁹ *Ibidem*.

²⁶⁰ *Ibidem*. Williams e Heymann identificano l'accordo di Bougainville come esempio appropriato: «the Bougainville Agreement, which ended the conflict between the Bougainville sub-state and Papua New Guinea, implements the optional element of phased sovereignty. The Agreement gives heightened autonomy for Bougainville with the gradual grant of increasing control over a wide range of powers, functions, personnel and resources based on guarantees contained in the National Constitution». WILLIAMS P. E HEYMANN K., op. cit., p. 441.

²⁶¹ WILLIAMS P. E PECCI F., op. cit., p. 22

²⁶² *Ibidem*.

²⁶³ *Ibidem*. Williams e Pecci portano diversi esempi: «the Roadmap for Peace in the Middle East is conditioned on the cessation of terrorism. In the case of Northern Ireland, the continued devolution of authority was conditioned on the decommissioning of paramilitary forces and the surrender of weapons. In Kosovo, the United Nations adopted an approach of “standards before status,” which provided that before Kosovo could undertake final status negotiations to secure independence, it must meet a number of standards or benchmarks, with an emphasis on the protection of human rights and the return of refugees. The Bougainville agreement provides that the referendum on final status will only be held if the Bougainville government ensures the decommissioning and disposal of weapons and undertakes good governance, including the development of democracy, transparency, and accountability, as well as respect for human rights and the rule of law. However, not all phased agreements

Infine, l'ultimo elemento opzionale, la sovranità limitata, non si concentra come il secondo su standard di riferimento, ma, come suggerisce il nome, su limitazioni di potere sovrano e funzioni del sub-Stato, come ad esempio una prolungata presenza internazionale o dello Stato genitore nell'apparato amministrativo e militare del sub-Stato, oppure limitazioni alla possibilità di intraprendere associazioni territoriali con altri Stati²⁶⁴. Infatti, l'emergere di nuovi Stati potrebbe risultare destabilizzante all'interno della regione di riferimento, derivante ad esempio dal fatto che il nascente Stato, anche dopo un lungo periodo di rafforzamento delle istituzioni, potrebbe rimanere incapace di esercitare un'autorità sovrana efficace, ad esempio in riferimento alla lotta contro il terrorismo, oppure perché l'esistenza del nuovo stato in sé e per sé creerebbe una dinamica politica destabilizzante, come ad esempio il Kurdistan nel Medio Oriente²⁶⁵. Un esempio di utilizzo della sovranità limitata si ritrova negli Accordi di Dayton²⁶⁶.

Per concludere, un ulteriore aspetto rilevante della *earned sovereignty* è la capacità di implementazione e monitoraggio degli accordi. Come spiegano Williams e Heymann, «*earned sovereignty naturally facilitates enforcement and monitoring by setting specific guidelines. The guidelines provide the monitoring group with a symbolic checklist for determination of the success or failure of each tenet of the agreement*»²⁶⁷.

4.6 *Earned Sovereignty*: problemi e applicabilità.

Alla luce dell'analisi teorica sulla *earned sovereignty*, si può affermare che il Kurdistan iracheno abbia già fatto diversi passi significativi nel processo di raggiungimento dell'indipendenza seguendo questa teoria.

contain the element of conditional sovereignty. For instance, the Baker Peace Plan for Western Sahara and the Machakos Protocol in the Sudan set specific dates for the devolution of sovereign authority and functions, as well as the determination of final status without conditions».

²⁶⁴ WILLIAMS P. E HEYMANN K., op. cit., p. 441.

²⁶⁵ WILLIAMS P. E PECCI F., op. cit., 23.

²⁶⁶ «The 1995 Dayton Peace Accords, which ended the Bosnian conflict with Serbia, in effect established a regime whereby the independent state of Bosnia was put in a de facto trustee relationship with the international community. The Bosnian government shared functions with an international High Representative from a western European country and with a NATO-led force to ensure security.⁸² In this case, the international community determined that constrained sovereignty was necessary to ensure the territorial integrity of Bosnia. Without an international presence, the Republica Srpska would have sought to secede» *ibidem*.

²⁶⁷ WILLIAMS P. E HEYMANN K., op. cit., p. 444. Per esempi, si veda HOOPER J. E WILLIAMS P., op. cit., p. 371.

In primis, il Kurdistan ha già iniziato ad impegnarsi con il governo di Baghdad per la sovranità condivisa. Sebbene autonomia e sovranità siano due concetti separati, Williams e Pecci mettono in evidenza come la sovranità condivisa spesso prenda le basi dall'autonomia²⁶⁸. Fin dal 1970, anno del Manifesto di Marzo, il Kurdistan è stato in grado di negoziare con il governo centrale diverse volte per migliorare la sua posizione di autonomia regionale²⁶⁹, fino ad arrivare ad un riconoscimento ufficiale nella Costituzione federale²⁷⁰, la quale garantisce al Kurdistan una propria costituzione, diverse competenze esclusive interne, ma soprattutto una condivisione di poteri a livello centrale²⁷¹.

Nonostante il riconoscimento tardivo dell'autonomia *de facto* curda, il processo di *institution building* è iniziato diverso tempo prima della fase di sovranità condivisa. Nel caso dei curdi iracheni, questo passaggio è avvenuto mediante tutti i tre i modi possibili, ossia grazie all'aiuto della comunità internazionale, con l'appoggio del governo iracheno e talvolta dal governo regionale in sé. In precedenza si affermava come l'istituzione della *no-fly zone* da parte della *Coalition of the Willing* abbia consentito l'avvio di una politica di governo curda nella regione, mentre Natali mette in mostra in un'attenta analisi come, grazie all'aiuto internazionale, il Kurdistan sia stato in grado di costruire scuole e ospedali nelle aree rurali, garantire l'approvvigionamento di materiali medici e scolastici, pagare i salari dei dipendenti pubblici quali medici e insegnanti, implementare un programma alimentare nelle scuole, ricostruire strade ed edifici, e infine di consentire il ritorno a casa a circa due milioni di rifugiati curdi nei loro villaggi di origine²⁷².

Inoltre, un altro aspetto di rilievo è il fatto che il Kurdistan iracheno possieda un proprio apparato di sicurezza, i *peshmerga*²⁷³, mentre di solito la sfera della sicurezza è una delle ultime concessioni di sovranità da parte dello Stato centrale²⁷⁴. Altri fattori che confermano l'*institution building* curdo sono le elezioni parlamentari, un apparato giudiziario indipendente, il sistema educativo, *partnership* commerciali, e, tra i più

²⁶⁸ WILLIAMS P. E PECCI F., op. cit., p. 14.

²⁶⁹ Si veda il paragrafo 3.1.

²⁷⁰ Si veda il paragrafo 3.3.

²⁷¹ YILDIZ K., op. cit., p. 45. Sulla divisione dei poteri, si veda la nota 199.

²⁷² NATALI DENISE, *The Kurdish Quasi-State: Development and Dependency in Post-Gulf War Iraq*, Syracuse University Press, 2010.

²⁷³ *Ivi*, p. 105 s.

²⁷⁴ WILLIAMS P. E PECCI F., op. cit., p. 17.

rilevanti, un proprio ministero degli esteri, contornato dalla presenza di diversi consolati²⁷⁵, tra cui quello italiano²⁷⁶.

Tuttavia, l'ultimo aspetto della *earned sovereignty* risulta controverso in riferimento alla Regione del Kurdistan. Infatti, se da un lato è possibile ricondurre la relazione curdo-irachena ai primi due passaggi della teoria, dall'altro bisogna osservare che ciò è quasi sempre avvenuto in risposta alla situazione e agli avvenimenti del momento. Sebbene siano state diverse le trattative sull'autonomia curda, è difficile considerare che queste siano state guidate – per lo meno dal lato iracheno – con l'obiettivo di raggiungere una soluzione definitiva, che per i curdi, ad oggi, è ancora rappresentata dall'indipendenza²⁷⁷.

Inoltre, è possibile individuare tre punti critici che rendono difficile la determinazione di uno *status* finale. Il primo di questi è la questione dei confini del territorio. Baghdad e Erbil da sempre hanno reclamato il possesso di determinati territori al confine fra la Regione del Kurdistan e l'Iraq (Figura 5), fino al punto in cui i rispettivi rappresentanti decisero di inserire un articolo apposito, il 140, nella Costituzione federale per risolvere la questione²⁷⁸.

In particolare, l'aspetto più delicato risulterebbe la città di Kirkuk. La città fu esclusa dal progetto territoriale per il Kurdistan di Saddam Hussein per motivi legati al petrolio, ma originariamente è sempre appartenuta alla Regione del Kurdistan ed è amministrata dai curdi dal 1992²⁷⁹. Inoltre, essa nei decenni successivi alle Campagne dell'Anfal fu soggetta a una politica di “de-batificazione” e ripopolamento da parte dei curdi stessi²⁸⁰. L'articolo della Costituzione citato precedentemente prevede che la questione sia da determinare mediante un referendum²⁸¹, ma non risulta ben chiaro chi debba prendere parte a questo voto. Infatti, i curdi ritengono che gli arabi trasferiti forzatamente in città durante

²⁷⁵ HADJI P., op. cit., p. 534 s.

²⁷⁶ Il Consolato italiano a Erbil è stato aperto nel 2015, ed è una delle circa quaranta rappresentanze estere nella Regione del Kurdistan (https://conserbil.esteri.it/consolato_erbil/it/).

²⁷⁷ Riferimenti al raggiungimento dell'indipendenza da parte della leadership curda si possono trovare in diverse dichiarazioni pubbliche e alla stampa. Alcune di queste sono riportate in PALANI et al., op. cit.

²⁷⁸ NATALI D., op. cit., p. 106 ss.

²⁷⁹ HADJI P., op. cit., p. 535.

²⁸⁰ Cfr. NATALI D., op. cit., p. 107 s.

²⁸¹ L'articolo stabiliva che il referendum fosse da tenersi prima del 31 dicembre 2007, ma venne rimandato e non l'articolo, ad oggi, non è ancora stato implementato. Barzani affermò che la mancata implementazione fu una delle ragioni che spinsero ad un referendum sull'indipendenza. Nel 2017 l'area nei pressi di Kirkuk fu soggetta a scontri fra i *peshmerga* e le truppe irachene e oggi è controllata dal governo di Baghdad. Cfr. ALDROUBI MINA, “President of Iraqi Kurdistan says independence vote is due to failure of unity”, *The National* [online], 8 settembre 2017.

l'arabizzazione non dovrebbero averne il diritto, ma trent'anni più tardi è difficile stabilire chi sia arrivato durante quel periodo²⁸².

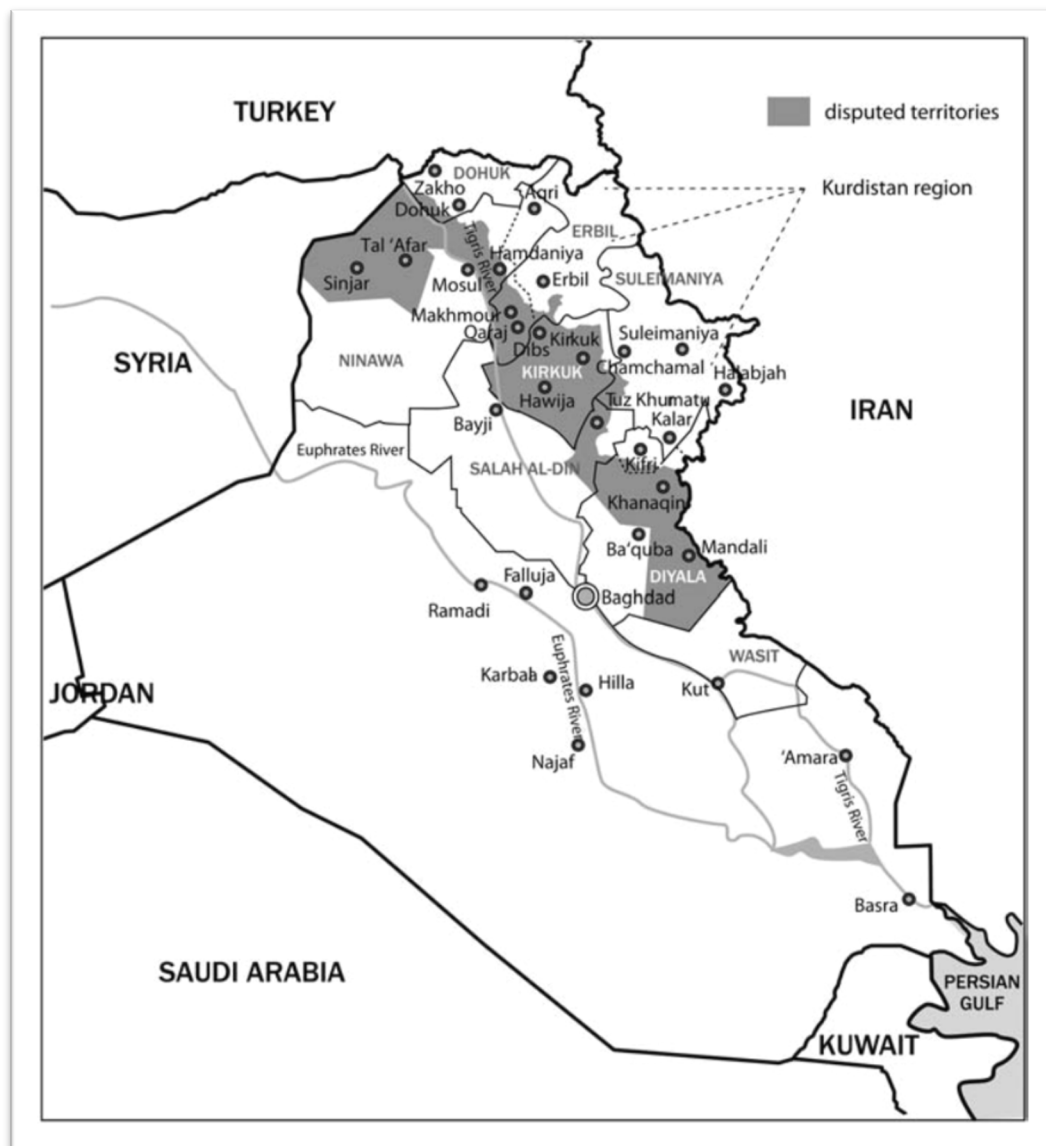


Figura 5: Mappa dei territori contesi fra il Kurdistan e l'Iraq. Fonte: NATALI D., op. cit., p. 107.

Il secondo problema è rappresentato dal referendum sull'indipendenza del 2017. Ciò è avvenuto secondo una proposta unilaterale da parte dei curdi ed è stato disconosciuto dal governo di Baghdad e rigettato dalla Corte Suprema federale irachena. Se dal lato curdo questa decisione ha causato un forte senso di illegittimità delle pretese curde, dal lato iracheno ha fornito un pretesto per intervenire militarmente nella Regione e godere del

²⁸² HADJI P., op. cit., p. 536.

supporto internazionale²⁸³. Pertanto, la scelta di tenere un referendum sull'indipendenza della Regione del Kurdistan non sembra essere stata un'opzione consona se commisurata al rapporto fra Baghdad e Erbil, che all'opposto ha ottenuto risultati non sperati²⁸⁴. Al contrario, Packard suggerisce una diversa soluzione di referendum, che invece di determinare immediatamente lo *status* finale fra le due parti, proporrebbe una modifica della costituzione curda per aggirare quella irachena²⁸⁵.

Infine, l'ultimo problema risulta pressoché lo stesso esposto nei riguardi del riconoscimento internazionale in riferimento alla *remedial secession*. Infatti, sebbene il Kurdistan abbia instaurato nel tempo diverse relazioni con la comunità internazionale, la principale trattativa è sempre avvenuta con il governo di Baghdad. Come si evidenziava in precedenza, dovendo evitare una secessione per così dire improvvisa e brusca per non destabilizzare uno Stato già turbolento e la regione mediorientale²⁸⁶, la leadership curda dovrebbe insistere nel portare avanti negoziati a livello internazionale per evitare un'ipotetica situazione di isolamento qualora riuscisse nell'intento di raggiungere l'indipendenza. Come mette in evidenza Hadji, le probabilità di ottenere l'indipendenza e il riconoscimento internazionale aumenterebbero se il Kurdistan si rivelasse capace di trattare con la comunità internazionale²⁸⁷, come per certi versi è già avvenuto nel caso della lotta all'ISIS²⁸⁸.

²⁸³ PALANI et al., op. cit., p. 13.

²⁸⁴ Ad esempio, l'intervento militare iracheno a Kirkuk (nota 277).

²⁸⁵ Cfr. PACKARD MATTHEW, "Earning Independence in Iraqi Kurdistan", *Temple International & Comparative Law Journal*, 2013, Vol. 27 (1), p. 200 ss.

²⁸⁶ A riprova di ciò, si veda ad esempio MERCADIER SYLVAIN, "Kurdish tensions in northern Iraq raise prospects of PKK crackdown", *Middle East Eye* [online], 2 maggio 2020; FRANTZMAN SETH J., "Iran and US tensions put Kurdistan region in difficult position", *The Jerusalem Post* [online], 5 gennaio 2020.

²⁸⁷ HADJI P., p. 536 s. Secondo l'autore, il caso del Kosovo dimostrerebbe che gli Stati c.d. occidentali hanno già riconosciuto Stati i quali non sono riconosciuti dallo Stato genitore.

²⁸⁸ Ad esempio, si veda TAŞPINAR ÖMER, "ISIS and the false dawn of Kurdish Statehood", *The Brookings Institution* [online], 13 dicembre 2009.

CONCLUSIONI.

Per i Paesi occidentali, la questione curda rappresenta un vero e proprio enigma da ormai più di un secolo. Da sempre, gli Stati e i rispettivi governi sono riluttanti all'idea di interagire con attori non statali, in particolar modo con quelli i quali aspirano a divenire indipendenti o maggiormente autonomi. Inoltre, non bisogna dimenticare l'interesse e l'attenzione particolare con cui la politica occidentale ha sempre gestito i rapporti con gli Stati mediorientali, tra cui Iran, Iraq, Siria e Turchia. La questione curda è quasi sempre passata in secondo piano rispetto ai rapporti bilaterali e a più ampi vantaggi geopolitici.

Le pretese curde, talvolta legittime, per un'eguaglianza di diritti non si sono mai rivelate sufficienti per ottenere l'appoggio occidentale, tuttavia le Campagne dell'Anfal prima, l'attacco alle Torri Gemelle dopo e, dieci anni più tardi, l'avvento dell'ISIS, hanno fatto capire in Europa e in America che ciò che accade in Medioriente avrà presto o tardi delle ripercussioni anche in Occidente. A riprova di ciò, i violenti scontri in Siria e Iraq principalmente, e i flussi interminabili di migranti attraverso Turchia, Libano e Giordania con destinazione l'Europa, hanno favorito un ritorno da parte dei Paesi occidentali alla *realpolitik*, ossia una politica estera decisamente tesa all'equilibrio fra potenze e concentrata sulla sicurezza. Pertanto, la questione curda è stata spesso accantonata per limitare l'invasività atlantica nel Medio Oriente.

La geopolitica che ruota intorno alla questione curda risulta talvolta problematica e interdipendente a numerosi fattori. Per questo motivo, è difficile fare previsioni circa i risvolti futuri della situazione e sono necessariamente da tenere in considerazione diversi aspetti: le divergenze interne curde, gli attori statali direttamente coinvolti – Iran, Iraq, Siria e Turchia, gli attori statali indirettamente coinvolti – come le potenze europee, atlantiche e la Russia, ma anche quegli attori non statali come l'ISIS, l'islamismo estremista e la costellazione di minoranze mediorientali (assiri, turkmeni, armeni, circassi, etc.).

Da sempre, i curdi rappresentano la minoranza etnica in Medio Oriente più filooccidentale, guadagnandosi l'inimicizia dei propri vicini. Ciononostante, questa propensione non è stata molte volte contraccambiata da Europa e Stati Uniti, i quali più volte nel corso della storia hanno voltato le spalle ai curdi per i propri interessi o per non essere coinvolti in un contesto dai risvolti incerti. Certamente la riluttanza occidentale ad un Kurdistan indipendente spiega il timore curdo di procedere ad una dichiarazione

d'indipendenza unilaterale, che, come si è visto, potrebbe tramutarsi in un isolamento internazionale, la condanna per un nuovo Stato che ancora non ha visto la luce.

Tuttavia, la legittimazione dei curdi è indubbiamente in crescita e si può notare anche dall'aumento di rappresentanze consolari nella capitale del Kurdistan iracheno. Nei governatorati sotto il controllo di Erbil si percepisce un chiaro clima di independentismo, nonostante i molteplici dubbi e le conseguenze che un'azione del genere potrebbe comportare. Soprattutto, considerata la mancanza di appoggio occidentale e la forte opposizione di Baghdad, la domanda principale per la leadership curda rimane come perseguire i propri obiettivi e secedere dall'Iraq. Inoltre, nel corso dell'ultimo secolo, come visto per certi versi nei capitoli precedenti, sono state molte le proposte per un Kurdistan indipendente (figura 5), ma ad oggi rimane ancora solo un desiderio di alcuni e un quesito per molti. Per queste ragioni, all'interno di questo elaborato si è cercato di rispondere, alla luce del diritto internazionale, a tali domande.

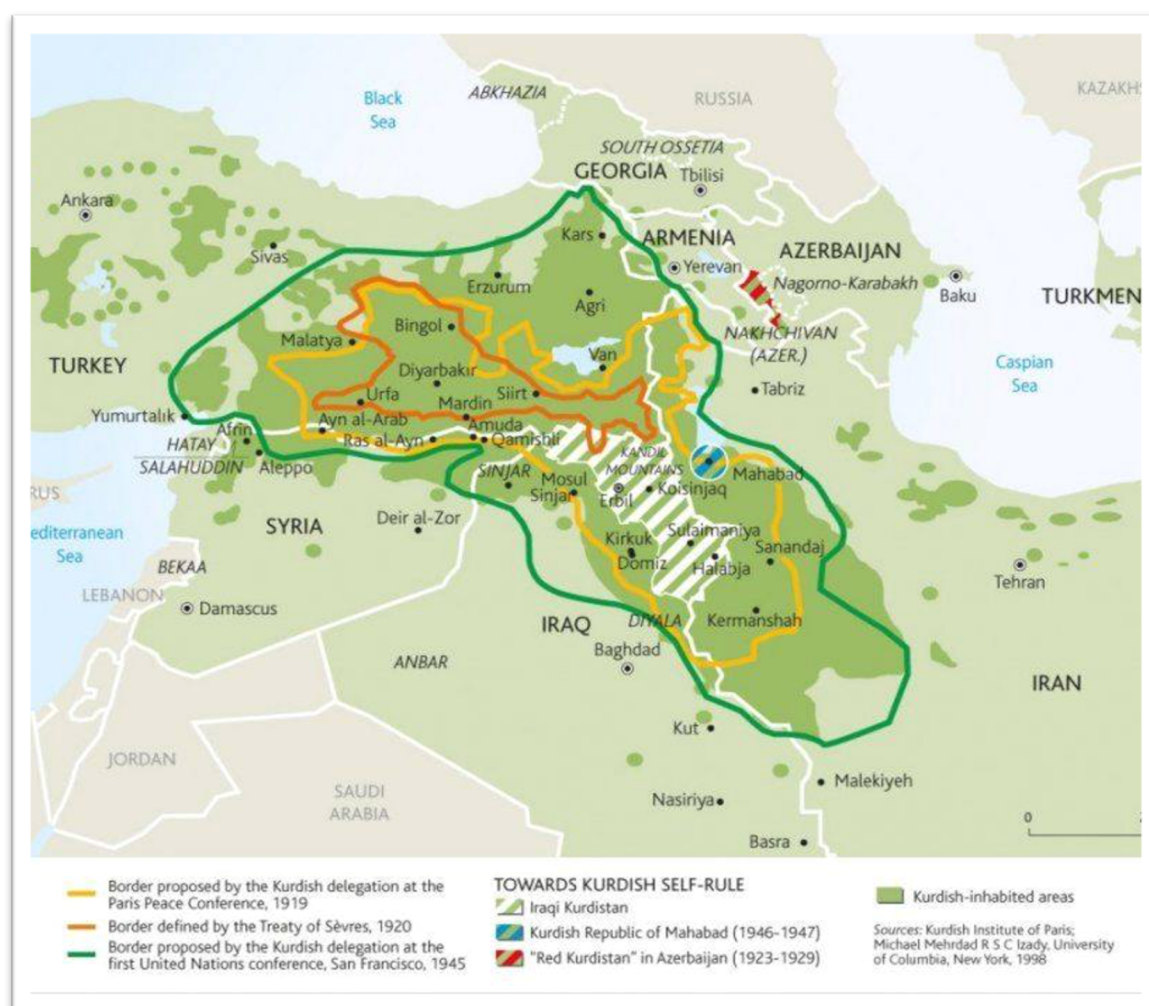


Figura 5: Le varie proposte di uno Stato del Kurdistan a partire dalla Conferenza di Pace di Parigi alla Conferenza delle Nazioni Unite di San Francisco. Fonte: Institute Kurde de Paris (1998).

Per prima cosa, si è provato ad inquadrare i curdi nel contesto del Medio Oriente. Il primo capitolo è stato inizialmente incentrato sui tratti distintivi dei curdi, la loro distribuzione demografica, il loro ruolo nella complessa geopolitica mediorientale. Una volta tracciato il profilo identificativo dei curdi, si è tentato di fare chiarezza sul loro inserimento all'interno del diritto internazionale. Questo si è reso doveroso per il fatto che più avanti, nel corso dell'elaborato, si è cercato di applicare per i curdi un discorso relativo al principio di autodeterminazione dei popoli, che come si è visto nel primo capitolo rientra a tutti gli effetti nell'annovero dei diritti collettivi.

Si è analizzata la definizione di popolo alla luce del diritto internazionale. Si sono osservate dunque le contraddizioni di una definizione poco chiara e mai approfondita dalla giurisprudenza internazionale, che rende più difficile l'applicazione del diritto all'autodeterminazione in contesti non del tutto nitidi, come quello dei curdi. Ciononostante, si è cercato di ricavare comunque una definizione accettabile di popolo e si è applicata alla popolazione curda. Il risultato è stato quello di rilevare un gruppo etnico fortemente frammentato al suo interno, in cui prevalgono gli interessi particolari delle varie popolazioni dei quattro Kurdistan, riflesso di un passato di rivalità familiari e tribali, che hanno impedito ai curdi di essere considerati come un popolo unitario. Tuttavia, si è notato che mentre a livello generale non è possibile parlare di una volontà collettiva volta alla formazione di uno Stato unico, lo stesso non è sostenibile a livello particolare, specialmente nel caso iracheno.

Nel secondo capitolo si è ripercorsa la storia dei curdi a partire dall'Accordo Sykes-Picot fino alla fine della Seconda Guerra mondiale. L'*excursus* storico ha avuto principalmente l'obiettivo da un lato di individuare l'origine della questione curda, dall'altro di analizzare più a fondo l'applicabilità del diritto all'autodeterminazione per i curdi. L'analisi storica ha messo in mostra come la formazione dei moderni Stati mediorientali abbia seguito logiche di interessi geopolitici delle vecchie potenze europee, *in primis* Gran Bretagna e Francia, e di come le preoccupazioni, le aspirazioni e le richieste delle popolazioni locali, tra cui i curdi, siano state trascurate. La questione curda dunque emergeva in seguito al Trattato di Sèvres, quando le speranze di vedere il Kurdistan formarsi svanirono completamente. Per questo motivo, la nascente Turchia kemalista si trovava a dover gestire le minoranze curde nel nuovo contesto etnico-culturale, i curdi iracheni venivano inseriti nel nuovo Iraq a maggioranza araba, mentre i curdi inclusi nella

zona d'influenza francese a sud della Turchia rientravano a far parte della Siria, così come per i curdi con l'Iran.

La situazione di assimilazione forzata generò, in tutti e quattro i Paesi, un forte senso di identità etnica condivisa all'interno delle quattro diverse popolazioni curde. Questo fece sì che i curdi si mostrarono da sempre non propensi a rientrare nei progetti nazionalisti dei rispettivi Stati ospitanti, sentendosi minacciati fisicamente e culturalmente. Tuttavia, nessuna delle rivolte proseguì oltre né ebbe successo, perlomeno nella misura in cui nessuno dei quattro gruppi riuscì nella formazione di un proprio Stato.

Per questa ragione, la seconda parte del secondo capitolo è stata rivolta all'aspetto teorico del diritto all'autodeterminazione, in particolar modo ai suoi contrasti con due ulteriori temi del diritto internazionale: la secessione e l'integrità territoriale. Si è cercato di distinguere come il diritto all'autodeterminazione non sia da intendersi come un diritto alla secessione, che nella giurisprudenza internazionale risulta assente. Si è dunque data una linea generale di quali debbano essere le circostanze tali per cui si possa parlare di un diritto all'autodeterminazione, concludendo che lo Stato centrale, quindi il suo governo, debba essere rappresentativo della totalità della sua popolazione e perciò non debba in alcun modo discriminare le minoranze o altri gruppi etnici presenti sul suo territorio. Diversamente, per ciò che riguarda il principio di integrità territoriale, si è messo in evidenza come la giurisprudenza internazionale abbia elevato l'applicabilità di tale principio a livello delle relazioni fra Stati, motivo per il quale il diritto all'autodeterminazione, essendo esercitato dai popoli nel quadro degli Stati già esistenti, risulta coerente e non contrastante con il mantenimento dell'integrità territoriale di tali Stati. Tuttavia, si sono espresse perplessità in merito al fatto che spesso questo principio sia soperseduto. Da ultimo, in questo capitolo si è citata l'*Advisory Opinion* della Corte Internazionale di Giustizia sul caso della dichiarazione di indipendenza del Kosovo, per confermare quanto affermato nel corso della trattazione su secessione e integrità territoriale. Ciononostante, si sono indicati tre limiti per il quale tale pronuncia della CIG non possa essere valutata nel caso del Kurdistan iracheno, in particolare per la specificità del parere richiesto, la semplice non constatazione di un'illeceità nel caso propostogli, e infine il confermato agnosticismo della Corte sulla c.d. *remedial secession*.

Nel terzo capitolo si è completamente rivolta l'attenzione al Kurdistan iracheno. Anche qui, si è cominciato esponendo la storia del Kurdistan e dell'Iraq dal mandato britannico post-Prima Guerra mondiale fino all'avvento del Partito Ba'th, dunque le Guerre del Golfo.

Si sono analizzati i vari tentativi di dialogo fra i curdi e il governo di Baghdad, mettendo in luce gli alti e i bassi della relazione curdo-irachena. Si sono poi esaminate le Campagne dell'Anfal e il loro inserimento nel contesto di genocidio alla luce della Convenzione sul Genocidio del 1948. Nonostante sia stato complicato dimostrare l'intenzionalità, giuridicamente definita, delle azioni del Partito Ba'th nei confronti della popolazione curda, si è messo in risalto la necessità di garantire ai curdi una sostanziale autonomia per evitare il ripetersi di tali atrocità.

Proprio le Campagne dell'Anfal misero in moto il processo di passaggio da autonomia *de facto* ad autonomia *de iure*, sancita dalla Costituzione del 2005 che faceva dello Stato iracheno una federazione. Tuttavia, le aspettative inattese dei curdi iracheni e una nuova ondata di tensioni nella regione mediorientale, complice anche l'avvento dell'ISIS, hanno portato nuove incertezze sullo *status quo*. Il 25 settembre 2017, il governo curdo guidato da Barzani portava a termine un referendum, indetto unilateralmente, sulla volontà o meno di intraprendere l'indipendenza. Nonostante la netta maggioranza con cui il referendum passò, circa il 93% dei voti a favore, senz'altro esso non costituisce una dichiarazione d'indipendenza della Regione del Kurdistan, ma segna una svolta decisiva nelle relazioni fra Erbil e Baghdad. Il referendum contraddistingue l'intenzione, condivisa dalla leadership e dalla popolazione, di procedere verso una separazione *de iure* dall'Iraq.

L'ultimo capitolo, dunque, è stato dedicato a comprendere se vi sia un modo per pensare alla richiesta curda in ottica di diritto internazionale, quindi si sono analizzate le teorie della *remedial secession* e della *earned sovereignty*. La prima teoria è risultata complicata dal punto di vista delle caratteristiche e dei criteri che essa presenta. Nonostante il dibattito accademico sul tema sia in corso da diversi anni, non è ancora pervenuta una definizione chiara che consenta di escludere o includere nella sua applicazione determinate situazioni. Inoltre, si è visto come il suo utilizzo nel caso del Kurdistan comporterebbe due problemi, uno giuridico e uno politico. Il primo problema ruota intorno a questioni di interpretazione relative alle caratteristiche stesse della *remedial secession*, in particolare se i curdi iracheni siano da intendersi, nuovamente, come un popolo o come una minoranza, se i curdi iracheni possano essere considerati come vittime di evidenti violazioni dei diritti umani, e infine se il referendum del 2017 possa intendersi come punto di arrivo delle trattative fra Baghdad e Erbil. Il secondo problema riguarda invece la precarietà e l'isolamento in cui un eventuale Kurdistan indipendente si ritroverebbe nella comunità

internazionale, soprattutto considerate le difficoltà che riscontrerebbe nell'ottenere il riconoscimento ufficiale.

Quindi, l'ultimo aspetto analizzato è stato quello della *earned sovereignty*, una teoria che sembrerebbe un'opzione politica più praticabile basata sulla probabilità di successo a lungo termine e sulla riduzione al minimo della violenza a breve termine. Si è dunque visto l'inserimento di tale teoria nel dibattito sui conflitti *sovereignty-based* fra l'approccio *sovereignty first* e *self-determination first*, e come la *earned sovereignty* abbia modificato il concetto di sovranità nazionale. Successivamente, si sono esaminati i suoi tre elementi fondamentali - condivisione del potere sovrano, *institution building*, e *status* finale – e i tre elementi opzionali - sovranità graduale, sovranità condizionata e sovranità limitata, mostrando anche degli esempi storici per ogni aspetto, tra cui Timor Est, Serbia e Montenegro, Irlanda del Nord, Bougainville e Papua Nuova Guinea, Bosnia, Sudan, e la *roadmap* promossa dal Quartetto per Israele e Palestina. Tuttavia, anche in questo caso si è dovuto constatare come, nonostante il Kurdistan sia involontariamente già a buon punto di questo processo, persistono alcuni ostacoli strutturali al raggiungimento di un possibile *status* finale. In particolare, i tre problemi principali emersi sono la determinazione dei confini, da sempre contesi fra Erbil e Baghdad, soprattutto ultimamente dopo la sconfitta dell'ISIS; il referendum unilaterale indetto dalla Regione del Kurdistan, disconosciuto da Baghdad e rigettato dalla Corte Suprema federale irachena, che ha ridato slancio all'iniziativa irachena d'intervento militare nella Regione, con il supporto della comunità internazionale; infine, nuovamente, il problema relativo al riconoscimento di un eventuale Kurdistan indipendente.

Per concludere, la questione curda nasceva negli anni '20 del XIX secolo. Cento anni in cui i curdi sono stati vittime di violazioni dei diritti umani, di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e un genocidio, seppur non ancora riconosciuto dalla comunità internazionale. Gli Stati occidentali hanno quasi sempre negato il loro appoggio ad un possibile alleato nel Medio Oriente in cambio di vecchi legami e vecchi equilibri regionali. Dopo decenni di tentativi di coesistenza, i curdi in Iraq oggi sono ritornati a una situazione di tensione con il proprio Stato ospitante. La probabilità è che essa si tramuti in una nuova occasione per i curdi di raggiungere l'obiettivo storico, la realizzazione di uno Stato indipendente, oppure di doversi nuovamente difendere dagli attacchi dei propri vicini.

BIBLIOGRAFIA.

- ALDROUBI MINA, "President of Iraqi Kurdistan says independence vote is due to failure of unity", *The National* [online], 8 settembre 2017. Disponibile a: <https://www.thenational.ae/world/mena/president-of-iraqi-kurdistan-says-independence-vote-is-due-to-failure-of-unity-1.626631>
- ALLAIN JEAN, "Beyond Positivism: Denial of Kurdish Self-Determination", in Allain J., *International Law in the Middle East: Closer to Power than Justice*, Routledge, 2017,
- ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I DIRITTI UMANI, *Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation*, Nazioni Unite, HR/PUB/10/3, 2010. Disponibile a: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf
- ALTO TRIBUNALE IRACHENO, Giudizio della Camera sul Processo della Campagna dell'Anfal, 24 giugno 2007. Disponibile a: http://www.worldcourts.com/ist/eng/decisions/2007.06.24_Prosecutor_v_al_Majid_et_al.pdf
- AMBOS KAI, "What does 'intent to destroy' in genocide mean?", *International Review of the Red Cross*, Vol. 91 (876), 2009, pp. 833-858.
- AQRAWI-WHITCOMB PERI-KHAN, "Secularism: essential to Kurdish identity", *Kurdistan 24* [online], 22 novembre 2015. Disponibile a: <https://www.kurdistan24.net/en/news/60f92b44-a468-4940-8cab-2af2abe47f2d>
- ARANGIO-RUIZ GAETANO, "Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale: Dalla Carta delle Nazioni Unite all'Atto di Helsinki (CSCE)", *Rivista di Studi Politici Internazionali*, Vol. 50 (4), 1983.
- ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, Risoluzione 260 A (III), 9 dicembre 1948, A/RES/260A(III), Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Entrata in vigore il 12 gennaio 1951, come predisposto dall'articolo 13. Disponibile a: https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20
- ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, Risoluzione 2625 (XXV), 24 ottobre 1970, A/RES/2625(XXV), Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations. Disponibile a: <http://www.un-documents.net/a25r2625.htm>
- ASSOCIATED PRESS, "Iran Says Ceased Trading Oil with Kurdish Region", *Associated Press* [online], 29 settembre 2017. Disponibile a: <https://apnews.com/b2051976e5f84f7196c2c30c8ae5cb27/The-Latest-Iran-says-ceased-trading-oil-with-Kurdish-region>

- BARZANI MASUD visita ufficiale ad Amman, Giordania, *al-Hayat* [online], Londra, 22 marzo 2007.
- BILGING PINAR, “What is the point about Sykes-Picot?”, *Journal of Global Affairs*, 2016, Vol. 2 (3), pp. 355-359.
- BOLTON GRACE E VISOKA GEZIM, “Recognizing Kosovo’s Independence: Remedial Secession or earned sovereignty?”, *South East European Studies at Oxford*, 2010, occasional paper n. 11/10.
- BRANDO NICOLÁS E MORALES-GÁLVEZ SERGI, “The Right to Secession: Remedial or Primary?”, *Ethnopolitics*, 2019, Vol. 18 (2), 107-118.
- BRATHWAITE KIRSTIN J. H., “Repression and the Spread of Ethnic Conflict in Kurdistan”, *Journal of Studies in Conflict & Terrorism*, 2014, Vol. 37 (6), pp. 473-491.
- CALDA FERDINANDO, “Iraq: Bagdad e curdi (di nuovo) ai ferri corti”, *Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)* [online], 7 maggio 2020. Disponibile a: <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/iraq-bagdad-e-curdi-di-nuovo-ai-ferri-corti-26036>
- CARLEY PATRICIA, “Self-Determination: Sovereignty, Territorial Integrity, and the Right to Secession”, *United States Institute of Peace*, Report from a roundtable held in conjunction with the U.S. Department of State’s Policy Planning Staff, Peaceworks no. 7, 1996.
- CASSESE ANTONIO, *Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal*, Cambridge University Press, 1a ed. 1995, 2008.
- CENTRO STUDI DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA PER I DIRITTI UMANI “ANTONIO PAPISCA”, “Autodeterminazione, diritti umani e diritti dei popoli, diritti delle minoranze, territori transnazionali”, presentato alla Conferenza generale della Helsinki Citizens’ Assembly, HCA Bratislava, 25 e 29 marzo 1992, aggiornato il 2 ottobre 2009. Disponibile a: <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/attivita/Autodeterminazione-diritti-umani-e-diritti-dei-popoli-diritti-delle-minoranze-territori-transnazionali/187>
- CHMAYTELLI MAHER (copertura di) E STONESTREET JOHN (revisione di), “Iraq threatens to resume military operations against Kurds”, *Reuters* [online], 1 novembre 2017. Disponibile a: <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-kurds/iraq-threatens-to-resume-military-operations-against-kurds-idUSKBN1D15YD>
- COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE, “Articolato sulla Responsabilità dello Stato”, il testo è riportato nella Risoluzione dell’Assemblea Generale 56/83 del 12 dicembre 2001 e poi corretto dalla Risoluzione dell’Assemblea Generale 56/83 del 28 gennaio 2002. Disponibile a: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf

- CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA, “Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo (Advisory Opinion)”, Lista Generale No. 141, 22 luglio 2010.
- CUDA EMANUELE, “Kurdi: storia di un popolo (dis)unito”, *L’Indro* [online], 27 luglio 2017. Disponibile a: <https://www.lindro.it/curdi-storia-un-popolo-disunito/>
- DE BIASI ANTONELLA ET AL., *Curdi*, a cura di De Biasi Antonella, collana Orizzonti geopolitici, s.l., Rosenberg & Sellier, 2018. Disponibile a: <https://www.kurdistan24.net/en/news/828209b9-b737-4253-88b2-af0e4e53dba1/Secularism--essential-to-Kurdish-identity>
- DUGARD JOHN, AND DAVID RAIČ, “The role of recognition in the law and practice of secession”, in KOHEN MARCELO G. (a cura di), *Secession: International Law Perspectives*, Cambridge University Press, 2006, pp. 94-137.
- EDMONDS CECIL J., “Kurdish Nationalism”, in “Nationalism and Separatism”, *Journal of Contemporary History*, Sage Publications Ltd., 1971, Vol. 6 (1), pp. 87-107.
- ESKANDER SAAD, “Britain's Policy in Southern Kurdistan: The Formation and the Termination of the First Kurdish Government, 1918-1919”, *British Journal of Middle Eastern Studies*, 2000, vol. 27 (2), pp. 139-163.
- EYTAN FREDDY, “The Failures of the International Community in the Middle East since the Sykes-Picot Agreement, 1916-2016”, *Jerusalem Center for Public Affairs* [online], 2016. Disponibile a: <https://jcpa.org/the-failures-in-the-middle-east-since-the-sykes-picot-agreement/>
- FALK RICHARD, “Problems and Prospects for the Kurdish Struggle for Self- Determination After the End of the Gulf and Cold Wars”, *Michigan Journal of International Law*, 1994, Vol. 15 (2), p. 601.
- FAYAD MA’AD, “Interview with Iraqi Kurdistan Region President Masoud Barzani”, *Alawsat* [online], 7 giugno 2006.
- FRANTZMAN SETH J., “Iran and US tensions put Kurdistan region in difficult position”, *The Jerusalem Post* [online], 5 gennaio 2020. Disponibile a: <https://www.jpost.com/middle-east/iran-and-us-tensions-put-kurdistan-region-in-difficult-position-613158>
- FRANZA MARCO, “Kurdistan, lo Stato introvabile”, in *Limes : Turchia-Israele: la nuova alleanza*, 3/1999.
- FROMKIN DAVID, “The Alliances Come Apart”, *A Peace to End All Peace: Creating the Modern Middle East, 1914–1922*, 1989, pp. 530–539.
- GANGLOFF SYLVIE, “Turkish Policy Towards the Conflict in Kosovo: The Pre-Eminence of National Political Interests”, *Balkanologie*, 2004, Vol. VIII (1), , pp. 105-122
- GEERDINK FRÉDERIKE, “Kurds in Turkey atone for their role in the Armenian genocide”, *Public Radio International* [online], 2015. Disponibile a: <https://www.pri.org/stories/kurds-turkey-atone-their-role-armenian-genocide>

- GRANT THOMAS D., “Kurdistan After the Referendum of September 25, 2017: Statehood, Recognition, and International Law”, *The Georgia Journal of International and Comparative Law*, 2018, vol. 46, pp. 369-401.
- GROS ESPIELL HÈCTOR, “The Right to Self-Determination: Implementation on United Nations Resolutions”, studio preparato da Hector Gros Espiell, Special Rapporteur della Sub-Commissione sulla Prevenzione della Discriminazione e Protezione delle Minoranze, E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1, New York, 1990.
- GUNES CENGİZ, “Approaches to Kurdish Autonomy in the Middle East”, *Nationalities Papers*, 2019, pp 1-16.
- GUNES CENZIG, *The Kurds in a New Middle East: The Changing Geopolitics of a Regional Conflict*, Palgrave MacMillan, 2019.
- GUNTER MICHEAL M., *Routledge Handbook on the Kurds*, 1a ed, s.l., Routledge, 2018.
- HADJI PHILIP S., “The Case for Kurdish Statehood in Iraq”, *Journal of International Law*, 2009, vol. 41 (2), Case Western University.
- HANNUM HURST, “Rethinking Self-Determination”, *Virginia Journal of International Law*, 1993, vol. 34 (1), pp. 1-69.
- HEATHER NAUERT (Department Spokesperson), “Iraqi Kurdistan Regional Government’s Referendum”, *U.S. Department of State*, 25 settembre 2017. Disponibile a: <https://www.state.gov/iraqi-kurdistan-regional-governments-referendum/>
- HOOPER JAMES III E WILLIAMS PAUL, “Earned Sovereignty: the Political Dimension”, *Denver Journal of International Law & Policy*, 2003, vol. 31 (3), pp. 355-372.
- HUMAN RIGHTS WATCH, “Genocide In Iraq: The Anfal Campaign Against The Kurds”, *Middle East Watch Report*, 1993, p. 1. Disponibile a: <https://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/>
- INSTITUTE KURDE DE PARIS, “La Popolation Kurde”, in *Fondation Institute Kurde de Paris* [online], 2016.
- JMOR SALAH, *L’Origine de la question Kurde*, L’Harmattan, 1a ed., 1994.
- JOHNSON BORIS (Foreign Secretary), “Foreign Secretary's statement on Kurdish referendum”, *Foreign & Commonwealth Office*, 25 settembre 2017. Disponibile a: <https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-statement-on-kurdish-referendum>
- KIRISCI KEMAL, Winrow Gareth, *The Kurdish Question and Turkey*, Routledge, 1a ed., Londra, 1997.
- KIRMANJ SHERKO e RAFAAT ARAM, “The Kurdish genocide in Iraq: The Security-Anfal and the Identity-Anfal”, *National Identities*, 2020, vol. 1, pp. 1-21.
- MASON DAVID T., “Democracy, Civil War, and the Kurdish People Divided between Them”, in Romano D. E Gurses M., *Conflict, Democratization, and the Kurds in the Middle East: Turkey, Iran, Iraq, and Syria*, Palgrave MacMillan, New York, 2014.

- MCDOWALL DAVID, *A Modern History of the Kurds*, I.B.Tauris & Co Ltd, s.l., 1996, ed. 2004.
- MERCADIER SYLVAIN, “Kurdish tensions in northern Iraq raise prospects of PKK crackdown”, *Middle East Eye* [online], 2 maggio 2020. Disponibile a: <https://www.middleeasteye.net/news/pkk-crackdown-in-iraq>
- NATALI DENISE, *The Kurdish Quasi-State: Development and Dependency in Post–Gulf War Iraq*, Syracuse University Press, 2010.
- NOURI BAMO, “Iraq’s rushed and divisive constitution was always doomed to fail”, *The Conversation* [online], 31 ottobre 2017. Disponibile a: <https://theconversation.com/iraqs-rushed-and-divisive-constitution-was-always-doomed-to-fail-85026>
- O'DRISCOLL DYLAN, “Autonomy impaired: Centralisation, authoritarianism and the failing Iraqi state.”, *Ethnopolitics*, 2017, vol. 16 (4), pp. 315–332.
- OTTAWAY MARINA, “Learning from Sykes-Picot”, *Middle East Program: Occasional Paper Series*, The Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2015.
- PACKARD MATTHEW, “Earning Independence in Iraqi Kurdistan”, *Temple International & Comparative Law Journal*, 2013, vol. 27 (1), pp. 177-205.
- PALANI KAMARAN, KHIDIR JAAFAR, DECHESNE MARK e BAKKER EDWIN, “Strategies to Gain International Recognition: Iraqi Kurdistan's September 2017 Referendum for Independence”, *Ethnopolitics*, 2019, vol. 18 (1), pp. 1-22.
- PUBLIC INTERNATIONAL LAW & POLICY GROUP, “The Nagorno Karabagh Crisis: a Blueprint for Resolution”, *Public International Law & Policy Group and the New England Center for International Law & Policy*, 2000. Disponibile a: <https://ssrn.com/abstract=2033347>
- RASHEED AHMED, “Iraq court rules no region can secede after Kurdish referendum bid”, *Reuters* [online], 6 novembre 2017. Disponibile a: <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-kurds/iraqcourt-rules-no-region-can-secede-after-kurdish-independence-bid-idUSKBN1D617O>
- ROMANO DAVID E GURSES MEHMET, “Introduction: The Kurds as Barrier or Key to Democratization”, in Romano D. E Gurses M. (a cura di), *Conflict, Democratization, and the Kurds in the Middle East: Turkey, Iran, Iraq, and Syria*, Palgrave MacMillan, New York, 2014.
- ROMANO DAVID, “Modern Communications Technology in Ethnic Nationalist Hands: The Case of the Kurds”, *Canadian Journal of Political Science*, 2002, vol. 35 (1), pp. 127-149.
- RONZITTI NATALINO, *Introduzione al Diritto Internazionale*, Giappichelli Editore, Torino, 2016, quinta ed.
- RYNGAERT CEDRIC E GRIFFIOEN CHRISTINE, “The relevance of the right to self-determination in the Kosovo matter: In partial response to Agora papers.”, *Chinese Journal of International Law*, 2009, pp. 573-587.
- Serbia, CR 2009/24, udienza del 1° dicembre 2009.

- SEYDER FERHAD IBRAHIM, "The Iraqi Kurds: Historical Backgrounds of a Nonstate Nation", in Gürbey Gülistan, Hofmann Sabine, Seyder Ferhad Ibrahim, *Between State and Non-State: Politics and Society in Kurdistan-Iraq and Palestine*, Palgrave MacMillan, 2016, pp. 25-43.
- SMITH CRISPIN M.I., Shadarevian Vartan, "Wilting in The Kurdish Sun: The Hopes and Fears of Religious Minorities in Northern Iraq", *United States Commission on International Religious Freedom*, 2016. Disponibile a: <https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Kurdistan%20Report%20for%20printin%20g.pdf>
- SOLOMON ERIKA E MANSON KATRINA, "Iraq Closes Kurdish Airspace as it Raises Pressure on KRG", *Financial Times* [online], 29 settembre 2017. Disponibile a: <https://www.ft.com/content/f65ab070-a513-11e7-9e4f-7f5e6a7c98a2>
- STANSFIELD GARETH, "The Evolution of the Political System of the Kurdistan Region of Iraq", in Gürbey Gülistan, Hofmann Sabine, Seyder Ferhad Ibrahim (a cura di), *Between State and Non-State: Politics and Society in Kurdistan-Iraq and Palestine*, Palgrave MacMillan, 2016, Part II, cap. 4, pp. 61-77
- STANSFIELD GARETH, "The Evolution of the Political System of the Kurdistan Region of Iraq", in Gürbey Gülistan, Hofmann Sabine, Seyder Ferhad Ibrahim, *Between State and Non-State: Politics and Society in Kurdistan-Iraq and Palestine*, Palgrave MacMillan, 2016.
- STANSFIELD GARETH, "The unravelling of the post-First World War state system? The Kurdistan Region of Iraq and the transformation of the Middle East", *International Affairs*, 2013, vol. 89 (2).
- Stati Uniti d'America (Mr. Harold Hongju Koh), CR 2009/30, udienza del 8 dicembre 2009.
- STERIO MILENA, "Do Kurds Have the Right to Self-Determination and/or Secession?", *Opinio Juris* [online], 28 settembre 2017.
- TAŞPINAR ÖMER, "ISIS and the false dawn of Kurdish Statehood", *The Brookings Institution* [online], 13 dicembre 2009. Disponibile a: <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/12/13/isis-and-the-false-dawn-of-kurdish-statehood/>
- TRECCANI, s.v., "curdo". Disponibile a <http://www.treccani.it/vocabolario/curdo>
- UNITED NATION EDUCATIONAL, SCIENTIFICA AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO), "Final Report and Recommendations", UNESCO International Meeting of Experts on further study of the concept of the rights of peoples" tenutosi a Parigi il 27-30 novembre 1989, Division of Human Rights and Peace, 1990.
- UNREPRESENTED NATIONS AND PEOPLE ORGANIZATION (UNPO), "Iraqi Kurdistan: European Parliament Commemorates Genocide", *UNPO official website* [online], 26 marzo 2013. Disponibile a: <https://unpo.org/article/15705>
- URAS UMUT, "Turkey's Operation Peace Spring in northern Syria: One month on", *Al Jazeera* [online], 8 novembre 2019. Disponibile a:

<https://www.aljazeera.com/news/2019/11/turkey-operation-peace-spring-northern-syria-month-191106083300140.html>

- URRUTIA INIGO, "Territorial Integrity and Self-Determination: The Approach of the International Court of Justice in the Advisory Opinion on Kosovo", *Revista d'Estudis Autònoms i Federals*, no. 16, 2012.
- Van BRUINESSEN MARTIN, "Shifting National and Ethnic Identities," *Journal of Muslim Minority Affairs*, 1998, vol. 18, p. 40.
- VAN BRUINESSEN MARTIN, "Forced Evictions and Destruction in Villages in Turkish Kurdistan", in the Netherlands Kurdistan Society, "Forced Evictions and Destruction of Villages in Dersim (Tunceli) and the Western Part of Bingöl, Turkish Kurdistan, September-November 1994", *Middle East Report*, 1995.
- VAN BRUINESSEN MARTIN, "Religion in Kurdistan", first published in *Kurdish Times* (New York), vol. 4 nos. 1-2 (1991), pp. 5-27, reprinted in Martin van Bruinessen, *Mullas, Sufis and Heretics: The Role of Religion in Kurdish Society. Collected articles*, The Isis Press, Istanbul, 2000.
- WILLIAMS PAUL R. AND JANNOTTI PECCI FRANCESCA, "Earned Sovereignty: Bridging the Gap Between Sovereignty and Self-Determination", *Stanford Journal of International Law*, 2004, vol. 40 (1), pp. 1-40.
- WILLIAMS PAUL R. E HEYMANN KAREN, "Earned Sovereignty: an Emerging Conflict Resolution Approach", *ILSA Journal of International & Comparative Law*, 2004, vol. 10 (437), pp. 437-445.
- YESILTAS OZUM, "Iraq, Arab Nationalism, and Obstacles to Democratic Transition", in Romano D. e Gurses M., *Conflict, Democratization, and the Kurds in the Middle East: Turkey, Iran, Iraq, and Syria*, Palgrave MacMillan, New York, 2014, pp. 40-57.
- YILDIZ KERIM, *The Kurds in Iraq: The Past, Present and Future*, 1a ed., Pluto Press, London, 2004.
- ZOLA MATTEO, "Linguae: la Lingua Curda, all'origine di un popolo", *East Journal* [online], 9 ottobre 2019. Disponibile a: <https://www.eastjournal.net/archives/67057>
- ZUCCHINO DAVID E COKER MARGARET, "Iraq Escalates Dispute With Kurds, Threatening Military Action", *The New York Times* [online], 27 settembre 2017. Disponibile a: <https://www.nytimes.com/2017/09/27/world/middleeast/kurdistan-referendum-iraq.html>

ABSTRACT.

For Western countries, the Kurdish question has been a dilemma for more than a century now. The Kurds were a problem during the partition of the Middle East in the aftermath of World War One. They were a problem during the 20th century, when the hosting States – Iran, Iraq, Syria, Turkey – tried to repress them by force. Today, the Kurds still represent a foremost limitation of international politics. Yet for almost a hundred years, their demands have been as simple as constant: they want their own State.

This dissertation proposes to study the right of the Kurds to a State, and the statehood of Iraqi Kurdistan. The analysis deals with what is defined as the Kurdish question, which is believed to be of considerable importance in the context of a lasting and stable peace in the Middle East region. In fact, the conflict involving the Kurdish population – with different intensities – in the States of Turkey, Iraq, Syria and Iran is probably one of the greatest ethnic clashes in contemporary history, in numerical terms even more relevant than the Israeli-Palestinian one.

This dissertation is divided into four chapters. The first two are mainly dedicated to the Kurds on a general level. Instead, the argument of the second part – third and fourth chapter – is principally focused on the case of Iraqi Kurdistan. The existence of other problematic profiles of the theme is well known, such as the issue of the Kurds in Turkey or the civil war in Syria which puts a strain on the survival of the Kurds in Rojava. However, it was decided not to deal with it for the needs related to the maximum extension of the work.

First, the Kurds are framed in the context of the Middle East. The first chapter focuses initially on the distinctive features of the Kurds, their demographic distribution, their role in the complex Middle Eastern geopolitics. Once the profile of the Kurds has been drawn, it is attempted to clarify their collocation in the international law. This is due to the fact that later in the dissertation, it is proposed for the Kurds a discourse on the principle of self-determination of peoples.

Subsequently, the definition of people is analyzed in the light of international law. It is observed that this unclear and never deepened definition has contradictions, which makes more difficult to apply the right to self-determination in contexts that are not entirely clear, such as the Kurds' one. Nonetheless, an attempt is made to derive an acceptable definition

of the people, in order to apply it to the Kurdish population. From this passage, it is noted an ethnic group strongly fragmented, in which the particular interests of the various populations of the four Kurdistan prevail, reflecting a past of family and tribal rivalries, which prevent the Kurds from being considered as a unitary people. However, the lack of general identification does not preclude the possibility of considering the four distinct Kurdish populations as four different peoples, especially in the Iraqi case.

The second chapter traces the history of the Kurds from the Sykes-Picot Agreement to the end of the Second World War. In this chapter, on the one hand, it is tried to identify the origin of the Kurdish question, on the other hand to analyze more in depth the applicability of the right to self-determination for the Kurds. The historical analysis shows how the formation of modern Middle Eastern countries has followed the logic of geopolitical interests of old European powers, primarily Britain and France. Instead, the concerns, aspirations and demands of local populations, including the Kurds, have been overlooked.

The emergence of the Kurdish question is identified in the aftermaths of the Treaty of Sèvres, when the hopes of witnessing the creation of a Kurdistan completely dashed. For this reason, the nascent Kemalist Turkey had to manage the Kurdish minority in a new ethnic-cultural context, the soon-to-be Iraqi Kurds were inserted in the new British Iraq dominated by an Arab majority, while the Kurds included in the French influence zone became part of Syria, as well as for the Kurds in Iran, compatibly.

The situation of forced assimilation generates a strong sense of ethnic identity in all four countries. This brought about the reluctance of the Kurds to be part of their hosting States' nationalist projects, feeling threatened physically and culturally. However, none of the Kurdish uprisings continue beyond or succeed, at least to the extent that none of the four groups succeeded in forming their own State.

For this reason, the second part of the second chapter addresses the theoretical aspect of the right to self-determination, especially its contrasts with two other relevant themes of international law, namely secession and territorial integrity. It is tried to distinguish how the right to self-determination is not to be understood as a right to secession, which is absent in international jurisprudence. It is therefore provided a general line of what the circumstances should be in order to speak of a right to self-determination. This chapter concludes by stating that the central State – *i.e.* its government – must be representative of

the whole population. Therefore, it must in no way discriminate against minorities or other ethnic groups living on its territory.

On the contrary, for what concerns the principle of territorial integrity, it is highlighted how international jurisprudence elevates the applicability of this principle to the level of intra-States relations. This is why the right to self-determination is not inconsistent with the fulfillment of the territorial integrity, being exercised by peoples within the framework of already existing States.

At the end of the second chapter, it is quickly observed the Advisory Opinion of the International Court of Justice (ICJ) on the case of Kosovo's declaration of independence. Nonetheless, three limits are indicated that such an ICJ ruling cannot be assessed in the case of Iraqi Kurdistan. First, for the specificity of the opinion requested; second, the simple non-finding of an illicit nature in the case proposed to it; finally, the confirmed agnosticism of the Court on the so-called remedial secession.

In the third chapter, the focus is aimed at the Iraqi Kurdistan. First, the history of Kurdistan and Iraq is traced, starting from the British post-World War I mandate to the Ba'athist period, hence the Gulf Wars. The various attempts at dialogue between the Kurds and the government of Baghdad are analyzed, highlighting the ups and downs of the Kurdish-Iraqi relationship. The Anfal Campaigns are then examined in the light of the 1948 Genocide Convention. An attempt is made to demonstrate the intentionality – in its legal terms – of the actions of the Ba'th Party towards the Kurdish population. This part concludes by underlining the need to guarantee the Kurds substantial autonomy to avoid the repetition of these atrocities.

The Anfal Campaigns set in motion the process of transition from *de facto* autonomy to *de jure* autonomy, set forth by the 2005 Constitution, which makes the Iraqi State a federation. However, the unexpected outlooks of the Iraqi Kurds and a new wave of tensions in the Middle East region bring new uncertainties about the *status quo*. On September 25, 2017, the Kurdish government led by Masoud Barzani carries out a unilaterally called referendum. The query is whether or not the Autonomous Region of Kurdistan should be independent. Despite the clear majority with which the referendum passes – about 93% of the votes in favor, it certainly does not constitute a declaration of independence of the Kurdistan Region, but marks a decisive turning point in the relations

between Erbil and Baghdad. The referendum symbolizes the intention, shared by the Kurdish leadership and population, to proceed towards a *de jure* separation from Iraq.

The last chapter tries to understand if there is a way to think about the Kurdish request from an international law perspective. Therefore, the theories of remedial secession and earned sovereignty are analyzed. The first theory is complicated from the standpoint of the characteristics and criteria it presents. Although the academic debate on the topic has been going on for several years, there is still no clear definition that allows certain situations to be excluded or included in its application. Furthermore, it can be seen how its use in the case of Kurdistan would entail two problems, one legal and one political.

The first problem revolves around questions of interpretation, related to the very characteristics of the remedial secession. First, if the Iraqi Kurds are to be considered as a people or as a minority; second, whether Iraqi Kurds can be considered victims of grossly and massive human rights violations; finally, if the 2017 referendum can be identified as the arrival point of the negotiations between Baghdad and Erbil. The second problem concerns the precariousness and isolation in which a possible independent Kurdistan would find itself in the international arena, especially considering the difficulties it would encounter in obtaining official recognition.

Accordingly, the second analyzed theory is the earned sovereignty. This theory would seem a more viable political option, based on the probability of long-term success and minimization of short-term violence. The theory is assimilated in the debate on sovereignty-based conflicts between the sovereignty first and the self-determination first approach. This part of the chapter highlights how earned sovereignty has changed the concept of national sovereignty, by creating an intermediate *status* between being and not being a sovereign State. After that, it is examined the three basic elements of earned sovereignty – shared sovereignty, institution building, and determination of the final status – and its three optional elements – phased sovereignty, conditional sovereignty and constrained sovereignty. The theoretical aspect is integrated with historical examples for each element, such as East Timor, Serbia and Montenegro, Northern Ireland, Bougainville and Papua New Guinea, Bosnia, Sudan, and the roadmap promoted by the Quartet for Israel and Palestine.

Although Kurdistan has involuntarily already made several steps in this process, even in this theory it is noted that some structural obstacles persist in achieving a possible final

status. In particular, three main problems emerge. First, the determination of the disputed borders between Erbil and Baghdad, especially lately after the defeat of ISIS; second, the unilateral referendum called by the Kurdistan Region, refuted by Baghdad and rejected by the Iraqi Federal Supreme Court, which has given new impetus to the Iraqi military intervention initiative in the Region, with the support of the international community; finally, the aforementioned problem concerning the recognition of a possible independent Kurdistan.

The conclusion analyzes the questions and answers proposed during the dissertation. It tries to draw up a final balance and it proposes – wherever possible – some insights. Finally, it is discussed how after decades of attempts at coexistence, the Kurds in Iraq today have returned to a situation of tension with their hosting States. The probability is that it will turn into a new opportunity for the Kurds to achieve their historic goal – the creation of an independent State – or to defend themselves once again from the attacks by their neighbors.